

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 20 dicembre 2010

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2010, n. 219.

Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. (10G0244) . Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 16 dicembre 2010.

Certificazioni da presentare da parte delle comunità montane, per i servizi gestiti in forma associata, per l'anno 2010. (10A15290) Pag. 17

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 14 dicembre 2010.

Differimento dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000. (10A15240) Pag. 18



Ministero della giustizia	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
PROVVEDIMENTO 28 ottobre 2010. Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «Direkta S.r.l.», in Roma. (10A14537) Pag. 18	DECRETO 19 ottobre 2010. Modifica degli allegati XVI e XVII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali., in recepimento della direttiva 2008/61/CE. (10A15235) Pag. 27
PROVVEDIMENTO 28 ottobre 2010. Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione «Consilium Iustitiae», in Napoli. (10E14536) Pag. 19	DECRETO 15 novembre 2010. Modifica del decreto 21 settembre 2010 relativo alla varietà di pomodoro «Rino». (10A14577) Pag. 29
Ministero della salute	Ministero dello sviluppo economico
DECRETO 8 novembre 2010. Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Couraze 200 SL». (10A14793) Pag. 20	DECRETO 15 ottobre 2010. Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Edilizia Casa Bella Società Cooperativa a r.l.», in Adria. (10A14934) Pag. 29
DECRETO 22 novembre 2010. Riconoscimento, al sig. Banto Cristian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A14733) Pag. 23	DECRETO 15 ottobre 2010. Scioglimento della «Platano I.T.E.M Società Cooperativa», in Picerno e nomina del commissario liquidatore. (10A14937) Pag. 30
DECRETO 30 novembre 2010. Sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio ed all'impiego di alcuni prodotti fitosanitari Basta a base della sostanza attiva glufosinate ammonio, registrati a nome dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l. (10A15238) Pag. 23	DECRETO 15 ottobre 2010. Revoca e sostituzione del commissario liquidatore della soc. coop. «Podgora», in Vibo Valentia. (10A14938) Pag. 30
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	DECRETO 22 novembre 2010. Rinnovo alla società Icim S.p.a., in Sesto S. Giovanni dell'autorizzazione ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE delle attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE. (10A15196) Pag. 31
DECRETO 16 novembre 2010. Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di L'Aquila. (10A14935) Pag. 25	DECRETO 24 novembre 2010. Autorizzazione alla Italsocotec S.p.a., in Roma ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE delle attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE. (10A15195) Pag. 32
DECRETO 16 novembre 2010. Nomina di alcuni rappresentanti delle speciali commissioni lavoratori autonomi esercenti attività commerciali, artigianato, coltivatori diretti, coloni e mezzadri nel Comitato provinciale INPS di L'Aquila. (10A14936) Pag. 26	DECRETO 24 novembre 2010. Integrazione alla Sti S.r.l. in Sora dell'autorizzazione ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE delle attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE. (10A15197) Pag. 34



DECRETO 29 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Agricola Vincenzo, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di installazione di impianti elettrici. (10A15160) Pag. 34

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DECRETO 3 novembre 2010.

Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti. (10A15236) Pag. 35

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 24 novembre 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi al pubblico dell'Ufficio provinciale di Prato. (10A14792) Pag. 48

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 30 novembre 2010.

Riclassificazione del medicinale «Taxotere» (docetaxel) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione/C n. 464/2010). (10A14996) Pag. 48

DETERMINAZIONE 30 novembre 2010.

Rinegoziazione del medicinale «Deltacortene» (prednisone) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1917/2010). (10A14997) Pag. 49

DETERMINAZIONE 30 novembre 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale DOCEFREZ (docetaxel) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea. (Determinazione/C 463/2010). (10A14998) Pag. 50

Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa

DECRETO 6 dicembre 2010.

Modificazioni allo statuto. (10A15239) Pag. 52

CIRCOLARI

Ministero dello sviluppo economico

CIRCOLARE 15 dicembre 2010.

Chiarimenti e precisazioni in merito alle modalità di erogazione e gestione del contributo in conto interessi previsto dall'articolo 4 della Direttiva 10 luglio 2008 di adeguamento alla disciplina comunitaria della legge 17 dicembre 1982, n. 46 (FIT). Per aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. (10A15237) Pag. 54

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Nuovo regolamento dell'Albo dei Depositari AGEA (10A15270) Pag. 56

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori ordinari e speciali ed estensione della rilevazione ai contratti di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai contratti «Esclusi» di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del d.lgs. n. 163/2006, di importo superiore ai 150.000 euro, e agli accordi quadro e fattispecie consimili. (10A15190) Pag. 78


Ministero degli affari esteri

Rilascio di exequatur (10A15291) Pag. 79

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera n. 13/2010 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 5 marzo 2010. (10A15161) Pag. 79

Approvazione della delibera n. 41/2009 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 26 giugno 2010. (10A15162) Pag. 79



**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

Domanda di registrazione della denominazione «Vinagre de Jerez». (10A14574).....	Pag. 79
Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» e del relativo disciplinare di produzione. (10A14575).....	Pag. 79
Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» e del relativo disciplinare di produzione. (10A14576).....	Pag. 81
Domanda di registrazione della denominazione «Cordero De Extremadura». (10A14788).....	Pag. 86
Domanda di registrazione della denominazione «Jablka Grójeckie». (10A14789).....	Pag. 86
Domanda di registrazione della denominazione «Κατσικακι Ελασσονας» (Katsikaki Elassonas). (10A14790).....	Pag. 86
Domanda di modifica della denominazione registrata «Pimiento Asado del Bierzo». (10A14791)...	Pag. 86

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 280

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dorzolomide/Timololo Teva» (10A15020)
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oralair» (10A15021)
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan Doc Generici» (10A15022)
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Taxeus» (10A15023)
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irinotecan Mylan Generics» (10A15024)
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mucolase» (10A15025)
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Atem» (10A15026)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Supradyn» (10A15027)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acetamol» (10A15028)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Augmentin» (10A15029)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nifedipina Mylan Generics» (10A15030)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acetilcisteina EG» (10A15031)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Calcio carbonato + vitamina D3 Pensa» (10A15032)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clotrimazolo EG» (10A15033)

Variazione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Implanon» (10A15034)

Variazione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Daskil» (10A15035)

Variazione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lamisil» (10A15036)


Variazione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Vinorelbina Hikma» (10A15037)

Variazione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tamsulosin Ranbaxy» (10A15038)

Variazione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Vari-vax» (10A15039)

Variazione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Pulmozy-me» (10A15040)

Variazione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Pulmozy-me» (10A15041)



Variatione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Pulmozyme» (10A15042)

Variatione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Pulmozyme» (10A15043)

Variatione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Valaciclovir EG» (10A15044)

Variatione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ciprofloxacina Actavis PTC» (10A15045)

Variatione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Sertralina Angenerico» (10A15046)

Variatione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Albion» (10A15047)

Variatione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Vivaglobin» (10A15048)

Variatione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Brimonidina EG» (10A15049)

Variatione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Cisplatino Ebewe» (10A15050)

Variatione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Humulin» (10A15051)

Variatione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Humulin» (10A15052)

Variatione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Humulin» (10A15053)

Variatione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Sertralina Hexal» (10A15054)

Variatione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fluconazolo Hikma» (10A15055)

Variatione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Azzalure» (10A15056)

Variatione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Requip» (10A15057)

Variatione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Frilans» (10A15058)

Variatione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Valaciclovir Mylan Generics» (10A15059)

Variatione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Glimepiride Mylan Generics» (10A15060)

Variatione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Paclitaxel Mylan Generics» (10A15061)

Variatione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Octagam» (10A15062)

Variatione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Nitrocor» (10A15063)


Variatione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Topiramato Ratiopharm» (10A15064)

Variatione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Azitromicina Ratiopharm» (10A15065)

Variatione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fluvastatina Ratiopharm Italia» (10A15066)

Variatione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Pantoprazolo Ranbaxy» (10A15067)

Variatione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Avestra» (10A15068)



Variatione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Stamaryl» (10A15069)

Variatione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Enalapril Sandoz» (10A15070)

Variatione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Xeomin» (10A15071)

Variatione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Rimactazid» (10A15072)

Variatione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Famciclovir Teva» (10A15073)

Variatione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Imipenem/Cilastatina Teva» (10A15074)

Variatione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Retrovir» (10A15075)

Variatione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Femty» (10A15076)



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2010, n. 219.

Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 1 e 3 e l'allegato B;

Vista la decisione 2455/01/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale, ed in particolare la parte terza, nonché l'allegato 1 e l'allegato 3 alla medesima;

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, ed in particolare l'articolo 9;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 luglio 2009, recante individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 2 settembre 2009;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2010;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 29 luglio 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 74, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera z) è sostituita dalla seguente:


«z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato chimico richiesto per conseguire, entro il 22 dicembre 2015, gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dalla presente sezione ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non superi gli standard di qualità ambientale fissati per le sostanze dell'elenco di priorità di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza;»;

2) dopo la lettera uu) sono aggiunte le seguenti:

«uu-bis) limite di rivelabilità: il segnale in uscita o il valore di concentrazione al di sopra del quale si può affermare, con un livello di fiducia dichiarato, che un dato campione è diverso da un bianco che non contiene l'analita;

uu-ter) limite di quantificazione: un multiplo dichiarato del limite di rivelabilità a una concentrazione dell'analita che può ragionevolmente essere determinata con accettabile accuratezza e precisione. Il limite di quantificazione può essere calcolato servendosi di un materiale di riferimento o di un campione adeguato e può essere ottenuto dal punto di taratura più basso sulla curva di taratura, dopo la sottrazione del bianco;

uu-quater) incertezza di misura: un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate;



uu-*quinquies*) materiale di riferimento: materiale sufficientemente omogeneo e stabile rispetto a proprietà specificate, che si è stabilito essere idonee per un determinato utilizzo in una misurazione o nell'esame di proprietà nominali.»;

b) l'articolo 78 è sostituito dal seguente:

«Art. 78.

*Standard di qualità ambientale
per le acque superficiali*

1. Ai fini della identificazione del buono stato chimico, di cui all'articolo 74, comma 2, lettera z), si applicano ai corpi idrici superficiali gli standard di qualità ambientale, di seguito denominati: "SQA", di cui alla lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano per la colonna d'acqua gli SQA di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, secondo le modalità riportate alla lettera A.2.8 del medesimo allegato.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, possono identificare il buono stato chimico delle acque marino-costiere e delle acque di transizione, utilizzando le matrici sedimenti e biota limitatamente alle sostanze per le quali sono definiti SQA nelle suddette matrici. In tal caso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

a) applicano per il biota gli SQA riportati alla tabella 3/A della lettera A.2.6. dell'allegato 1 alla parte terza;

b) applicano per i sedimenti gli SQA riportati alla tabella 2/A della lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza;

c) rispettano le disposizioni di cui alla lettera A.2.6.1 dell'allegato 1 alla parte terza concernenti modalità di monitoraggio e classificazione;

d) trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le motivazioni della scelta, al fine di fornire elementi di supporto per la notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri, tramite il comitato di cui all'articolo 21 della direttiva 2000/60/CE, secondo la procedura prevista dalle norme comunitarie.

4. Per le sostanze per le quali non sono definiti SQA per le matrici sedimenti e biota nelle acque marino-costiere e nelle acque di transizione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano il monitoraggio nella colonna d'acqua applicando i relativi SQA di cui alla tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte terza.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano l'analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze dell'elenco di priorità di cui alla tabella 1/A, lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza che tendono ad accumularsi nei sedimenti e

nel biota, ovvero in una sola delle due matrici, con particolare attenzione per le sostanze riportate nella citata tabella ai numeri 2, 4, 7, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 30 e 34, conformemente al punto A.3.2.4 dell'allegato 1 alla parte terza.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano misure atte a garantire che tali concentrazioni non aumentino in maniera significativamente rilevante nei sedimenti e/o nel biota.

7. Le disposizioni del presente articolo concorrono al raggiungimento entro il 20 novembre 2021 dell'obiettivo di eliminare le sostanze pericolose prioritarie indicate come PP alla tabella 1/A della lettera A.2.6. dell'allegato 1 alla parte terza negli scarichi, nei rilasci da fonte diffusa e nelle perdite, nonché al raggiungimento dell'obiettivo di ridurre gradualmente negli stessi le sostanze prioritarie individuate come P nella medesima tabella. Per le sostanze indicate come E l'obiettivo è di eliminare l'inquinamento delle acque causato da scarichi, rilasci da fonte diffusa e perdite.»;

c) dopo l'articolo 78 sono inseriti i seguenti:

«Art. 78-bis.

Zone di mescolamento

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono designare zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico di acque reflue contenenti sostanze dell'elenco di priorità nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle linee guida definite a livello comunitario, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2008/105/CE. Le concentrazioni di una o più sostanze di detto elenco possono superare, nell'ambito di tali zone di mescolamento, gli SQA applicabili, a condizione che il superamento non abbia conseguenze sulla conformità agli SQA del resto del corpo idrico superficiale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano designano le zone di mescolamento assicurando che l'estensione di ciascuna di tali zone:


a) sia limitata alle vicinanze del punto di scarico;

b) sia calibrata sulla base delle concentrazioni di inquinanti nel punto di scarico, dell'applicazione delle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui alla normativa vigente e dell'adozione delle migliori tecniche disponibili, in funzione del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi ambientali.

3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autorità di distretto riportano, rispettivamente, nei piani di tutela e nei piani di gestione le zone di mescolamento designate indicando:

a) l'ubicazione e l'estensione;

b) gli approcci e le metodologie applicati per definire tali zone;



c) le misure adottate allo scopo di limitare in futuro l'estensione delle zone di mescolamento, quali quelle necessarie alla riduzione ed all'eliminazione dell'inquinamento delle acque superficiali causato dalle sostanze dell'elenco di priorità o le misure consistenti nel riesame delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, o delle autorizzazioni preventive rilasciate ai sensi del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree protette elencate all'allegato 9, alle lettere i), ii), iii), v).

Art. 78-ter.

Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna per la parte di territorio di competenza ricadente in ciascun distretto idrografico, mettono a disposizione attraverso il sistema SINTAI le informazioni di cui alla lettera A.2.8.-ter, sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza, secondo le scadenze temporali riportate nel medesimo allegato. Le informazioni sono ricavate sulla base dell'attività di monitoraggio e dell'attività conoscitiva delle pressioni e degli impatti di cui rispettivamente all'allegato 1 e all'allegato 3 - sezione C, alla parte terza.

2. L'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale, di seguito: ISPRA, rende disponibili attraverso il sistema SINTAI i formati standard, aggiornandoli sulla base delle linee guida adottate a livello comunitario, nonché i servizi per la messa a disposizione delle informazioni da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. L'ISPRA elabora l'inventario, su scala di distretto, dei rilasci derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite, di seguito "l'inventario", distinto in due sezioni: sezione A per le sostanze appartenenti all'elenco di priorità e sezione B per le sostanze non appartenenti a detto elenco di priorità. L'ISPRA effettua ulteriori elaborazioni sulla base di specifiche esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. L'inventario è redatto sulla base della elaborazione delle informazioni di cui al comma 1, dei dati raccolti in attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006, nonché sulla base di altri dati ufficiali. Nell'inventario sono altresì riportate, ove disponibili, le carte topografiche e, ove rilevate, le concentrazioni di tali sostanze ed inquinanti nei sedimenti e nel biota.

5. L'inventario è finalizzato a verificare il raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 78, ed è sottoposto a riesami sulla base degli aggiornamenti effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 118, comma 2.

6. L'ISPRA, previa verifica e validazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mette a disposizione di ciascuna autorità di distretto, tramite il sistema SINTAI, gli inventari aggiornati su scala distrettuale ai fini dell'inserimento della sezione A dell'inventario nei piani di gestione riesaminati da pubblicare.

Art. 78-quater.

Inquinamento transfrontaliero

1. Qualora si verifichi un superamento di un SQA nei bacini idrografici transfrontalieri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate non si ritengono inadempienti se possono dimostrare che:

a) il superamento dell'SQA è dovuto ad una fonte di inquinamento al di fuori della giurisdizione nazionale;

b) a causa di tale inquinamento transfrontaliero si è verificata l'impossibilità di adottare misure efficaci per rispettare l'SQA in questione;


c) sia stato applicato, per i corpi idrici colpiti da inquinamento transfrontaliero, il meccanismo di coordinamento ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 75 e, se del caso, sia stato fatto ricorso alle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 10 dell'articolo 77.

2. Qualora si verifichino le circostanze di cui al comma 1, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autorità di distretto competenti forniscono le informazioni necessarie al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commissione europea e predispongono una relazione sintetica delle misure adottate riguardo all'inquinamento transfrontaliero da inserire rispettivamente nel piano di tutela e nel piano di gestione.

Art. 78-quinquies.

Metodi di analisi per le acque superficiali e sotterranee

1. L'ISPRA assicura che i metodi di analisi, compresi i metodi di laboratorio, sul campo e on line, utilizzati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di seguito: "ARPA", e dalle agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente, di seguito: "APPA", ai fini del programma di monitoraggio chimico svolto ai sensi dell'allegato 1 alla parte terza, siano convalidati e documentati ai sensi della norma UNI-EN ISO/CEI - 17025:2005 o di altre norme equivalenti internazionalmente accettate.



2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 78, commi 1 e 2, e 78-bis, il monitoraggio è effettuato applicando le metodiche di campionamento e di analisi riportati alle lettere A.2.8, punti 16, 17 e 18, e A.3.10 dell'allegato 1 alla parte terza.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, agli articoli 78-sexies, 78-septies e 78-octies ed alla lettera A.2.8.-bis della sezione A "Stato delle acque superficiali" della parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza si applicano per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

Art. 78-sexies.

*Requisiti minimi di prestazione
per i metodi di analisi*

1. L'ISPRA verifica che i requisiti minimi di prestazione per tutti i metodi di analisi siano basati su una incertezza di misura definita conformemente ai criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis, sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza.

2. In mancanza di standard di qualità ambientali per un dato parametro o di un metodo di analisi che rispetti i requisiti minimi di prestazione di cui al comma 1, le ARPA e le APPA assicurano che il monitoraggio sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili a costi sostenibili.

Art. 78-septies.

Calcolo dei valori medi

1. Ai fini del calcolo dei valori medi si applicano i criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis, sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza.

Art. 78-octies.

Garanzia e controllo di qualità

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che i laboratori delle Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA), e delle agenzie provinciali per l'ambiente (APPA), o degli enti appaltati da queste ultime applichino pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma UNI-EN ISO/CEI-17025:2005 e successive modificazioni o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute.

2. L'ISPRA assicura la comparabilità dei risultati analitici dei laboratori ARPA, APPA o degli enti appaltati da queste ultime, sulla base:

a) della promozione di programmi di prove valutative delle competenze che comprendono i metodi di analisi di cui all'articolo 78-quinquies per i misurandi a livelli di con-

centrazione rappresentativi dei programmi di monitoraggio delle sostanze chimiche svolti ai sensi del presente decreto;

b) dell'analisi di materiali di riferimento rappresentativi di campioni prelevati nelle attività di monitoraggio e che contengono livelli di concentrazioni adeguati rispetto agli standard di qualità ambientali di cui all'articolo 78-sexies, comma 1.

3. I programmi di prove valutative di cui al comma 2, lettera a), vengono organizzati dall'ISPRA o da altri organismi accreditati a livello nazionale o internazionale, che rispettano i criteri stabiliti dalla norma UNI EN ISO/CEI 17043:2010 o da altre norme equivalenti accettate a livello internazionale. L'esito della partecipazione a tali programmi viene valutato sulla base dei sistemi di punteggio definiti dalla norma UNI EN ISO/CEI 17043:2010, dalla norma ISO-13528:2006 o da altre norme equivalenti internazionalmente accettate.»;

d) al comma 2 dell'articolo 118 le parole: "sono aggiornati ogni sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "sono aggiornati entro il 22 dicembre 2013 e successivamente ogni sei anni";

e) al numero 18, lettera A.2.8 della parte A dell'allegato 1 alla parte terza l'ultimo periodo è soppresso;

f) all'allegato 1 alla parte terza sono soppressi:

1) i numeri 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15 della lettera A.2.8, sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici";

2) i numeri 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 della lettera A.2.1, Sezione B "Acque sotterranee", parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici";

g) all'allegato 1 alla parte terza dopo la lettera A.2.8, sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" sono inserite le seguenti;

"A. 2.8.-bis.

*Requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi e
calcolo dei valori medi*


1. Ai fini della presente lettera si intende per:

a) fattore di copertura: fattore numerico utilizzato come moltiplicatore dell'incertezza tipo composta per ottenere un'incertezza estesa (1). [UNI 13005:2000]. Nel caso dei metodi utilizzati per le valutazioni riportate in questo decreto 'k' è stato scelto pari a 2;

b) incertezza tipo: incertezza del risultato 'x_i' di una misurazione espressa come scarto tipo. [UNI 13005:2000];

c) incertezza tipo composta: incertezza del risultato 'y' di una misurazione allorché il risultato è ottenuto mediante i valori di un certo numero di altre grandezze; essa è uguale alla radice quadrata positiva di una somma di termini, che sono le varianze o le covarianze di quelle grandezze pesate secondo la variazione del risultato della misurazione al variare di esse. [UNI 13005:2000];

(1) Il fattore di copertura k è tipicamente compreso nell'intervallo da 2 a 3.



d) incertezza estesa: grandezza che definisce intorno al risultato di una misurazione, un intervallo che ci si aspetta comprendere una frazione rilevante della distribuzione dei valori ragionevolmente attribuibili al misurando. (2) (3) [UNI 13005:2000];

e) ripetibilità intermedia di misura: precisione di misura ottenuta in condizione di ripetibilità intermedia. [UNI/CEI 70099:2008];

f) giustezza: grado di concordanza tra la media di un numero infinito di valori misurati ripetuti e un valore di riferimento. [UNI/CEI 70099:2008];

g) materiale di riferimento certificato: materiale di riferimento accompagnato da un documento rilasciato da organismi accreditati a livello nazionale ed internazionale nel quale sono riportati i valori di una o più proprietà specificate, con le corrispondenti incertezze, riferibilità e rintracciabilità, definite impiegando procedure valide. [UNI/CEI 70099:2008];

g) colonna d'acqua: porzione rappresentativa di acqua del corpo idrico nella quale fase solida e fase liquida non sono separate tra loro.

A. Prestazioni minime dei metodi di misurazione

1) I metodi di misurazione da utilizzare per l'applicazione del presente decreto devono avere le seguenti prestazioni minime:

a) alle concentrazioni dello standard di qualità (SQA-MA ed SQA-CMA) l'incertezza estesa associata al risultato di misura non deve essere superiore al 50% del valore dello standard di qualità. L'incertezza estesa sarà ottenuta dall'incertezza tipo composta ponendo il fattore di copertura k uguale a 2 per un intervallo di fiducia di circa il 95%;

b) il limite di quantificazione dei metodi deve essere uguale od inferiore al 30% dei valori dello standard di qualità (SQA-MA).

2. Per quanto riguarda la valutazione dell'incertezza di misura è necessario distinguere i metodi che includono i dati di precisione (ripetibilità e riproducibilità) stimati alle concentrazioni prossime al valore dello standard di qualità (SQA-MA ed SQA-CMA) da quelli che non sono caratterizzati da questi dati. Per i primi il laboratorio che li adotta deve:

a) verificare che l'incertezza estesa ($k=2$) ottenuta dal dato di riproducibilità del metodo sia inferiore al 50% del valore dello standard di qualità (SQA-MA ed SQA-CMA);

b) valutare sperimentalmente la ripetibilità a concentrazioni prossime allo standard di qualità (SQA-MA ed SQA-CMA);

(2) La frazione può essere interpretata come la probabilità di copertura o livello di fiducia dell'intervallo.

(3) Per poter associare uno specifico livello di fiducia all'intervallo definito dall'incertezza estesa è necessario fare ipotesi, esplicite o implicite, sulla distribuzione di probabilità caratterizzata dal risultato della misurazione e dalla sua incertezza tipo composta. Il livello di fiducia che può essere attribuito a questo intervallo può essere conosciuto solo nei limiti entro i quali quelle ipotesi siano giustificate.

c) verificare che la ripetibilità calcolata all'interno del laboratorio sia inferiore o uguale al valore di ripetibilità dato dal metodo;

d) calcolare l'incertezza estesa dai dati di riproducibilità del metodo.

3) Nel caso di metodi normati che non includano i dati di precisione, il laboratorio deve procedere alla convalida del metodo ai sensi della UNI EN ISO/CEI 17025:2005, stimando la ripetibilità intermedia del metodo stesso nonché lo scostamento sistematico (giustezza) per mezzo di un appropriato materiale di riferimento certificato o una soluzione certificata. Questi principali contributi all'incertezza di misura, insieme ad altri se ritenuti necessari, devono essere combinati secondo le regole di propagazione dell'incertezza (vedi UNI 13005:2000). Dall'incertezza tipo composta così ottenuta si ottiene l'incertezza estesa moltiplicando per il fattore di copertura $k=2$.

B. Calcolo dei valori medi

1) Nel seguito sono riportati i criteri da utilizzare per il calcolo dei valori medi (SQA-MA) e di misurandi rappresentati dalla somma totale di parametri chimico-fisici o di singole sostanze (SQA-MA ed SQA-CMA) in presenza di valori inferiori ai limiti di quantificazione del metodo di analisi:

a) i risultati di misura inferiori al limite di quantificazione sono posti pari alla metà del valore del limite di quantificazione del metodo (risultato della singola misura inferiore al limite di quantificazione = $LQ/2$);

b) il valore medio (SQA-MA), calcolato in conformità al punto precedente, che risulti inferiore al limite di quantificazione del metodo, è restituito come inferiore al limite di quantificazione (valore medio $< LQ$);

c) nel calcolo dei misurandi rappresentati dalla somma totale di parametri chimico-fisici o di singoli misurandi chimici (SQA-MA ed SQA-CMA), che includono i principali metaboliti e prodotti di degradazione e di reazione, il risultato di misura delle singole sostanze inferiore al limite di quantificazione è considerato uguale a zero (risultato di misura=0).

A. 2.8-ter.


Informazioni ai fini dei rapporti conoscitivi

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di seguito riportate secondo il seguente calendario:

a) il primo invio deve essere effettuato entro il 30 novembre 2011. Le informazioni sono rappresentative dell'anno 2010;

b) il secondo invio è effettuato entro il 23 dicembre 2013 ed è rappresentativo delle rilevazioni effettuate nell'anno precedente rispetto all'anno dell'invio;

c) i successivi aggiornamenti sono inviati ogni 6 anni e sono sempre rappresentativi dell'anno precedente l'invio.



1.1. Informazioni per singoli scarichi.

1.1.1. Per ogni singolo scarico che recapita in corpo idrico superficiale occorre indicare le seguenti informazioni:

- a) date di rilascio e scadenza dell'autorizzazione;
- b) ciclo/i produttivo/i;
- c) applicazione IPPC;
- d) coordinate dello scarico;
- e) codice del corpo idrico recettore;
- f) volume annuo scaricato (mc/anno);
- g) sostanze appartenenti all'elenco di priorità presenti nello scarico;
- h) "altre sostanze" non appartenenti all'elenco di priorità presenti nello scarico.

1.1.2. Per ogni sostanza riportare:

- a) carico totale scaricato misurato o stimato (kg / anno);
- b) concentrazione autorizzata (mg/l);
- c) la concentrazione nei corpi idrici viene fornita come previsto al successivo punto 3.

1.2. Informazioni per le altre fonti (rilascio da fonti diffuse o perdite).

1.2.1. Le informazioni sono relative alle seguenti fonti:

- a) siti contaminati da bonificare ai sensi della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, ove siano disponibili almeno i dati di caratterizzazione del sito;
- b) attività agricole;
- c) altre tipologie di fonti (discariche, stoccaggio di rifiuti, stoccaggio di materiali da attività di dragaggio, ecc).

1.2.2. Per ogni fonte occorre individuare:

- a) la tipologia della fonte;
- b) il codice del bacino idrografico o del sottobacino influenzato;
- c) le sostanze di cui all'elenco di priorità rilevate;
- d) per ogni sostanza la stima del carico espresso in kg/anno immesso in ogni bacino idrografico o sotto bacino.

1.3. Informazioni sui corpi idrici superficiali.

- a) codice del corpo idrico recettore;
- b) nome del corpo idrico;
- c) categoria del corpo idrico recettore (4)
- d) appartenenza rete nucleo (intercalibrazione);
- e) stato chimico del corpo idrico recettore (colonna d'acqua, sedimento e biota) (5);

(4) Indicare se: lago, fiume, acque marino costiere, acque di transizione.;

(5) Nel caso in cui lo stato chimico non risulti buono a causa di una o più sostanze dell'elenco di priorità e/o delle «altre sostanze» è indicata la concentrazione media annua delle sostanze che determinano tale classificazione. Riportare, ove rilevate ed indipendentemente dallo stato, la concentrazione delle sostanze prioritarie e delle altre sostanze nei sedimenti e nel biota.

f) stato ecologico del corpo idrico recettore (colonna d'acqua, sedimento e biota) (6).

1.4. Informazioni per l'analisi di tendenza.


1.4.1. In attuazione del comma 3 dell'articolo 78-bis, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano raccolgono, aggiornano e trasmettono i dati relativi alle concentrazioni rilevate nei sedimenti e nel biota in particolare per le seguenti sostanze, se rilevate:

- a) antracene;
- b) difeniletero bromato;
- c) cadmio e composti (in funzione delle classi di durezza dell'acqua);
- d) cloro alcani, C10-13 (7);
- e) di (2-etilesil) ftalato (DEHP);
- f) fluorantene;
- g) esaclorobenzene;
- h) esaclorobutadiene;
- i) esaclorocicloesano;
- l) piombo e composti;
- m) mercurio e composti;
- n) pentaclorobenzene;
- o) benzo(a) pirene;
- p) benzo(b) fluorantene;
- q) benzo(k) fluorantene;
- r) benzo(g,h,i) perilene;
- s) indeno(1,2,3-cd) pirene;
- t) tributilstagno (composti) (Tributilstagno catione).

1.4.2. I predetti dati e i relativi aggiornamenti sono trasmessi ogni sei anni a partire dal 23 dicembre 2013 e riportano gli esiti dei monitoraggi effettuati con frequenza almeno triennale nell'arco del sessennio di riferimento.

(6) Nel caso in cui il corpo idrico risulti classificato in stato ecologico sufficiente a causa del superamento degli standard fissati per uno o più delle altre sostanze non appartenenti all'elenco di priorità è indicata la concentrazione media annua delle sostanze che determinano tale classificazione. Riportare, ove rilevate ed indipendentemente dallo stato, la concentrazione delle sostanze prioritarie e delle altre sostanze nei sedimenti e nel biota.

(7) Per questo parametro il monitoraggio si effettua allorché sarà disponibile il relativo metodo analitico.



A. 2.8.-quater.

Numeri UE sostanze prioritarie

Tabella 1: Elenco Numeri UE sostanze prioritarie

Numero UE ⁽¹⁾	Denominazione Sostanza Prioritaria ⁽²⁾	Identificata come pericolosa prioritaria	
240-110-8	Alaclor		
204-371-1	Antracene	X	
217-617-8	Atrazina		
200-753-7	Benzene		
Non applicabile	Difeniletere Bromato ⁽⁴⁾	X ⁽³⁾	
Non applicabile	Pentabromodifeniletere (congeneri 28,47,99,100,153,154)		
231-152-8	Cadmio e Composti	X	
287-476-5	Cloro alcani C ₁₀₋₁₃ ⁽⁴⁾	X	
207-432-0	Clorfenvifos		
220-864-4	Clorpirifos (Clorpirifos etile)		
203-458-1	1,2-Dicloroetano		
200-838-9	Diclorometano		
204-211-0	Di(2etilesil)ftalato (DEHP)		
206-354-4	Diuron		
204-079-4	Endosulfan	X	
205-912-4	Fluorantene ⁽⁵⁾		
204-273-9	Esaclorobenzene	X	
201-765-5	Esaclorobutadiene	X	
210-158-9	Esaclorocicloesano	X	
251-835-4	Isoproturon		
231-100-4	Piombo e Composti		
231-106-7	Mercurio e Composti	X	
202-049-5	Naftalene		
231-111-14	Nichel e Composti		
246-672-0	Nonilfenolo	X	
203-199-4	(4-Nonilfenolo)	X	
217-302-5	Ottilfenolo		
Non applicabile	(4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)fenolo)		
210-172-5	Pentaclorobenzene	X	
231-152-8	Pentaclorofenolo		
Non applicabile	Idrocarburi Policiclici Aromatici (Benzo(a)pirene (Benzo(b)fluorantene Benzo(g,h,i)perilene (Benzo(k)fluorantene (Indeno(1,2,3cd)pirene)	X	
200-028-5			X
205-911-9			X
205-883-8			X
205-916-6			X
205-893-2			X
204-535-2		Simazina	
Non applicabile	Tributilstagno(composti)	X	
Non applicabile	(Tributilstagno-catione)	X	
234-413-4	Triclorobenzeni		
200-663-8	Triclorometano(cloroformio)		
216-428-8	Trifluralin		



Note alla tabella.

1) Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (Einecs) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (Elincs).

2) Nel caso di gruppi di sostanze (tra parentesi e senza numero) sono indicate, a titolo di parametro indicativo, le singole sostanze tipiche rappresentative. Per questi gruppi di sostanze il parametro indicativo deve essere definito col metodo analitico.

3) Solo pentabromodifenil etere.

4) Questi gruppi di sostanze in genere comprendono un numero consistente di singoli composti. Allo stato attuale non è possibile fornire parametri indicativi appropriati.

5) Il fluorantene è stato iscritto nell'elenco quale indicatore di altri idrocarburi policiclici aromatici più pericolosi.”.

h) dopo il terzo capoverso della lettera A.3.5. della sezione A “Stato delle acque superficiali” della parte 2 “Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici” dell'allegato 1 alla parte terza, è aggiunto il seguente:

“In particolare, qualora si verifichi nella colonna d'acqua il superamento dello standard di qualità ambientale per le sostanze dell'elenco di priorità e per le altre sostanze non appartenenti all'elenco di priorità sono applicate le misure necessarie per ripristinare il buono stato del corpo idrico conformemente alle disposizioni vigenti. In tal caso, a condizione che ci siano dati sufficienti a stabilire in maniera affidabile lo stato di qualità dei corpi idrici, il monitoraggio operativo nella colonna d'acqua può essere effettuato con frequenze ridotte, sufficienti per la verifica dell'efficacia delle misure intraprese per ripristinare il buono stato del corpo idrico. La riduzione delle frequenze del monitoraggio non è prevista per i corpi idrici destinati alla produzione di acqua potabile. Fermo restando i contenuti di cui all'allegato 4, nei Piani di gestione e nei Piani di tutela delle acque sono altresì inserite le informazioni relative alla riduzione delle frequenze del monitoraggio operativo.”;

i) alla nota 2 alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza è aggiunto il seguente periodo: “Se non altrimenti specificato lo standard di qualità ambientale si applica alla concentrazione totale di tutti gli isomeri.”;

l) la nota 10 della tabella 1/A della lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza è soppressa.».

Art. 2.

Abrogazioni

1. All'allegato al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 18 settembre 2002, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 18 ottobre 2002, alla parte B (scarichi industriali e da insediamenti produttivi), parte prima del settore 2 (Disciplina degli scarichi), le schede con numerazione da 7 a 26 sono abrogate.

2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 novembre 2003, n. 367, è abrogato.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

2. Le autorità pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell'ambito delle proprie attività istituzionali ed utilizzando a tali fini le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:

a) le autorità di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, provvedono all'aggiornamento dei piani di gestione previsti all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. A tale fine dette autorità svolgono funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici;

b) le autorità di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e le regioni, ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, provvedono all'adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. Ai fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al predetto decreto legislativo n. 49 del 2010, le autorità di bacino di rilievo nazionale svolgono la funzione di coordinamento nell'ambito del distretto idrografico di appartenenza.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), nel caso di distretti nei quali non è presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni.

3. L'approvazione di atti di rilevanza distrettuale è effettuata dai comitati istituzionali e tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico a cui gli atti si riferiscono se non già rappresentate nei medesimi comitati.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

FAZIO, *Ministro della salute*

GALAN, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE)

Note alle premesse.

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2008/105/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 24 dicembre 2008, n. L 348.

— La direttiva 2009/90/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 1 agosto 2009, n. L 201.

— Il testo degli articoli 1 e 3 e dell'allegato B della legge 4 giugno 2010, n. 96 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2009).» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recitano:

«Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.



7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 3.

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.»

«ALLEGATO B
(Art. 1, commi 1 e 3)

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);

2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata);

2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;

2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale;

2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione;

2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio;

2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contro-misure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;


2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE;

2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso;

2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione);



2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione;

2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;

2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;

2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;

2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione;

2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (Versione codificata);

2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo;

2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;

2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;


2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione);

2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solubilità II) (rifusione);

2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Versione codificata);

2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti;



2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE.”

— La decisione 2455/01/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 15 dicembre 2001, n. L 331.

— Il testo della parte terza, dell'allegato 1 e dell'allegato 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, S.O. così recitano:

«Parte terza

Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche

Sezione I

NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Capo II

COMPETENZE

TITOLO II

I DISTRETTI IDROGRAFICI, GLI STRUMENTI,
GLI INTERVENTI

Capo I

DISTRETTI IDROGRAFICI

Capo II

GLI STRUMENTI

Capo III

GLI INTERVENTI

Sezione II

TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

TITOLO II

OBIETTIVI DI QUALITÀ

Capo I

OBIETTIVO DI QUALITÀ AMBIENTALE E OBIETTIVO DI QUALITÀ
PER SPECIFICA DESTINAZIONE

Capo II

ACQUE A SPECIFICA DESTINAZIONE

TITOLO III

TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Capo I

AREE RICHIEDENTI SPECIFICHE MISURE DI PREVENZIONE
DALL'INQUINAMENTO E DI RISANAMENTO

Capo II

TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA E RISPARMIO IDRICO

Capo III

TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Capo IV

ULTERIORI MISURE PER LA TUTELA DEI CORPI IDRICI

TITOLO IV

STRUMENTI DI TUTELA

Capo I

PIANI DI GESTIONE E PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE

Capo II

AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI

Capo III

CONTROLLO DEGLI SCARICHI

TITOLO V

SANZIONI

Capo I

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Capo II

SANZIONI PENALI

Sezione III

GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

TITOLO II

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TITOLO III

VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE

TITOLO IV

USI PRODUTTIVI DELLE RISORSE IDRICHE

Sezione IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI».


«Allegati alla parte III

ALLEGATO 1

*Monitoraggio e classificazione delle acque
in funzione degli obiettivi di qualità ambientale*

ALLEGATO 3

*Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici
e analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica».*



— Il testo del comma 1 dell'art. 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2008, n. 304, così recita:

«Art. 1 (*Autorità di bacino di rilievo nazionale*). — 1. Il comma 2-bis dell'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'art. 63 del presente decreto.”».

— Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 2009 n. 30 (Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 2009, n. 79, così recita:

«Art. 9 (*Modifiche alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni*). — 1. Alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere *i*, *aa* e *dd* del comma 2 dell'art. 74 sono rispettivamente sostituite dalle lettere *m*, *c* e *d* dell'art. 2 del presente decreto;

b) il punto 1.2 dell'Allegato 1 è sostituito dall'Allegato 1, Parte A, al presente decreto;

c) la lettera B del punto 2 dell'Allegato 1 è sostituita dagli Allegati 3 e 4 al presente decreto;

d) i punti 2.1 e 2.3 del punto 2 dell'Allegato 3 sono sostituiti dall'Allegato 1, Parte B al presente decreto.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 74, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 74 (*Definizioni*). — 1. Ai fini della presente sezione si intende per:

a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;

b) acque ciprinicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci persici e le anguille;

c) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione;

d) acque salmonicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni;

e) estuario: l'area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; in via transitoria tali limiti sono fissati a cinquecento metri dalla linea di costa;

f) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali tale da essere considerate appropriate per l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;

g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

h) “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

i) “acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerata;

l) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo;

m) acque termali: le acque minerali naturali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, utilizzate per le finalità consentite dalla stessa legge;

n) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito fissa;

o) applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali, iniezione, interrimento;

p) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute;

q) autorità d'ambito: la forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato;

r) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato;

s) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;

t) composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello allo stato molecolare gassoso;

u) concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale;

v) effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura;

z) eutrofizzazione: arricchimento delle acque di nutrienti, in particolare modo di composti dell'azoto e/o del fosforo, che provoca una abnorme proliferazione di alghe e/o di forme superiori di vita vegetale, producendo la perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti nell'acqua e della qualità delle acque interessate;


aa) fertilizzante: fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, le sostanze contenenti uno o più composti azotati, compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi, sparse sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione;

bb) fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

cc) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente;

dd) “rete fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;

ee) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;



ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 114;

gg) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

hh) scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;

ii) trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del presente decreto;

ll) trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;

mm) trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

nn) stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

oo) valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante con tenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo; i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;

pp) zone vulnerabili: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.

2. Ai fini della presente sezione si intende inoltre per:

a) acque superficiali: le acque interne ad eccezione di quelle sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;

b) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali;

c) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere parzialmente sotterraneo;

d) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;

e) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzate dai flussi di acqua dolce;

f) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana;

g) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane dall'autorità competente in base alle disposizioni degli articoli 118 e 120;

h) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere;

i) acquifero: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;

l) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere;

m) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;

n) sotto-bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume;

o) distretto idrografico: l'area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici;

p) stato delle acque superficiali: l'espressione complessiva dello stato di un corpo idrico superficiale, determinato dal valore più basso del suo stato ecologico e chimico;


q) buono stato delle acque superficiali: lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale qualora il suo stato, tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno "buono";

r) stato delle acque sotterranee: l'espressione complessiva dello stato di un corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore più basso del suo stato quantitativo e chimico;

s) buono stato delle acque sotterranee: lo stato raggiunto da un corpo idrico sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo quantitativo quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno "buono";

t) stato ecologico: l'espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, classificato a norma dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;

u) buono stato ecologico: lo stato di un corpo idrico superficiale classificato in base all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;



v) buon potenziale ecologico: lo stato di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato, così classificato in base alle disposizioni pertinenti dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;

z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato chimico richiesto per conseguire, entro il 22 dicembre 2015, gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dalla presente sezione ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non superi gli standard di qualità ambientali fissati per le sostanze dell'elenco di priorità di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza;

aa) buono stato chimico: lo stato chimico di un corpo idrico sotterraneo che risponde alle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 ed all'Allegato 3, Parte A;

bb) stato quantitativo: l'espressione del grado in cui un corpo idrico sotterraneo è modificato da estrazioni dirette e indirette;

cc) risorse idriche sotterranee disponibili: il risultato della velocità annua media di ravvenamento globale a lungo termine del corpo idrico sotterraneo meno la velocità annua media a lungo termine del flusso necessario per raggiungere gli obiettivi di qualità ecologica per le acque superficiali connesse, di cui all'art. 76, al fine di evitare un impoverimento significativo dello stato ecologico di tali acque, nonché danni rilevanti agli ecosistemi terrestri connessi;

dd) buono stato quantitativo: stato definito all'Allegato 3, Parte B;

ee) sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe;

ff) sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie: le sostanze individuate con disposizioni comunitarie ai sensi dell'art. 16 della direttiva 2000/60/CE;

gg) inquinante: qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate nell'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto;

hh) immissione diretta nelle acque sotterranee: l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee senza infiltrazione attraverso il suolo o il sottosuolo;

ii) obiettivi ambientali: gli obiettivi fissati dal titolo II della parte terza del presente decreto;

ll) standard di qualità ambientale: la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata per tutelare la salute umana e l'ambiente;

mm) approccio combinato: l'insieme dei controlli, da istituire o realizzare, salvo diversa indicazione delle normative di seguito citate, entro il 22 dicembre 2012, riguardanti tutti gli scarichi nelle acque superficiali, comprendenti i controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili, quelli sui pertinenti valori limite di emissione e, in caso di impatti diffusi, quelli comprendenti, eventualmente, le migliori prassi ambientali; tali controlli sono quelli stabiliti:

1) nel decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

2) nella parte terza del presente decreto in materia di acque reflue urbane, nitrati provenienti da fonti agricole, sostanze che presentano rischi significativi per l'ambiente acquatico o attraverso l'ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di acqua potabile e di scarichi di Hg, Cd, HCH, DDT, PCP, aldrin, dieldrin, endrin, HCB, HCBd, cloroformio, tetracloruro di carbonio, EDC, tricloroetilene, TCB e percloroetilene;

nn) acque destinate al consumo umano: le acque disciplinate dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;

oo) servizi idrici: tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi attività economica:

1) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione di acque superficiali o sotterranee;

2) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali;

pp) utilizzo delle acque: i servizi idrici unitamente agli altri usi risultanti dall'attività conoscitiva di cui all'art. 118 che incidono in modo significativo sullo stato delle acque. Tale nozione si applica ai fini dell'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto;

qq) (abrogata);

rr) controlli delle emissioni: i controlli che comportano una limitazione specifica delle emissioni, ad esempio un valore limite delle emissioni, oppure che definiscono altrimenti limiti o condizioni in merito agli effetti, alla natura o ad altre caratteristiche di un'emissione o condizioni operative che influiscono sulle emissioni;

ss) costi ambientali: i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi e a coloro che usano l'ambiente;

tt) costi della risorsa: i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale;

uu) impianto: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte in uno stabilimento e possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento; nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'impianto si identifica nello stabilimento. Nel caso di attività di cui all'Allegato I del predetto decreto, l'impianto si identifica con il complesso assoggettato alla disciplina della prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento;

uu-bis) limite di rivelabilità: il segnale in uscita o il valore di concentrazione al di sopra del quale si può affermare, con un livello di fiducia dichiarato, che un dato campione è diverso da un bianco che non contiene l'analita;


uu-ter) limite di quantificazione: un multiplo dichiarato del limite di rivelabilità a una concentrazione dell'analita che può ragionevolmente essere determinata con accettabile accuratezza e precisione. Il limite di quantificazione può essere calcolato servendosi di un materiale di riferimento o di un campione adeguato e può essere ottenuto dal punto di taratura più basso sulla curva di taratura, dopo la sottrazione del bianco;

uu-quater) incertezza di misura: un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate;

uu-quinquies) materiale di riferimento: materiale sufficientemente omogeneo e stabile rispetto a proprietà specificate, che si è stabilito essere idonee per un determinato utilizzo in una misurazione o nell'esame di proprietà nominali.»

— Si riporta il testo dell'art. 118, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 118 (Rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica). — 1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di tutela di cui all'art. 121, le regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle



acque, secondo quanto previsto dall'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto. Le risultanze delle attività di cui sopra sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).

2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato 3 alla parte terza del presente decreto e di cui alle disposizioni adottate con apposito decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e sono aggiornati entro il 22 dicembre 2013 e successivamente ogni sei anni.

3. Nell'espletamento dell'attività conoscitiva di cui al comma 1, le regioni sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni già acquisite.».

— Per i riferimenti all'allegato 1 della parte terza si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il decreto ministeriale 6 novembre 2003, n. 367, abrogato dal presente decreto, recava:

«Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.».

Note all'art. 4:

— La direttiva 2000/60/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 22 dicembre 2000, n. L 327.

— La direttiva 2007/60/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 6 novembre 2007, n. L 288.

— Il testo dell'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, citato nelle premesse così recita:

«Art. 63 (*Autorità di bacino distrettuale*). — 1. In ciascun distretto idrografico di cui all'art. 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito Autorità di bacino, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione ed uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.

2. Sono organi dell'Autorità di bacino: la Conferenza istituzionale permanente, il Segretario generale, la Segreteria tecnico-operativa e la Conferenza operativa di servizi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, da emanarsi sentita la Conferenza permanente Stato-regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali, definiti alla data del 31 dicembre 2005, e previa consultazione dei sindacati.

3. Le autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse a far data dal 30 aprile 2006 e le relative funzioni sono esercitate dalle Autorità di bacino distrettuale di cui alla parte terza del presente decreto. Il decreto di cui al comma 2 disciplina il trasferimento di funzioni e regola il periodo transitorio.

4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino vengono adottati in sede di Conferenza istituzionale permanente presieduta e convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio su richiesta del Segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla Conferenza istituzionale permanente partecipano i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, per la funzione pubblica, per i beni e le attività culturali o i Sottosegretari dai medesimi delegati, nonché i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli Assessori dai medesimi delegati, oltre al delegato del Dipartimento della protezione civile. Alle conferenze istituzionali permanenti del distretto idrografico della Sardegna e del distretto idrografico della Sicilia partecipano, oltre ai Presidenti delle rispettive regioni, altri due rappresentanti per ciascuna delle predette regioni, nominati dai Presidenti regionali. La conferenza istituzionale permanente delibera a maggioranza. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

5. La conferenza istituzionale permanente di cui al comma 4:

a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'art. 57;

b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che potrà eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;

c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;

d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino;

e) adotta il Piano di bacino;

f) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici del Piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) nomina il Segretario generale.

6. La Conferenza operativa di servizi è composta dai rappresentanti dei Ministri di cui al comma 4, delle regioni e delle province autonome interessate, nonché da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile; è convocata dal Segretario Generale, che la presiede, e provvede all'attuazione ed esecuzione di quanto disposto ai sensi del comma 5, nonché al compimento degli atti gestionali. La conferenza operativa di servizi delibera a maggioranza.

7. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:

a) all'elaborazione del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65;

b) ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi comunitari, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche;

c) all'elaborazione, secondo le specifiche tecniche che figurano negli allegati alla parte terza del presente decreto, di un'analisi delle caratteristiche del distretto, di un esame sull'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, nonché di un'analisi economica dell'utilizzo idrico.

8. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'art. 62, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Isèo e del consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione.».

— La legge 18 maggio 1989 n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 maggio 1989, n. 120, S.O.

— Il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 2010, n. 77.

10G0244



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 dicembre 2010.

Certificazioni da presentare da parte delle comunità montane, per i servizi gestiti in forma associata, per l'anno 2010.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista l'intesa n. 936 del 1° marzo 2006, sancita in sede di Conferenza unificata con la quale sono stati convenuti i nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, dove tra l'altro, all'art. 8, è riservata al ministero dell'interno la gestione delle risorse per l'esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato;

Vista l'ulteriore intesa n. 74 del 29 luglio 2010, con la quale è stato concordato, per l'anno 2010, di fissare nel 6,50% la percentuale riservata al ministero dell'interno, da destinare alla gestione delle risorse per l'esercizio associato di competenza esclusiva dello Stato, da assegnare a cura del ministero stesso;

Considerato che per l'anno 2010, con l'intesa n. 28 del 6 maggio 2010, le regioni: Lazio, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, Calabria e Sardegna sono state individuate quali destinatarie delle rimanenti risorse statali, mentre, ai sensi dell'art. 4 della stessa intesa nei territori delle regioni che non sono individuate nell'anno di riferimento, si applicano, in via sussidiaria, ai sensi dell'art. 7, della citata intesa 936/2006, i criteri contenuti nel decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 1° ottobre 2004, n. 289;

Visto l'art. 2, comma 6, del richiamato decreto ministeriale n. 289/2004, in base al quale le unioni di comuni e le comunità montane trasmettono la richiesta di contributo entro il termine del 30 settembre, dell'anno di prima istituzione delle unioni, di quello di ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi servizi e nell'anno di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di nuovi conferimenti.

Tenuto conto, che ai sensi dell'art. 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, dall'anno 2010 lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'art. 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e dalle altre disposizioni di legge;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 326/2010 con la quale la medesima ha espresso con decisione del 3 novembre 2010 l'illegittimità costituzionale dell'articolo sopracitato, relativamente alla parte: «e dalle altre disposizioni

di legge» riconoscendo così le comunità montane come soggetti destinatari dei fondi statali;

Visto il successivo art. 5 del citato decreto ministeriale n. 289/2004 il quale prevede che le unioni di comuni e le comunità montane che svolgono l'esercizio associato di funzioni comunali trasmettono apposita certificazione relativa alle spese sostenute in relazione ai servizi conferiti in gestione associata, al fine di determinare la quota parte del contributo statale ad esse spettanti;

Considerato, in particolare, che il comma 2 dell'art. 5, del decreto n. 289/2004, demanda ad apposito decreto del ministero dell'interno la definizione dei modelli per le certificazioni, nonché la fissazione dei parametri di misurazione del miglioramento dei servizi;

Visto il comma 5 dell'art. 5, del decreto n. 289/2004, in base al quale la quota di contributo indicata al comma 1 del medesimo art. 5 è rideterminata ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata, attestata dalle unioni di comuni e dalle comunità montane;

Considerato che non sono intervenute modifiche normative concernenti le certificazioni per i servizi gestiti in forma associata da parte delle unioni di comuni e comunità montane;

Decreta:

Art. 1.

Le comunità montane utilizzano i modelli approvati con decreto del Ministro dell'interno 17 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 124 del 30 maggio 2007, ai fini della certificazione relativa ai servizi gestiti in forma associata per l'anno 2010.

Art. 2.


Le comunità montane devono trasmettere i certificati entro il termine del 31 gennaio 2011. Qualora non vi siano modifiche rispetto alla certificazione presentata nel 2009 gli enti devono inviare una nota di conferma dei servizi associati. Sono ritenuti validi solo gli atti trasmessi per posta, al tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2010

Il direttore centrale: VERDE

10A15290



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 dicembre 2010.

Differimento dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto n. 593/2000, che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca e per assegni di ricerca;

Viste, in particolare, le modalità, disciplinate dal predetto art. 14, per la selezione delle domande e le relative attività di controllo e monitoraggio;

Visto il decreto ministeriale n. 347/Ric. del 14 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2003 che prevedeva a decorrere dall'anno 2003 la trasmissione delle domande di cui al citato art. 14, decreto ministeriale n. 593/2000 attraverso il sistema telematico Sirio dal 5 maggio al 30 settembre di ciascun anno;

Visto il decreto ministeriale n. 372/Ric. del 25 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2004 che modifica l'orario di apertura del bando, dalle ore 10.00 del 5 maggio, per consentire una migliore ricezione delle domande e per assicurare specifica assistenza da parte del CILEA e dell'Ufficio del MIUR competente;

Vista l'istituzione del Gruppo di Lavoro, previsto dal decreto n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, composto da esperti sia di natura tecnico-scientifica sia di natura amministrativo-contabile, con finalità di supporto alle attività ministeriali di selezione, controllo e monitoraggio previste dal richiamato art. 14 del decreto Ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Vista la Circolare Ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005 recante: «Specificazione delle modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000».

Visto il decreto ministeriale prot. Gab/4 del 2 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01» che stabilisce il differimento dei termini di trasmissione delle domande dal 15 al 30 settembre di ciascun anno;

Considerate le attività di perfezionamento compiute quanto alle procedure di valutazione, monitoraggio e accertamento, anche attraverso ispezioni in loco dei progetti presentati ai sensi dell'art. 14 nelle annualità precedenti;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento dell'Albo dei Laboratori di cui all'art. 14 commi 9-15 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Decreta:

Art. 1.

1.1. Le domande per l'ottenimento delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, in relazione alle attività svolte nell'anno 2010, dovranno essere presentate dalle ore 10.00 del 21 dicembre 2010 alle ore 10.00 del 28 dicembre 2010.

1.2. Non sarà ammessa la presentazione di più domande per la stessa commessa o contratto per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 593/2000, pena l'esclusione.

1.3. Restano ferme le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2004.

Roma, 14 dicembre 2010

Il Ministro: GELMINI

10A15240

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 28 ottobre 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «Direkta S.r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera a) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;



Viste le istanze 21 luglio 2010 prot. m. dg DAG 21 luglio 2010 n. 99510.E, 22 luglio 2010 prot. m. dg DAG 26 luglio 2010 n. 101567.E e 27 ottobre 2010 con le quali la dott.ssa Delli Carri Maria Rosaria, nata a Benevento l'8 ottobre 1943, in qualità di legale rappresentante della società «Direkta S.r.l.», con sede legale in Roma, piazza Istria n. 3, codice fiscale n. e P.IVA 05626491004, ha attestato il possesso dei requisiti per (ottenere l'accreditamento della società tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della società «Direkta S.r.l.» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di due sedi idonee allo svolgimento dell'attività site in: Roma, via Marsala n. 42 (presso Istituto Salesiano), Milano, via Vitruvio n. 41 (presso Istituto Lasalliano);

che i formatori nelle persone di:

prof. Cesaratto Sergio, nato a Roma il 4 agosto 1955;

prof. Scaccia Gino, nato a Frosinone il 18 dicembre 1969;

prof. Tiscini Roberta, nata a Roma 29 marzo 1972,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera a) e 10 comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone:

L'accreditamento della società «Direkta S.r.l.», con sede legale in Roma, piazza Istria n. 3, codice fiscale n. e P.IVA n. 05626491004, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera A) e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 28 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A14537

PROVVEDIMENTO 28 ottobre 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione «Consilium Iustitiae», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera a) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 10 giugno 2010, prot.m.dg DAG 10 agosto 2010 n. 0107567.E, con la quale la dott.ssa Fabiana Pinti, nata a Napoli il 12 ottobre 1980, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «Consilium Iustitiae», con sede legale in Marano di Napoli, via A. Gramsci n. 16, codice fiscale n. e P. I.V.A. 95134330638, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento dell'associazione tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante dell'associazione «Consilium Iustitiae», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in: Marano di Napoli via A. Gramsci n. 16;

che i tre formatori nelle persone di:

dott. Bugiolacchi Leonardo, nato a Roma il 2 gennaio 1967;

dott. Capuano Lucio, nato a Napoli il 21 marzo 1939;

dott. Romano Biagio, nato a Lucera il 17 agosto 1960,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera a) e 10 comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone:

L'accreditamento dell'associazione «Consilium Iustitiae», con sede legale in Marano di Napoli, via A. Gramsci n. 16, codice fiscale n. e P. I.V.A. 95134330638, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera A) e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.


L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 28 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10E14536



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 novembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Couraze 200 SL».

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della G.U. n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 28 settembre 2009 dall'impresa Cheminova Agro Italia Srl con sede legale in Bergamo, Via Fratelli Bronzetti, 32/28 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto

fitosanitario denominato Couraze 200 SL, contenente la sostanza attiva imidacloprid, uguale al prodotto di riferimento denominato Warrant 200 SL registrato al n. 13370 con D.D. in data 16 giugno 2009 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Warrant 200 SL;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 16 giugno 2019 data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli adeguamenti e gli adempimenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, per il prodotto fitosanitario di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 16 giugno 2019 l'Impresa Cheminova Agro Italia Srl, con sede legale in Bergamo, Via Fratelli Bronzetti, 32/28, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Couraze 200 SL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adeguamenti e gli adempimenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, per il prodotto fitosanitario di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 10-25-50-100-250-500 e L 1-5-10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dagli stabilimenti esteri delle imprese:

Cheminova A/S – Thyboronvej 78 – DK 7673 Harbo-re (Danimarca);

Stahler TEC Deutschland GmbH & Co. KG, Stader El- bstrabe 26-28 D-21683 Stade (Germania)

Phyteurop S.A. 53, Rue Raspail, 92594 Levallois-Per- ret Cedex, (Francia).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14864.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO



ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Couraze 200 SL

Insetticida-aficida sistemico
CONCENTRATO SOLUBILE

COMPOSIZIONE

IMIDACLOPRID puro 9, 17,1 (200 g/L)
Coformulanti q.b. a g. 100

Partita n.

**ATTENZIONE:
MANIPOLARE
CON PRUDENZA**

Contenuto:
mL 10-25-50-100-250-
500 Litri 1-5-10

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl

Via F.lli Bronzetti 32/28 - 24124 Bergamo

- Tel 035 79904468

Stabilimento di produzione:

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini (Danimarca)
mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI/SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api. Non effettuare i trattamenti né in fioritura né in immediata prefioritura (almeno 10 giorni prima). Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto.

PER VALUTARE GLI ARTROPODI UTILI RISPETTARE UNA FASCIA DI SICUREZZA NON TRATTATA DI 5m E APPLICARE IL PRODOTTO CON MEZZI MECCANICI CHE RIDUCANO LA DERIVA MINIMA DEL 75%.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida sistemico che possiede le seguenti caratteristiche: polivalenza d'azione sui parassiti sotto elencati, buona efficacia immediata e prolungata durata d'azione. Agisce per contatto ed ingestione, protegge anche la vegetazione che si sviluppa dopo l'applicazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Pomacee (melo, pero): contro afidi (*Dysaphis plantaginea*, *Dysaphis pyri*, *Aphis gossypii*, *Aphis pomi*) ed erisomata (*Eriozoma lanigerum*), cicaline (*Empoasca flavescens*), microlepidotteri minatori (*Leucophaea scitella*, *Phylloperlyta lithocallidis*), biancarella (*Lyonella clerella*), psilla del melo (*Cacopsylla* spp.), tentredine del pero (*Hoplocampa* spp.); 50 ml/litri d'acqua. Il trattamento contro i microlepidotteri deve essere posizionato al momento del massimo sterialamento.
Drupacee (pesco, nettarino, susino, ciliegio, albicocco) e mandorle: contro afidi (*Myzus persicae*, *Myzus cerasi*, *Brachycaudus schwarzi*, *Phylloxera* sp.) con trattamento a rotura gemme-bottoni rosa o in vegetazione: 50 ml/litri d'acqua. Il prodotto è efficace anche sui microlepidotteri (*Phylloperlyta* spp.), contro la tentredine del susino (*Hoplocampa brevis*), cimicetta del mandorlo (*Monastiera unicosciata*), metcalfa (*Metcalfa pruinosa*) e Cicaline (*Empoasca* spp.); 50 ml/litri d'acqua.
Aziundi (arancio, clementino, mandarino, limone): contro afidi (*Aphis gossypii*, *Aphis citricola*, *Myzus persicae*, *Toxoptera aurantii*); 50 ml/litri d'acqua. Contro aleurodidi (es. *Aleurothrixus floccosus*, *Dialeurodes citri*, ecc.), minatrice serpentina delle foglie (*Phylloxera citrella*); 75 ml/litri d'acqua.
Vite (in vivatio): Contro cicaline (*Empoasca vitis* (= *flavescens*), *Scafoius titanus*), metcalfa (*Metcalfa pruinosa*), fillossera (*Viteus vitifoliae*) 50 ml/litri d'acqua.

Orticole:
- pomodoro, melanzana, peperone: contro afidi (*Aphis gossypii*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*, *Aulacorthum solani*); 50 ml/litri d'acqua. Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*) e dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*); 75 ml/litri d'acqua. Su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1,0 litro per ha di prodotto.
- zuccino, cetriolo, melone, melone; contro afidi (*Aphis gossypii*, *Myzus persicae*, ecc.); 50 ml/litri d'acqua. Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*) 75 ml/litri d'acqua. Su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1,0 litro per ha di prodotto.

Reg. 790/2009

- lattughe e simili (crescione o beccalunga, dolcetta, lattuga, scarola/indivia, rucola, foglie e steli di brassica, altri tra cui cicorie/radicchi, dente di leone, valerianella) contro afidi (*Nasonovia ribesnigri*, *Aphis gossypii*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*) 50 ml/litri d'acqua.
- fagiolo, fagiolino; contro afidi (*Aphis acanthi*, *Aphis craccivora*, *Aphis fabae*) 50 ml/litri d'acqua.
- cavolfiore, broccolo; contro afidi (*Brevicoryne brassicae*, *Myzus persicae*) 50 ml/litri d'acqua.
- patata; contro afidi (*Aphis gossypii*, *Aphis nasturtii*, *Aphis fabae*, *Aulacorthum solani*, *Myzus persicae*, *Macrosiphum euphorbiae*); 50 ml/litri d'acqua. Contro dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*); 75 ml/litri d'acqua.
- carciofo; contro afidi (*Anuraphis helichrysi*, *Brachycaudus cardui*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*) 50 ml/litri d'acqua.
Frugali: trattamento per irrigazione contro afidi (*Chaetosiphon fragaefolii*) e aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum*) distribuendo 0,75 litri per ettaro di prodotto.
Erba medica: contro afidi (*Aphis craccivora*, *Aphis fabae*, *Acyrtosiphon onobrychidis-pisum*) 50 ml/litri d'acqua. Trattare subito dopo lo sfalcio e non applicare su colture destinate alla produzione di seme.
Tabacco: contro afidi (*Myzus nicotianae*, *Myzus persicae*) e alitta (*Epitrix hirtipennis*); 50 ml/litri. Su questa coltura è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1,0 litro per Ha di prodotto.

Le dosi riportate si intendono per irroratrici a volume normale.
Fiorali ed ornamentali: contro afidi (es. *Aphis gossypii*, *Macrosiphonia chrysanthemi*, *Macrosiphum rosae*) e *Metcalfa pruinosa*; 50 ml/litri d'acqua. Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*); 75 ml/litri d'acqua. Su floreali ed ornamentali coltivate in vaso è possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante.

MODALITÀ DI IMPIEGO: effettuare al massimo un trattamento l'anno.
Nei trattamenti per irrorazione, le dosi riportate si riferiscono ad applicazioni a volume normale. Nel caso di trattamenti a volume ridotto adeguare proporzionalmente la concentrazione al fine di mantenere costante la dose di formulato impiegata per ettaro. Nei trattamenti per irrigazione procedere distribuendo circa il 50% del volume di acqua prima dell'applicazione del prodotto; successivamente distribuire più o meno un 30% disciogliendovi il prodotto ed infine applicare il restante 20% dell'acqua di irrigazione. Aggiungere il Couraze 200 SL direttamente nella bolle di irrorazione. Nelle applicazioni su pomacee allo stadio di "orecchiette di topo" e su drupacee a "rottura gemme-bottoni rosa", l'aggiunta di olio minerale o vegetale può migliorare l'efficacia insetticida di Couraze 200 SL.

COMPATIBILITÀ: Couraze 200 SL è miscibile con i preparati contenenti olio di origine minerale e vegetale. **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti: 3 giorni per carciofo, lattughe e simili, fagiolo, fagiolino, cetriolo (in serra) e zuccino (in campo); 7 giorni per pomodoro, peperone, melanzana, coccomero, melone, cetriolo (in campo) e zuccino (in campo); 14 giorni per agrumi, patata e tabacco, mandorlo, vite, cavolfiore, broccolo ed erba medica; 21 giorni per pesco, nettarino, susino, ciliegio, 28 giorni per melo, 35 giorni per albicocco, 50 giorni per pero prima del raccolto.

ATTENZIONE


Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RUTILIZZATO
CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO

6 NOV. 2010

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del



ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

Couraze 200 SL**Insetticida-aficida sistemico
CONCENTRATO SOLUBILE**

COURAZE 200 SL Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione

IMIDACLOPRID puro	g. 17,1 (200 g/L)
Coformulanti q.b. a	g. 100

Partita n.

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA
--

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl

Via F.lli Bronzetti 32/28 – 24124 Bergamo

- tel 035 19904468

Stabilimento di produzione:

CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 76-78 DK 7673 Harboøre (Danimarca)

Contenuto: mL 10-25-50-100

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE
DISPERSO NELL'AMBIENTE


Reg. 790/2009

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

E' 8 NOV 2010



10A14793



DECRETO 22 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Banto Cristian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Banto Cristian, cittadino romeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Petrosani nell'anno 1995, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Petrosani nell'anno 1995 dal sig. Banto Cristian, nato a Petrosani (Romania) il 31/05/1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Banto Cristian è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14733

DECRETO 30 novembre 2010.

Sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio ed all'impiego di alcuni prodotti fitosanitari Basta a base della sostanza attiva glufosinate ammonio, registrati a nome dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto, in particolare, il comma 1, lettera b) dell'art. 4 della citata direttiva 91/414/CEE, che stabilisce che un



prodotto può essere autorizzato solo se, tra l'altro, non produce effetti nocivi in maniera diretta o indiretta sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto altresì che il citato regolamento (CE) n. 790/2009 ha attuato la direttiva 2009/2/CE del 15 gennaio 2009 recante il trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio secondo la quale alla sostanza attiva glufosinate ammonio è attribuita la categoria 2 di tossicità per la riproduzione con la frase di rischio R60;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari di cui all'allegato al presente decreto sono stati autorizzati per essere immessi in commercio;

Visto l'art. 11 della direttiva 91/414/CEE, secondo il quale uno Stato membro può limitare o proibire provvisoriamente l'uso e la vendita nel proprio territorio di un prodotto fitosanitario da esso autorizzato se ha motivo valido per ritenere che tale prodotto costituisca un rischio per la salute umana o degli animali o per l'ambiente;

Visto l'art. 7 del regolamento (CE) 178/2002 che definisce il principio di precauzione secondo il quale, in situazioni di incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire l'elevato livello di tutela della salute che la Comunità persegue;

Visto il parere del 28 aprile 2004 della Commissione consultiva, che ha ribadito il principio di non ammettere in commercio prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive di categoria 1 o 2 di cancerogenesi, mutagenesi e di tossicità per la riproduzione;

Acquisito il parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanità in data 27 settembre 2010, in merito alla riclassificazione dei prodotti fitosanitari in applicazione al Regolamento 790/2009, secondo il quale i prodotti fitosanitari riportati nell'elenco allegato al presente decreto, contengono la sostanza attiva glufosinate ammonio classificata in categoria 2 di tossicità per la riproduzione e ne seguono la classificazione;

Considerato che tale classificazione dei prodotti fitosanitari richiede una più approfondita valutazione dei rischi connessi all'esposizione dell'uomo, degli animali e dell'ambiente alla sostanza attiva glufosinate ammonio;

Vista la nota del 28 settembre 2010, con la quale questa Amministrazione ha notificato all'Impresa Bayer CropScience Srl i pareri espressi dall'Istituto Superiore di Sanità in merito alla classificazione ai sensi del regola-

mento 790/2009 dei prodotti fitosanitari di cui la stessa è titolare, tra i quali figurano anche quelli classificati di categoria 2 di tossicità per la riproduzione;

Viste le controdeduzioni presentate in data 18 novembre 2010 dall'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, V.le Certosa n. 130, relative alla richiesta di revisione del parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanità in merito alla riclassificazione dei prodotti fitosanitari contenenti glufosinate ammonio;

Acquisito l'ulteriore parere pervenuto in data 26 novembre 2010 dall'Istituto Superiore di Sanità che, a seguito dell'esame degli studi presentati dall'impresa Bayer CropScience Srl ha ritenuto gli stessi non rilevanti ai fini della classificazione sia della sostanza attiva che del prodotto, e ha confermato il parere già espresso, ritenendo, altresì, che l'unico studio che affronta il problema dell'esposizione professionale alla suddetta sostanza attiva non consente di escludere una esposizione «non trascurabile» per gli operatori né di identificare l'utilizzo come un «sistema chiuso»;

Tenuto conto, altresì, che nel medesimo parere viene sottolineata la necessità di integrare detta valutazione dell'esposizione professionale al glufosinate ammonio con la valutazione del rischio per le altre categorie potenzialmente esposte (consumatori astanti) nonché per l'ambiente e per le specie non bersaglio;

Tenuto conto che tutte le suddette valutazioni costituiscono parte del più complessivo esame non ancora concluso, dei dossiers conformi all'Allegato III del decreto legislativo DL.vo 194/95, relativi ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del medesimo decreto che si concluderà entro il 30 settembre 2011;

Ritenuto di dare applicazione al citato principio di precauzione attraverso l'adozione di misure provvisorie che consentano di raggiungere un elevato livello di tutela della salute;

Ritenuto pertanto di dover sospendere, in via cautelativa, l'immissione in commercio e l'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glufosinate d'ammonio, tossica per la riproduzione di categoria 2, fino alla conclusione del suddetto esame dei dossiers di Allegato III, che terminerà il 30 settembre 2011;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego di tutti i prodotti fitosanitari, indicati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva glufosinate ammonio sono sospese fino al 30 settembre 2011.

L'Impresa è tenuta ad adottare nei confronti dei rivenditori e utilizzatori ogni iniziativa idonea ad assicurare una corretta informazione in merito al presente provvedimento.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 novembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glufosinate ammonio di cui viene sospesa l'autorizzazione al commercio e all'impiego.

Numero di registrazione	Prodotto fitosanitario	Data di registrazione	Impresa
007989	BASTA	25/10/1991	Bayer Crop-science Srl
008117	BASTA 200	09/11/1992	Bayer Crop-science Srl
13050	BASTA 45	25/5/2009	Bayer Crop-science Srl
13146	FINALE	26/03/2009	Bayer Crop-science Srl

10A15238

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 novembre 2010.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di L'Aquila.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
L'AQUILA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» e specificatamente l'art. 44 che disciplina la composizione dei comitati provinciali;

Visto il decreto del direttore della direzione provinciale di L'Aquila n. 969 del 28 agosto 2006 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di L'Aquila;

Vista la legge n. 122/2010 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» e specificatamente l'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 che dispone la riduzione del numero dei componenti i comitati previsti dagli articoli 42 e 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in misura non inferiore al trenta per cento;

Vista la nota prot. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010, di visione I del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sui criteri da adottare per operare la suddetta riduzione;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14/1995 dell'11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31/1989 del 14 aprile 1989 contenente istruzioni per la costituzione dei comitati provinciali I.N.P.S. di cui alla succitata legge n. 88/1989;

Vista la nota della Camera di commercio industria artigianato di L'Aquila, con la quale sono stati forniti i dati relativi alle attività economiche produttive suddivise per classi di addetti nella provincia di L'Aquila;

Tenuto, altresì, conto ai fini della stessa rappresentatività, dei dati forniti dalle organizzazioni interessate sulla attuale consistenza numerica dei lavoratori aderenti, su quella delle aziende associate e sulla entità dei lavoratori dipendenti delle stesse, nonché sulle strutture organizzative di cui le organizzazioni si avvalgono nello svolgimento delle loro attività;

Esperiti gli accertamenti istruttori previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Preso atto che nella riunione convocata - come previsto dall'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 - si è dato conto delle richieste di dati inviate dalla direzione provinciale del lavoro e, dalle risposte pervenute, si è proceduto ad una prima indicazione circa gli esiti della fase istruttoria e le parti sociali hanno esposto le loro osservazioni;

Considerato che i criteri per la valutazione del grado di rappresentatività sono in concorso fra di loro e sono riferiti alla consistenza numerica dei soggetti rappresentati, alla partecipazione ai fini della formazione e stipula di contratti collettivi di lavoro, alla partecipazione ai fini della formazione e stipula di contratti collettivi di lavoro, alla partecipazione e risoluzione di vertenze di lavoro individuali, plurime e collettive, alla rilevanza degli insediamenti produttivi e alla complessità e diffusione delle strutture organizzative;


Accertato che dalla valutazione comparativa - condotta alla stregua dei suddetti parametri riconosciuti idonei e necessari per la determinazione della rappresentatività di una associazione sindacale - le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative con riferimento ai settori sopraindicati sono risultate essere, rispetto alle concorrenti in ambito provinciale:

per i datori di lavoro l'associazione Confindustria e l'UPA Confagricoltura;

per i lavoratori autonomi la Confcommercio e la Confesercenti;

per i lavoratori dipendenti CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL, CIDA;

Preso atto delle designazioni effettuate dalle predette organizzazioni;



Decreta:

È ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di L'Aquila, così composto:

Componenti di diritto:

- 1) il direttore della direzione provinciale del lavoro di L'Aquila;
- 2) il direttore della direzione provinciale del tesoro di L'Aquila;
- 3) il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di L'Aquila;

Componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

- 1) Antonio Tarquinio Mango, designato CGIL;
- 2) Daniele Selli, designato CGIL;
- 3) Anna Fiorentini, designata CISL;
- 4) Simone Tempesta, designato UIL;
- 5) Atanasio Leonetti Frontera, designato UGL;
- 6) Rolando Tiberti, designato CISAL;
- 7) Manlio Iarossi, designato CIDA;

Componenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

- 1) Ambrogio De Biase, in rappresentanza di Confindustria;
- 2) Franco Ferroni, in rappresentanza di UPA Confagricoltura;

Componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

- 1) Angelo Antonio Liberati, in rappresentanza di Confcommercio;
- 2) Carlo Rossi, in rappresentanza di Confesercenti.

Il comitato, così composto, avrà durata di quattro anni, come previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e dell'art. 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444.

Il direttore provinciale dell'I.N.P.S. di L'Aquila è incaricato dell'esecuzione del Provvedimento. Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al T.A.R. dell'Abruzzo entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 35, quarto comma, del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970.

L'Aquila, 16 novembre 2010

Il direttore, ad interim: DI MUZIO

10A14935

DECRETO 16 novembre 2010.

Nomina di alcuni rappresentanti delle speciali commissioni lavoratori autonomi esercenti attività commerciali, artigianato, coltivatori diretti, coloni e mezzadri nel Comitato provinciale INPS di L'Aquila.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
L'AQUILA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» ed in particolare il comma 3 dell'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni relativo ai lavoratori autonomi coltivatori diretti, coloni e mezzadria, artigiani, ed esercenti attività commerciali, nonché la composizione delle tre speciali commissioni preposte ad assumere le decisioni in merito ai relativi ricorsi;

Visto il decreto n. 39/2010 in data odierna, con cui si è provveduto alla ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di L'Aquila;

Accertata, nel corso del procedimento per la costituzione dell'attuale comitato I.N.P.S. sopra richiamato, la maggior rappresentatività in ambito provinciale delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori autonomi;

Preso atto delle designazioni effettuate dalle predette organizzazioni su richiesta di questa direzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti della speciale commissione lavoratori autonomi esercenti attività commerciali, oltre che i membri di diritto individuati dalla legge stessa, i signori:

1. Liberati Angelo Antonio - designato da Confcommercio della Provincia dell'Aquila;
2. Del Prete Francesco - designato da Confesercenti Provincia dell'Aquila;
3. Lettere Enrico - designato da Confcommercio della Provincia dell'Aquila.

La commissione è presieduta dal rappresentante degli esercenti attività commerciali (Confcommercio) in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di L'Aquila.

Art. 2.

Sono nominati rappresentanti della speciale commissione lavoratori autonomi dell'artigianato, oltre che i membri di diritto individuati dalla legge stessa, i signori:

1. Rossi Carlo - designato da Confesercenti della Provincia dell'Aquila;
2. Ciano Angelo - designato da Confartigianato della Provincia dell'Aquila;
3. Del Re Agostino - designato da CNA Conf. nazionale dell'artigianato Provincia dell'Aquila.

La commissione è presieduta dal rappresentante dei Confesercenti, associazione di categoria risultata esse-



re maggiormente rappresentativa in ambito provinciale considerate l'attuale consistenza numerica dei lavoratori aderenti, il numero delle aziende associate e l'entità dei lavoratori dipendenti delle stesse, nonché le strutture organizzative di cui l'organizzazione si avvale nello svolgimento della sua attività.

Art. 3.

Sono nominati rappresentanti della speciale commissione lavoratori autonomi coltivatori diretti, coloni e mezzadri, oltre che i membri di diritto individuati dalla legge stessa, i signori:

1. Ferroni Franco - designato da Confagricoltura della Provincia dell'Aquila;

2. Melone Gino - designato da Coldiretti Federazione Provinciale di L'Aquila;

3. Torlone Luigi - designato da Cia Confederazione italiana agricoltori dell'Aquila;

La commissione è presieduta dal rappresentante dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (Confagricoltura) in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di L'Aquila.

Le nomine effettuate con il presente decreto, hanno medesima durata del comitato provinciale di cui alle premesse.

Il direttore provinciale dell'INPS di L'Aquila è incaricato dell'esecuzione del provvedimento. Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al T.A.R. dell'Abruzzo entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, art. 35, quarto comma.

L'Aquila, 16 novembre 2010

Il direttore, ad interim: DI MUZIO

10A14936

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 ottobre 2010.

Modifica degli allegati XVI e XVII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali., in recepimento della direttiva 2008/61/CE.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Vista la direttiva n. 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;

Considerata la necessità di recepire la direttiva n. 2008/61/CE della Commissione, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 214/05;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale espresso nella seduta del 27 e 28 maggio 2010;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 7 ottobre 2010;

Decreta:

Articolo unico

1. Gli allegati XVI e XVII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono così di seguito modificati:

a) Nell'allegato XVI, le parole «direttiva 95/44/CE» sono sostituite dalle parole «direttiva 2008/61/CE»;


b) Nell'allegato XVII, parte A, sezione II, le parole «direttiva 77/93/CEE» sono sostituite dalle parole «direttiva 2000/29/CE»;

c) Nell'allegato XVII, parte A, è aggiunta la seguente sezione IV:

Sezione IV: Vegetali delle specie stolonifere o tuberifere di *Solanum L.* o relativi ibridi, destinati alla piantagione

1. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR.

2. Dopo le terapie di cui al punto 1, ogni unità del materiale vegetale è sottoposta a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da immettere ufficialmente in circolazione deve essere conservato in condizioni atte a favorire il normale ciclo vegetativo e sottoposto ad esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi, compresi tutti gli organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 2000/29/CE e il potato yellow vein disease, all'arrivo e successivamente ad intervalli regolari fino alla senescenza.



3. Per le procedure d'indexaggio di cui al punto 2 occorre seguire le disposizioni tecniche illustrate al punto 5, per poter individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

batteri:

a) *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.;

b) *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.,

virus e viroidi:

a) andean potato latent virus;

b) potato black ringspot virus;

c) potato spindle tuber viroid;

d) potato yellowing alphavirus;

e) potato virus T;

f) andean potato mottle virus;

g) virus comuni della patata, A, M, S, V, X e Y (compresi Yo, Yn e Yc) e potato leaf roll virus.

Nel caso di veri tuberi seme di patate, tuttavia, le procedure di indexaggio debbono essere effettuate in modo tale da individuare perlomeno i virus e gli organismi simili ai virus di cui alle precedenti lettere da a) a e).

4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2 e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e, se del caso, di un esame inteso a determinare, con la maggior esattezza possibile, l'identità degli organismi nocivi che provocano detti segni e sintomi.

5. Le disposizioni tecniche di cui al punto 3 sono le seguenti:

per i batteri:

1) per i tuberi, esaminare l'ombelico di ogni tubero. Il campione standard è di 200 tuberi, ma la procedura può essere utilizzata anche per campioni inferiori a 200 tuberi;

2) per le piante e le talee, comprese le micropiante, esaminare le parti inferiori dello stelo e, se necessario, le radici di ogni unità del materiale vegetale;

3) si raccomanda di esaminare la progenie dei tuberi oppure, per le specie non tuberifere, la base dello stelo durante il normale ciclo vegetativo successivo all'esame di cui ai punti 1 e 2;

4) per il materiale di cui al punto 1, il metodo per l'individuazione di *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. ssp. *Sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. è il metodo comunitario stabilito nell'allegato I della direttiva 93/85/CEE del Consiglio (1). Per il materiale di cui al punto 2, può essere applicato tale metodo;

5) per il materiale di cui al punto 1, il metodo per l'individuazione di *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. è lo schema di esame contenuto nell'allegato II della direttiva 98/57/CE (2). Per il materiale di cui al punto 2 può essere applicato tale metodo;

per i virus e i viroidi diversi dal potato spindle tuber viroid:

1) l'esame minimo per il materiale vegetativo (tuberi, piantine e talee, comprese micropiante) consiste in un esame sierologico realizzato al momento o in prossimità della fioritura per ciascuno degli organismi nocivi

specificatamente elencati diversi dal potato spindle tuber viroid, seguito da un esame biologico del materiale che ha dato esito negativo all'esame sierologico. Per il virus dell'accartocciamento debbono essere effettuate due prove sierologiche;

2) l'esame minimo per i veri tuberi seme consiste in un esame sierologico o in un esame biologico, qualora il primo non sia disponibile. Si raccomanda vivamente di sottoporre nuovamente ad un esame una certa percentuale di campioni che hanno dato esito negativo e di ricorrere ad un altro metodo per i casi dubbi;

3) gli esami sierologici e biologici di cui ai punti 1 e 2 vanno effettuati su vegetali coltivati in serra, dai quali sono stati prelevati campioni in almeno due punti di ciascuno stelo, compresa una giovane foglia completamente formata all'apice di ogni stelo e una foglia più vecchia situata circa a metà; occorre prelevare campioni da ogni stelo, vista la possibilità di infezioni non sistematiche. Per l'esame sierologico non vanno messe insieme le foglioline di piante diverse, tranne qualora il rapporto di composizione del campione sia stato convalidato per il metodo in questione; le foglioline di ogni stelo possono essere tuttavia raggruppate per costituire il campione di un singolo vegetale. Nel caso dell'esame biologico si possono mettere insieme fino a cinque vegetali inoculando un numero minimo identico di vegetali indicatori;

4) i vegetali indicatori da utilizzare per l'esame biologico di cui ai punti 1 e 2 sono quelli elencati dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP) oppure altri vegetali indicatori ufficialmente approvati che hanno dimostrato di poter individuare i virus;

5) solamente il materiale che è stato direttamente esaminato può uscire dalla quarantena. Qualora sia stato fatto un indexaggio degli occhi, può uscire dalla quarantena solamente la progenie dell'occhio esaminato. Il tubero non può essere messo in circolazione a causa dei possibili problemi dovuti ad un'infezione non sistemica;

potato spindle tuber viroid:

1) per tutto il materiale vegetale gli esami debbono avvenire su vegetali coltivati in serra, non appena hanno raggiunto il pieno sviluppo, ma prima della fioritura e della produzione di polline. Gli esami su germogli di tuberi/vegetali coltivati in vitro/piccole plantule è considerato esclusivamente come un esame preliminare;

2) i campioni sono prelevati da una fogliolina perfettamente formata all'apice di ogni stelo del vegetale;

3) tutti i materiali da esaminare sono coltivati a temperature non inferiori ai 18 °C e preferibilmente superiori a 20 °C e con un'esposizione alla luce di almeno 16 ore;

4) l'esame avviene con sonde di cDNA o RNA marcate radioattivamente o meno, col metodo return-PAGE (colorazione con argento) o RT-PCR;

5) per le sonde e il metodo return-PAGE il rapporto di composizione massimo del campione è di 5. L'utilizzazione di questo rapporto o di un rapporto superiore dev'essere convalidato.



Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2010

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2010, Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 338.

10A15235

DECRETO 15 novembre 2010.

Modifica del decreto 21 settembre 2010 relativo alla varietà di pomodoro «Rino».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto ministeriale n. 20693 del 21 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 15 ottobre 2010, con il quale, all'articolo unico, si è stabilita, la variazione di denominazione, della varietà di pomodoro identificata con il codice SIAN 2922, da «Rino» a «Erino»;

Ritenuta la necessità, a seguito di verifica, di modificare il citato decreto ministeriale n. 20693 del 21 settembre 2010, specificatamente per la parte relativa al testo dell'articolo unico dove la suddetta varietà è indicata erroneamente con la denominazione «Orfeo» invece di «Rino»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio del 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

L'articolo unico del decreto ministeriale n. 20693 del 21 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 15 ottobre 2010, è modificato come di seguito riportato:

La denominazione della varietà di pomodoro «Rino», è modificata come indicato nella tabella sotto riportata:

Codice SIAN	Specie	Attuale denominazione	Nuova denominazione
2922	Pomodoro	Rino	Erino

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A14577

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 ottobre 2010.


Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Edilizia Casa Bella Società Cooperativa a r.l.», in Adria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2005 con il quale la società cooperativa «Cooperativa Edilizia Casa Bella cooperativa a r.l.» con sede in Adria (Rovigo) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Eugenio Targa ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il fax del 28 agosto 2010 con il quale l'avv. Eugenio Targa rinuncia all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;



Decreta:

Art. 1.

L'avv. Pierluigi Bertani, nato a Bologna l'8 settembre 1942, con studio in Bologna, Strada Maggiore n. 38, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Edilizia Casa Bella società cooperativa a r.l.» con sede in Adria (Rovigo), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 12 aprile 2005, in sostituzione dell'avv. Eugenio Targa, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 ottobre 2010.

Il Ministro: ROMANI

10A14934

DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della «Platano I.T.E.M Società Cooperativa», in Picerno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione datata 8 giugno 2009, effettuata dal revisore incaricato dall'Unione italiana cooperative (UN.I.COOP.) e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Platano I.T.E.M società cooperativa» con sede in Picerno (Potenza), costituita in data 23 luglio 2002, con atto a rogito del notaio dott. Coviello di Potenza, n. REA PZ-115596 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Mario Gucci, nato a Matera il 25 dicembre 1973 e residente a Matera in via Ugo La Malfa, 86, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 ottobre 2010

Il Ministro: ROMANI

10A14937

DECRETO 15 ottobre 2010.

Revoca e sostituzione del commissario liquidatore della soc. coop. «Podgora», in Vibo Valentia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1997 con il quale la cooperativa edilizia «Podgora» con sede in Vibo Valentia è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992 il dott. Bianchi Ilo Ugo Mario ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1999 con il quale il dott. Raffaele Nicola è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Bianchi Ilo Ugo Mario, dimissionario;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2000 con il quale il dott. Pepe Giuseppe è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Raffaele Nicola, dimissionario;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 2000 con il quale la dott.ssa Farina Simonetta è stata nominata commissario liquidatore in sostituzione del dott. Pepe Giuseppe, rinunciario;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 2001 con il quale il dott. Nicola Ermini è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione della dott.ssa Farina Simonetta, rinunciataria;



Considerato che il dott. Nicola Ermini non ha ottemperato a quanto richiesto con diffida del 28 gennaio 2010 e del 31 marzo 2010;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Al dott. Nicola Ermini è revocato l'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Podgora» con sede in Vibo Valentia, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992 con precedente decreto ministeriale 25 giugno 1997.

Art. 2.

Il dott. Gagliardi Michele nato a S. Pietro in Amantea (Cosenza), il 16 novembre 1956 con studio in Amantea (Cosenza), via Margherita n. 157 è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa in argomento, in sostituzione del dott. Nicola Ermini, revocato.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 ottobre 2010

Il Ministro: ROMANI

10A14938

DECRETO 22 novembre 2010.

Rinnovo alla società Icim S.p.a., in Sesto S. Giovanni dell'autorizzazione ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE delle attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformità;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza acquisita in atti il 13 settembre 2010 al n. 118967 con la quale la società Icim SpA con sede legale in piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto S. Giovanni (Milano), ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla certificazione CE relativa alle attrezzature a pressione;

Viste le integrazioni documentali pervenute, da parte della società, a seguito della richiesta formulata con nota, del 29 settembre 2010 n. 130969, acquisite agli atti il 26 ottobre 2010 al n. 150092;

Ritenuta la documentazione acquisita idonea a dimostrare il possesso dei requisiti minimi così come previsti all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Considerato che la società Icim SpA con sede legale in piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto S. Giovanni (Milano), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Icim SpA con sede legale in piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto S. Giovanni (Milano) è autorizzata, in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

Modulo A1 - controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

Modulo B - esame CE del tipo;

Modulo B1 - esame CE della progettazione;

Modulo C1 - conformità al tipo;

Modulo D - garanzia qualità produzione;

Modulo D1 - garanzia qualità produzione;

Modulo E - garanzia qualità prodotti;


Modulo E1 - garanzia qualità prodotti;

Modulo F - verifica su prodotto;

Modulo G - verifica CE di un unico prodotto;

Modulo H - garanzia qualità totale;

Modulo H1 - garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.



Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha la validità di tre anni.
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della società Icim SpA con sede legale in piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto S. Giovanni (Milano); per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.
3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
4. Il mancato esercizio, da parte dell'Organismo, dell'attività di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.
5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della società Icim SpA, per un periodo non inferiore a dieci anni.
6. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro, custodito presso la società.
7. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, div. XIV.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - si riserva la facoltà di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. Div. XIV.
3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001 e

dalla direttiva del Ministro delle Attività Produttive del 19 dicembre 2002, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 novembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A15196

DECRETO 24 novembre 2010.

Autorizzazione alla Italsocotec S.p.a., in Roma ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE delle attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature a pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformità;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;


Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza acquisita in atti il 1° aprile 2010 al n. 20809 con la quale la società Italsocotec SpA con sede legale in piazza Stia, n. 8 - 00138 Roma, ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla certificazione CE relativa alle attrezzature a pressione;

Viste le integrazioni documentali pervenute, da parte della società, acquisite agli atti il 16 settembre 2010 n. 121519;

Ritenuta la documentazione acquisita idonea a dimostrare il possesso dei requisiti minimi così come previsti all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Considerato che la società Italsocotec SpA con sede legale in piazza Stia, n. 8 - 00138 Roma, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;



Decreta:

Art. 1.

1. La società Italsocotec SpA con sede legale in piazza Stia, n. 8 - 00138 Roma è autorizzata, in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

Modulo A1- controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

Modulo B - esame CE del tipo;

Modulo B1 - esame CE della progettazione;

Modulo C1 - conformità al tipo;

Modulo D - garanzia qualità produzione;

Modulo D1 - garanzia qualità produzione;

Modulo E - garanzia qualità prodotti;

Modulo E1 - garanzia qualità prodotti;

Modulo F - verifica su prodotto;

Modulo G - verifica CE di un unico prodotto;

Modulo H - garanzia qualità totale;

Modulo H1 - garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

2. La società Italsocotec SpA, è altresì autorizzata in conformità all'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 a rilasciare l'approvazione europea dei materiali secondo le modalità e le procedure previste dal decreto legislativo n. 93/2000.

3. La società Italsocotec SpA è altresì autorizzata ai sensi dell'art. 13 al già citato decreto legislativo, ad operare in qualità di «Entità terza» riconosciuta per lo svolgimento dei compiti di cui al punto 3.1.3. (prove non distruttive) di cui all'Al. I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha la validità di tre anni.

2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della società Italsocotec SpA con sede legale in piazza Stia, n. 8 - 00138 Roma; per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

4. Il mancato esercizio, da parte dell'Organismo, dell'attività di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della direttiva 19 dicembre 2002

del Ministro delle attività produttive, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.

5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della società Italsocotec SpA, per un periodo non inferiore a dieci anni.

6. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro, custodito presso la società.

7. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, div. XIV.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - si riserva la facoltà di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. Div. XIV.


3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata l'inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001 e dalla direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 novembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A15195



DECRETO 24 novembre 2010.

Integrazione alla Sti S.r.l. in Sora dell'autorizzazione ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE delle attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformità;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza acquisita in atti il 30 giugno 2010 al n. 80806 con la quale la società STI Srl con sede legale in via Tofaro, 42/b - 03039 Sora (Frosinone), ha comunicato che il decreto di autorizzazione concesso in data 17 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 2008 n. 263, riportava parzialmente quanto dalla stessa richiesto con la domanda di rinnovo dell'autorizzazione alla certificazione CE relativa alle attrezzature a pressione;

Considerato che per mero errore materiale l'autorizzazione pubblicata in data 10 novembre 2008 non contemplava i moduli relativi ai sistemi di qualità effettivamente richiesti in sede di rinnovo;

Ritenuto necessario procedere ad integrare l'autorizzazione di cui ai punti precedenti;

Decreta:

Art. 1.

1. La società STI Srl con sede legale in via Tofaro, 42/b - 03039 Sora (Frosinone), è autorizzata, in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo

25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

- Modulo D - garanzia qualità produzione;
- Modulo D1 - garanzia qualità produzione;
- Modulo E - garanzia qualità prodotti;
- Modulo E1 - garanzia qualità prodotti;
- Modulo H - garanzia qualità totale;

Modulo H1 - garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione integra l'autorizzazione concessa con decreto 17 ottobre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 2008 n. 263 e ne ha pari validità.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 novembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A15197

DECRETO 29 novembre 2010.


Riconoscimento, al sig. Agricola Vincenzo, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di installazione di impianti elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del Sig. Agricola Vincenzo, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dell'Attestato di montatore elettrico, conseguito nel 1990 presso l'Ufficio Federale della Formazione Professionale e della Tecnologia - UFFT - con sede a Berna (Svizzera), per l'assunzione in Italia della qualifica di "Responsabile Tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;



Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Confederazione Svizzera dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999», ed in particolare l'allegato III, sez. A;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale n. 37/2008, ma ha espresso parere sfavorevole per la richiesta del suddetto riconoscimento, per mancanza di esperienza professionale specifica documentata nel settore richiesto;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria CNA - Installazione Impianti;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 104728 del 9 agosto 2010 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda, per mancanza di documentazione attestante l'esperienza professionale specifica nel settore richiesto;

Verificato che il richiedente, si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante l'invio di documentazione protocollata in data 16 novembre 2010 prot. n. 166281;

Considerato che la suddetta esperienza professionale documentata dal richiedente è stata maturata, in qualità di montatore elettronico presso Ditta abilitata in Svizzera;

Decreta:

Art. 1.

Al Sig. Agricola Vincenzo, cittadino italiano, nato a Ruti (Svizzera) il 28 dicembre 1970 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale documentata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia delle attività di installazione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicazione di misura compensativa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 29 novembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A15160

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 3 novembre 2010.

Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CON DELEGA ALLO SPORT

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E CON


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;

Visto l'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi;

Visto in particolare il comma 2-bis dell'art. 51 della citata legge, come sostituito dall'art. 6, comma 4 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo modificato dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, secondo il quale con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi, nonché i termini, la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, commi 19, lettera a), e 22, come modificati dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233, secondo cui sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale sono state delegate le funzioni in materia di sport al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Rocco Crimi;

Visto l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, che ha disposto la soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass);

Considerato che l'attività svolta dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva in attuazione del presente decreto è finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva ed assume quindi natura pubblicistica;

Sentiti il CONI, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva;

Decreta:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

SOGGETTI ASSICURATI

Art. 1.

Soggetti assicurati e soggetti obbligati alla stipula dell'assicurazione obbligatoria

1. L'assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto è stipulata nell'interesse degli sportivi dilettanti tesserati con le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, con la qualifica di atleta, tecnico o dirigente, di seguito denominati «soggetti assicurati».

2. Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, di seguito denominati «soggetti obbligati», sono tenuti alla stipula dell'assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto, per conto e nell'interesse dei soggetti assicurati.

3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto:

a) per atleti si intendono tutti i soggetti tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico;

b) per dirigenti si intendono tutti i soggetti tesserati con tale qualifica dai soggetti obbligati;

c) per tecnici si intendono tutti i soggetti tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e le analoghe figure comunque preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico;

d) per infortunio si intende l'evento improvviso che si verifichi, indipendentemente dalla volontà dell'assicurato, nell'esercizio delle attività di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, e produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente.

Art. 2.

Premio assicurativo

1. Ai fini della tutela assicurativa oggetto del presente decreto, i soggetti assicurati sono tenuti al pagamento del premio assicurativo esclusivamente per il tramite dei soggetti obbligati.

Capo II

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3.

Ambito di applicazione della tutela assicurativa

1. L'assicurazione obbligatoria riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti ai soggetti assicurati durante ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico o dirigente rivestita nell'ambito dell'organizzazione sportiva dei soggetti obbligati.

2. L'assicurazione opera a condizione che le attività di cui al comma 1 si svolgano secondo le modalità, i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dai regolamenti sportivi delle singole organizzazioni.

3. L'assicurazione opera senza limiti di età e per il mondo intero, a condizione che le attività di cui al comma 1 siano svolte nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti sportivi e dai calendari o da accordi dei soggetti obbligati, purché definiti in data certa antecedente all'evento che ha generato l'infortunio.



4. La garanzia assicurativa ha inizio dal momento del tesseramento, che coincide con il pagamento del premio da parte del soggetto assicurato, e cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso.

Art. 4.

Titolo per le prestazioni assicurative

1. Per avere titolo alle prestazioni assicurative oggetto del presente decreto è necessario essere tesserati in data certa antecedente all'infortunio.

Art. 5.

Infortuni indennizzabili

1. Sono indennizzabili le lesioni corporali che abbiano nell'infortunio la loro causa diretta, esclusiva e provata e che producano la morte o l'invalidità permanente del soggetto assicurato entro due anni dall'infortunio.

Art. 6.

Condizioni per l'indennizzabilità dell'infortunio

1. L'indennizzo è corrisposto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. L'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

2. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fatto salvo quanto previsto per gli atleti disabili dall'art. 17.

3. In deroga a quanto stabilito al comma 1, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva - indetta dalla Federazione Sportiva Nazionale o a cui partecipi la Società Sportiva previa approvazione da parte della Federazione di appartenenza per la quale il soggetto assicurato risulti tesserato - iscritta nei calendari ufficiali ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell'infortunio.

Art. 7.

Estensione della tutela assicurativa per gli allenamenti

1. L'assicurazione si estende alle conseguenze di infortuni che avvengono durante gli allenamenti, anche individuali, purché questi siano previsti, disposti, autorizzati, o controllati dall'organizzazione sportiva, anche per il tramite dei suoi organismi periferici e delle associazioni affiliate, del soggetto obbligato. In tal caso, ai fini dell'ammissione dell'infortunio al beneficio assicurativo, la relativa denuncia è accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organismo sportivo per il quale il soggetto assicurato è tesserato, che attesta, sotto la propria responsabilità, la veridicità della dichiarazione resa.

Art. 8.

Estensione della tutela assicurativa per il rischio in itinere

1. L'assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale, verso e dal luogo di svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, esclusi gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme che regolano il trasferimento.

2. L'assicurazione opera a condizione che l'infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato alle attività oggetto del presente decreto ed in data e orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell'attività stessa.

Art. 9.

Esclusione della tutela assicurativa

1. Fatta salva la previsione contrattuale di ulteriori cause di esclusione non in contrasto con le finalità del presente decreto, l'assicurazione non opera:

a) per gli infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci o da uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) per l'assunzione di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell'ordinamento statale o dell'ordinamento sportivo, accertata in base alle normative vigenti;

c) per eventi determinati da un'azione costituente reato commessa dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento statale o dall'ordinamento sportivo.



Capo III
PRESTAZIONI

Art. 10.

Prestazioni assicurative

1. La prestazione assicurativa oggetto del presente decreto consiste:

a) in caso di morte del soggetto assicurato, nella erogazione, in favore degli aventi diritto, di un capitale non inferiore a 80.000,00 euro;

b) in caso di una invalidità permanente, nella erogazione, in unica soluzione, di un indennizzo calcolato, in proporzione al capitale di cui alla precedente lettera *a)*, secondo i criteri di cui all'art. 11.

2. I soggetti obbligati possono prevedere anche prestazioni integrative ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1 del presente articolo e dall'art. 13, nonché forme di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi per atleti, dirigenti e tecnici.

Art. 11.

Criteri per la determinazione dell'indennizzo

1. In caso di invalidità permanente, la prestazione assicurativa consiste nella erogazione di un indennizzo la cui misura è determinata facendo applicazione della apposita «tabella lesioni» in allegato *A)* al presente decreto.

2. I soggetti obbligati possono prevedere una franchigia per gli infortuni che determinano una invalidità permanente in misura inferiore al 10%. Resta fermo che, in caso di lesioni plurime, l'indennizzo è dovuto in misura pari alla somma delle percentuali relative alle singole lesioni subite.

Art. 12.

Indennizzo per il caso di morte

1. La prestazione assicurativa è eseguita in favore degli eredi, di seguito denominati beneficiari, quando l'infortunio determina la morte del soggetto assicurato entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto.

2. Qualora la morte interviene entro due anni dall'infortunio ed a causa dello stesso, l'eventuale indennizzo già corrisposto per l'invalidità permanente, in conseguenza del medesimo infortunio, è detratto dal capitale da erogare in favore dei beneficiari.

3. Qualora, a seguito di un evento indennizzabile, il corpo del soggetto assicurato non venga ritrovato, il capitale viene liquidato ai beneficiari non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Qualora dopo il pagamento del capitale risulti che l'as-

sicurato è vivo, l'assicuratore ha diritto alla restituzione della somma pagata entro trenta giorni dalla richiesta rivolta ai beneficiari.

Art. 13.

Indennizzo per prestazioni aggiuntive

1. Sono dovute dall'assicuratore, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 15, le seguenti prestazioni aggiuntive, nei limiti e alle condizioni contrattualmente definiti:

a) nel caso di morte di un soggetto assicurato genitore, il capitale spettante ai figli minorenni conviventi è aumentato del 50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente pari o superiore al 50%;

b) al soggetto assicurato che non abbia compiuto il quattordicesimo anno d'età alla data dell'infortunio sono rimborsate le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva conseguenti all'infortunio subito;

c) nel caso di morso di animali, insetti e aracnoidi, che comportino un ricovero in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi che accerti detto evento, al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate;

d) nel caso di avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento involontario di sostanze che comporti almeno un ricovero con pernottamento in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate;

e) nel caso di ricovero del soggetto assicurato in istituto di cura, a seguito di diagnosi di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione, sono rimborsate le relative spese documentate;

f) qualora l'infortunio, a causa dell'entità delle lesioni, determini l'impossibilità di frequentare lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporti la perdita dell'anno scolastico, al soggetto assicurato è corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.


Capo IV

SCELTA DELL'ASSICURATORE
E PAGAMENTO DEL PREMIO

Art. 14.

Scelta dell'assicuratore

1. I soggetti obbligati scelgono l'assicuratore attraverso una procedura di gara, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, ed individuano, a tal fine, la misura dei premi assicurativi posti a base di gara, tenendo conto delle prestazioni oggetto del contratto e delle peculiarità delle diverse discipline sportive.



Alla procedura di gara, cui deve essere data pubblicità nelle forme di legge, sono invitati non meno di cinque concorrenti.

2. La procedura di cui al comma 1 è svolta dalle federazioni sportive, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva tenuto conto dei principi sanciti in materia di concorrenza e tutela del consumatore nei servizi assicurativi, fatta salva, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione della vigente normativa in materia di affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto servizi e forniture.

3. Il CONI, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo sull'attività dei soggetti obbligati, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. A tal fine i soggetti obbligati danno comunicazione al CONI dell'espletamento delle procedure di gara e del relativo esito.

Art. 15.

Pagamento del premio

1. Il pagamento del premio da parte dei soggetti assicurati è condizione di efficacia del tesseramento.

2. In caso di infortunio dell'assicurato, l'assicuratore provvede ad erogare la prestazione assicurativa anche in mancanza del versamento del premio da parte del soggetto obbligato, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo indennizzato.

TITOLO II

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA PRATICA SPORTIVA

Capo I

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Art. 16.

Attività di informazione ed educazione

1. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per lo Sport, di intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sentiti il CONI e il Comitato italiano paralimpico, individua le linee guida per l'informazione e l'educazione alla sicurezza nell'ambito sportivo e, avvalendosi anche dei soggetti obbligati, promuove campagne informative finalizzate alla prevenzione degli infortuni derivanti dall'esercizio della pratica sportiva.

2. Le campagne informative sono rivolte prevalentemente ai giovani ed alle categorie a maggior rischio e promuovono la conoscenza delle normative tecniche di sicurezza e delle possibili soluzioni preventive.

3. Campagne informative devono essere altresì effettuate per dare adeguata informazione alle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'esercizio della pratica sportiva.

Art. 17.

Soggetti disabili

1. Con separato decreto, sentito il Comitato italiano paralimpico, sono emanate speciali disposizioni per l'assicurazione obbligatoria dei soggetti disabili.

Art. 18.

Disciplina transitoria

1. I rapporti contrattuali sottoscritti dai soggetti obbligati ed ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, si considerano efficaci fino alla naturale scadenza degli stessi.

2. A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, in occasione della stipula del nuovo contratto di assicurazione, i soggetti obbligati devono attenersi alle disposizioni ivi contenute.


Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2010

*Il Sottosegretario di Stato
con delega allo Sport*
CRIMI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
SACCONI



Allegato A)

LESIONI APPARATO SCHELETRICO CRANIO	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
FRATTURA OSSO FRONTALE O OCCIPITALE O PARIETALE O TEMPORALE O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA	7,00%
FRATTURA SFENOIDE	5,00%
FRATTURA OSSO ZIGOMATICO O MASCELLARE O PALA TINO O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA	3,00%
FRATTURA LEFORT I° (distacco dell'arcata dentaria superiore dal mascellare)	4,00%
FRATTURA LEFORT II° O III° (non cumulabili tra loro né con LEFORT I°)	7,00%
FRATTURA ETMOIDE	3,00%
FRATTURA OSSO LACRIMALE O JOIDEO O VOMERE (non cumulabile)	2,00%
FRATTURA OSSA NASALI	2,50%
FRATTURA MANDIBOLARE (PER LATO)	4,00%
LACERAZIONE DEL TIMPANO DA BAROTRAUMA	5,00%
TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE	8,00%

COLONNA VERTEBRALE TRATTO CERVICALE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
FRATTURA CORPO III°-IV°-V°-VI°-VII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	6,00%
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI III°-IV°-V°-VI°-VII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	2,00%
FRATTURA CORPO O PROCESSO TRASVERSO O PROCESSO SPINOSO II° VERTEBRA	8,00%
FRATTURA ARCO ANTERIORE O ARCO POSTERIORE O MASSE LATERALI (PROCESSO TRASVERSO O PROCESSI ARTICOLARI) I-VERTEBRA	10,00%

TRATTO DORSALE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
FRATTURA DEL CORPO DALLA I° ALLA XI° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	4,00%
FRATTURA DEL CORPO XII° VERTEBRA	8,00%
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSALI DALLA I° ALLA XII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	2,00%

TRATTO LOMBARE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
FRATTURA CORPO (PER OGNI VERTEBRA)	8,00%
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSALI DALLA I° ALLA V° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	2,00%

OSSO SACRO	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
FRATTURA CORPI VERTEBRALI O BASE O ALI O PROCESSI ARTICOLARI O APICE O CRESTE SPINALI	4,00%



COCCIGE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
FRATTURA CORPI O BASE O CORNA O PROCESSI TRASVERSI O APICE	4,00%

BACINO	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
FRATTURA ALI ILIACHE O BRANCA ILEO-ISCHIO-PUBICA (DI UN LATO) O DEL PUBE	3,00%
FRATTURA ACETABOLARE (PER LATO)	6,00%

TORACE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
FRATTURA CLAVICOLA (PER LATO)	4,00%
FRATTURA STERNO	2,00%
FRATTURA DI UNA COSTA (COMPOSTA)	0,50%
FRATTURA DI UNA COSTA (SCOMPOSTA)	1,50%
FRATTURA SCAPOLA (PER LATO)	3,00%
PNEUMOTORACE DA BAROTRAUMA	6,00%
PNEUMOPERICARDIO DA BAROTRAUMA	10,00%

ARTO SUPERIORE (DX o Sn) BRACCIO	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
FRATTURA DIAFISARIA OMERALE	3,00%
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE O SUPERIORE OMERALE (DELIMITATA DAL COLLO CHIRURGICO)	6,00%
FRATTURA EPIFISI DISTALE O INFERIORE OMERALE (DELIMITATA DALLA LINEA IDEALE CHE UNISCE TROCLEA E CAPITELLO)	6,00%

AVAMBRACCIO	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
FRATTURA DIAFISARIA RADIALE	2,00%
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE RADIO (FRATTURA TUBEROSITA' RADIALE O CAPITELLO O COLLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE)	4,00%
FRATTURA EPIFISI DISTALE RADIO (FACCIA ARTICOLARE CARPICA O PROCESSO STILOIDEO O INCISURA ULNARE)	4,00%
FRATTURA DIAFISARIA ULNARE	2,00%
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE ULNA (OLECRANO O PROCESSO CORONOIDEO O INCISURA SEMILUNARE E RADIALE)	4,00%
FRATTURA EPIFISI DISTALE (CAPITELLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE O PROCESSO STILOIDEO)	4,00%
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA COMPOSTA	4,00%
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA	5,00%

POLSO E MANO	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
FRATTURA SCAFOIDE	5,00%
FRATTURA SEMILUNARE	3,00%
FRATTURA PIRAMIDALE	2,00%
FRATTURA PISIFORME	1,00%



FRATTURA TRAPEZIO	2,00%
FRATTURA TRAPEZOIDE	2,00%
FRATTURA CAPITATO	2,00%
FRATTURA UNCINATO	2,00%
FRATTURA I° METACARPALE	6,00%
FRATTURA II° O III° O IV° O V° METACARPALE	3,00%
SINDROME DA TUNNEL CARPALE O M. DI DUPUYTREN (trattato chirurgicamente)	4,00%

FRATTURA PRIMA FALANGE DITA	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
POLLICE	4,00%
INDICE	3,00%
MEDIO	3,00%
ANULARE	2,00%
MIGNOLO	3,00%

FRATTURA SECONDA FALANGE DITA	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
POLLICE	3,00%
INDICE	2,50%
MEDIO	2,00%
ANULARE	1,00%
MIGNOLO	2,00%

FRATTURA TERZA FALANGE DITA	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
INDICE	2,00%
MEDIO	1,00%
ANULARE	1,00%
MIGNOLO	2,00%

ARTO INFERIORE (DX o Sx) - FRATTURA FEMORE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
DIAFISARIA	6,00%
EPIFISI PROSSIMALE (Delimitata dal collo chirurgico)	10,00%
EPIFISI DISTALE (Delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili attraverso la fossa intercondiloidea e quella sopratrocleare)	10,00%
FRATTURA ROTULA	4,00%

ARTO INFERIORE (DX o Sx) - FRATTURA TIBIA	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
DIAFISARIA	3,00%
ESTREMITA' SUPERIORE (eminenza intercondiloidea o faccette articolari superiori o condili o faccette articolare fibulare)	5,00%
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore)	5,00%

ARTO INFERIORE (DX o Sx) - FRATTURA PERONE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
DIAFISARIA	2,00%
ESTREMITA' SUPERIORE (capitello o faccetta articolare tibiale)	3,00%
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo laterale o faccetta articolare)	4,00%



FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA	5,00%
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE SCOMPOSTA	6,00%

PIEDE - TARSO	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
FRATTURA ASTRAGALO	6,00%
FRATTURA CALCAGNO	7,00%
FRATTURA SCAFOIDE	3,00%
FRATTURA CUSOIDE	4,00%
FRATTURA CUNEIFORME	1,00%

PIEDE - METATARSI	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
FRATTURA I° METATARSALE	4,00%
FRATTURA II° O III° O IV° O V° METATARSALE	2,00%


PIEDE - FALANGI	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
FRATTURA ALLUCE (I° o II° Falange)	2,50%
FRATTURA I° o II° o III° FALANGE DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE	1,00%

LESIONI DENTARIE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
ROTTURA INCISIVO CENTRALE SUPERIORE (per ogni dente)	0,70%
ROTTURA INCISIVO CENTRALE INFERIORE (per ogni dente)	0,20%
ROTTURA INCISIVO LATERALE (per ogni dente)	0,50%
ROTTURA CANINI (per ogni dente)	1,00%
ROTTURA PRIMI PREMOLARI (per ogni dente)	0,50%
ROTTURA SECONDI PREMOLARI (per ogni dente)	0,75%
ROTTURA PRIMI MOLARI (per ogni dente)	1,50%
ROTTURA SECONDI MOLARI (per ogni dente)	1,00%
ROTTURA TERZO MOLARE SUPERIORE	0,25%
ROTTURA TERZO MOLARE INFERIORE	0,50%

LESIONI PARTICOLARI	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PARTE DI TECA CRANICA (indipendentemente dall'estensione della breccia)	8,00%
ROTTURA MILZA CON SPLENECTOMIA	10,00%
ROTTURA RENE CON NEFRECTOMIA	15,00%
ESITI EPATECTOMIA (oltre un terzo del parenchima)	10,00%
GASRTRORESEZIONE ESTESA (oltre la metà) o GASTRECTOMIA TOTALE	40,00%
RESEZIONE DEL TENUVE (fino al 70% con conservazione valvola ileo-cecale) -non cumulabile-	20,00%
RESEZIONE DEL TENUVE (oltre il 70% con coinvolgimento valvola ileo-cecale) -non cumulabile-	40,00%
RESEZIONE PARZIALE DEL COLON CON INTEGRITA' DEL RETTO -non cumulabile-	15,00%
COLECTOMIA TOTALE -non cumulabile-	40,00%



AMPUTAZIONE ADDOMINO-PERINEALE E ANO PRETERNATURALE -non cumulabile-	60,00%
COLECISTECTOMIA -non cumulabile-	5,00%
SAFENECTOMIA MONOLATERALE O EMORROIDECTOMIA	4,00%
SAFENECTOMIA BILATERALE (non cumulabile)	6,00%
EPATITI TOSSICHE O INFETTIVE (con test enzimatici e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori normali)	10,00%
PORTATORE ASINTOMATICO ANTICORPO POSMVO (HIV+)	4,00%
PANCREATECTOMIA SUBTOTALE (oltre la metà) O TOTALE - non cumulabile-	50,00%
ERNIA CRURALE O IPOIEPIGASTRICA O OMBELICALE O DIAFRAMMATICA (trattate chirurgicamente)	3,00%
ERNIA INGUINALE (trattata chirurgicamente)	5,00%
LOBECTOMIA POLMONARE	15,00%
PNEUMONECTOMIA	30,00%
PROTESI SU AORTA TORACICA	20,00%
PROTESI SU AORTA ADDOMINALE	15,00%
PERDITA ANATOMICA DI UN GLOBO OCULARE	35,00%
CECITA' MONOLATERALE (Perdita irreversibile non inferiore a 9/10 di visus)	25,00%
PERDITA TOTALE DELLA FACOLTA' VISIVA DI AMBEDUE GLI OCCHI	100,00%
SORDITA' COMPLETA UNILATERALE	12,00%
SORDITA' COMPLETA BILATERALE	50,00%
PERDITA NASO (oltre i due terzi)	30,00%
CORDECTOMIA	15,00%
EMILARINGECTOMIA	25,00%
LARINGECTOMIA	50,00%
PERDITA LINGUA (oltre i due terzi)	70,00%
PERDITA COMPLETA DI UN PADIGLIONE AURICOLARE	8,00%
PERDITA COMPLETA DI ENTRAMBI I PADIGLIONI AURICOLARI	15,00%
ERNIA DISCALE DA SFORZO (unica o plurima-trattata/e chirurgicamente-)	8,00%
ROTTURA SOTTOCUTANEA TENDINE D'ACHILLE (trattata chirurgicamente)	4,00%
PROTESI D'ANCA (non cumulabile)	20,00%
PROTESI DI GINOCCHIO (non cumulabile)	25,00%
PATELLECTOMIA TOTALE	10,00%
PATELLECTOMIA PARZIALE	4,00%
PERDITA ANATOMICA DI UN TESTICOLO	5,00%
PERDITA ANATOMICA DEI DUE TESTICOLI	25,00%
PERDITA ANATOMICA DEL PENE	30,00%
ISTERECTOMIA (non cumulabile)	20,00%
ISTEROANNESSIECTOMIA BILATERALE	30,00%
OVARIECTOMIA O SALPINGECTOMIA MONOLATERALE	5,00%
USTIONI ESTESE A PIU' DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA (documentate fotograficamente)	30,00%
PTOSI PALPEBRALE	5,00%
EVIRAZIONE COMPLETA	45,00%
PERDITA DEL PENE	35,00%
IMPOSSIBILITA' ALL'EREZIONE	25,00%
CASTRAZIONE	25,00%



LESIONI MUSCOLO-TENDINEE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (trattata chirurgicamente) -non cumulabile-	9,00%
ROTTURA DEL TENDINE DISTALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente)	5,00%
ROTTURA DEL TENDINE PROSSIMALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente)	7,00%
ROTTURA DEI TENDINI DELLE DITA DI UNA MANO (trattata chirurgicamente) - valore massimo per ogni dito	3,00%
ROTTURA DEI TENDINI DEL QUADRICIPITE FEMORALE (trattata chirurgicamente) -non cumulabile-	6,00%
LUSSAZIONE ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE (Documentata radiologicamente)	4,00%
LUSSAZIONE RECIDIVANTE GLENO-OMERALE (trattata chirurgicamente)	7,00%
LUSSAZIONE GLENO-OMERALE (evidenziata radiologicamente)	5,00%
LUSSAZIONE STERNO-CLAVEARE (trattata chirurgicamente)	3,00%
LUSSAZIONE ACROMION-CLAVEARE (trattata chirurgicamente)	4,00%
LUSSAZIONE GOMITO (evidenziata radiologicamente)	6,00%
LUSSAZIONE RADIO-CARPICA (trattata chirurgicamente) -non cumulabile-	5,00%
LUSSAZIONE MF O IF 2° - 3° - 4° - 5° DITO DELLA MANO (evidenziata radiologicamente) - valore massimo per ogni dito-	2,50%
LUSSAZIONE MF O IF POLLICE (trattata chirurgicamente)	4,00%
LUSSAZIONE D'ANCA (Documentata radiologicamente)	10,00%
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF DELL'ALLUCE (Documentata radiologicamente)	2,00%
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF II° O III° O IV° O V° DITO DEL PIEDE (Documentata radiologicamente)	1,00%
LESIONE DEI LEGAMENTI COLLATERALI DEL GINOCCHIO (trattata chirurgicamente)	5,00%
LESIONE DEL CROCIATO ANTERIORE O POSTERIORE O DEL PIATTO TIBIALE (trattate chirurgicamente) -non cumulabili tra loro-	8,00%
LESIONI ISOLATE DELLA CAPSULA O MENISCALI (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro-	2,50%
LESIONE TENDINE ROTULEO (trattata chirurgicamente)	2,50%
LESIONI CAPSULO-LEGAMENTOSE DELLA TIBIO-PERONE-ASTRAGALICA (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro-	6,00%
LUSSAZIONE ULNO CARPICA	3,00%
LUSSAZIONE ROTULA	3,00%
LUSSAZIONE TIBIO TARSICA	6,00%
LUSSAZIONE VERTEBRALE	5,00%

AMPUTAZIONI - ARTO SUPERIORE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO SUPERIORE	80,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'AVAMBRACCIO	70,00%
AMPUTAZIONE DI UNA MANO O DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO	65,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E ANULARE	52,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E MIGNOLO	58,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE E MIGNOLO	56,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO	50,00%



AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO	44,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO	45,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE	42,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MIGNOLO	47,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE	38,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E MIGNOLO	43,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE E MIGNOLO	40,00%
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE	32,00%
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E MIGNOLO	37,00%
AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE E MIGNOLO	30,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE	35,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO	35,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE	28,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MIGNOLO	33,00%
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO	24,00%
AMPUTAZIONE INDICE E ANULARE	22,00%
AMPUTAZIONE INDICE E MIGNOLO	27,00%
AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE	18,00%
AMPUTAZIONE MEDIO E MIGNOLO	23,00%
AMPUTAZIONE ANULARE E MIGNOLO	20,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL POLLICE	20,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'INDICE	14,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MEDIO	10,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ANULARE	7,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MIGNOLO	12,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE	13,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'INDICE	5,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MEDIO	3,50%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ANULARE	2,50%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MIGNOLO	4,50%
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DELL'INDICE	10,00%
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DEL MEDIO	8,00%
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DELL'ANULARE	6,00%
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DEL MIGNOLO	9,00%

AMPUTAZIONI - ARTO INFERIORE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO INFERIORE (al di sopra della metà della coscia)	70,00%
AMPUTAZIONE AL DI SOTTO DELLA META' DELLA COSCIA (ma al di sopra del ginocchio)	65,00%
AMPUTAZIONE TOTALE O OLTRE I DUE TERZI DELLA GAMBA (al di sotto del ginocchio)	65,00%
AMPUTAZIONE DI GAMBA AL TERZO INFERIORE	50,00%
PERDITA DI UN PIEDE	45,00%
PERDITA DELL'AVAMPIEDE ALLA LINEA TARSO-METATARSALE	27,00%
PERDITA DI AMBEDUE I PIEDI	100,00%
PERDITA DELL'ALLUCE	6,00%
PERDITA DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE	3,00%
PERDITA DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE	1,00%



LESIONI SISTEMA NERVOSO PERIFERICO (Permanenti-Stabilizzati)	
ARTO SUPERIORE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
LESIONE TOTALE PLESSO BRACHIALE	60,00%
SINDROME RADICOLARE SUPERIORE TIPO DUCHENNE ERB C5-D1	45,00%
SINDROME RADICOLARE INFERIORE TIPO DEJERINE KLUMPKE	45,00%
PARALISI COMPLETA NERVO ASCELLARE	18,00%
PARALISI COMPLETA NERVO RADIALE	35,00%
PARALISI BASSA NERVO RADIALE	25,00%
PARALISI COMPLETA NERVO MEDIANO	40,00%
PARALISI COMPLETA NERVO ULNA	25,00%
PARALISI BASSA NERVO ULNARE	20,00%

LESIONI SISTEMA NERVOSO PERIFERICO (Permanenti-Stabilizzati)	
ARTO INFERIORE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
PARALISI COMPLETA PLESSO LOMBARE D12-L4	35,00%
PARALISI COMPLETA NERVO FEMORALE	30,00%
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO	45,00%
PARALISI BASSA NERVO SCIATICO	38,00%
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO ESTERNO	20,00%
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO INTERNO	22,00%

LESIONI SISTEMA NERVOSO CENTRALE	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
EPILESSIA POST TRAUMATICA, CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE, CON CRISI SPORADICHE	15,00%
EPILESSIA POST TRAUMATICA, CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE, CON CRISI SETTIMANALI	30,00%
PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MODERATA E POSSIBILITA' DI DEAMBULAZIONE CON APPOGGIO	40,00%
MONOPARESI DI ARTO SUPERIORE CON DEFICIT DI FORZA E IMPOSSIBILITA' AI MOVIMENTI FINI DELLA MANO	40,00%
MONOPARESI ARTO INFERIORE CON MODERATO DEFICIT DI FORZA, ANDATURA FALCIANTE E POSSIBILE SOLO CON APPOGGIO	35,00%

USTIONI - CAPO	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 6-10% DELLA SUPERFICIE DEL VISO	3,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DELL'11-15% DELLA SUPERFICIE DEL VISO	10,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 16-25% DELLA SUPERFICIE DEL VISO	14,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO SUPERIORE AL 25% DELLA SUPERFICIE DEL VISO	18,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 15-30% DELLA SUPERFICIE DEL CUIOIO CAPELLUTO	5,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO SUPERIORE AL 30% DELLA SUPERFICIE DEL CUIOIO CAPELLUTO	10,00%

USTIONI - ARTI SUPERIORI E INFERIORI	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 11-20% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE	5,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 21-30% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE	10,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 31-50% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE	15,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DI OLTRE IL 50% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE	20,00%



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 24 novembre 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi al pubblico dell'Ufficio provinciale di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

in base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Accerta

il mancato funzionamento dei servizi al pubblico dell'Ufficio provinciale di Prato per l'intera giornata del 5 novembre 2010.

Motivazioni

L'Ufficio provinciale di Prato in data 5 novembre 2010, con nota prot. n. 6860, ha comunicato che un guasto all'impianto elettrico ha comportato la chiusura dei servizi al pubblico dell'intero ufficio per l'intera giornata del 5 novembre 2010.

L'ufficio del Garante del contribuente per la Regione Toscana, all'uopo interpellato, con delibera protocollo n. 647 del 15 novembre 2010, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento, ritenendo il motivo del mancato funzionamento, ovvero il citato guasto elettrico, un evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi

decreto legislativo n. 300/1999;

decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione del 5 dicembre 2000 del Dipartimento del territorio;

legge 28 luglio 1961, n. 770;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Prato, 24 novembre 2010

Il direttore regionale: OCERA

10A14792

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 30 novembre 2010.

Riclassificazione del medicinale «Taxotere» (docetaxel) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione/C n. 464/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;


Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per



il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Aventis Pharma S.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Taxotere»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 160 mg/8 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 1 flaconcino da 8 ml;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 27 luglio 2010;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 14 ottobre 2010;

Vista la deliberazione n. 27 in data 21 ottobre 2010 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TAXOTERE (docetaxel) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue: confezione «160 mg/8 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino da 8 ml - A.I.C. n. 032391056/E (in base 10) 0YWHWJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1004,57.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1657,94.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TAXOTERE (docetaxel), è la seguente: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 novembre 2010

Il direttore generale: RASI

10A14996

DETERMINAZIONE 30 novembre 2010.

Rinegoziazione del medicinale «Deltacortene» (prednisone) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1917/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenda italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenda italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenda italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;



Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Bruno Farmaceutici S.p.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Deltacortene»;

Vista la domanda con la quale la ditta Bruno Farmaceutici S.p.A. ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 28 settembre 2010;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 14 ottobre 2010;

Vista la deliberazione n. 27 in data 21 ottobre 2010 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DELTACORTENE (prednisone) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate: confezione 25 mg compresse 10 compresse - n. 010089035 (in base 10) 09MWLC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,94.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,50.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DELTACORTENE (prednisone) è la seguente: Medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 novembre 2010

Il direttore generale: RASI

10A14997

DETERMINAZIONE 30 novembre 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale DOCEFREZ (docetaxel) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea. (Determinazione/C 463/2010).

Determinazione/C 463/2010

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Docefrez (docetaxel) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 10 maggio 2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/10/630/001 20 mg polvere (20mg flaconcino vetro) e solvente (1 ml flaconcino vetro) per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso 1 flaconcino + 1 flaconcino

EU/1/10/630/002 80 mg polvere (80mg flaconcino vetro) e solvente (4 ml flaconcino vetro) per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso 1 flaconcino + 1 flaconcino

Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V.

IL DIRETTORE GENERALE


Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145



Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico-Scientifica nella seduta del 28 settembre 2010;

Vista la deliberazione n. 27 del 21 ottobre 2010 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialità medicinale Docefrez (docetaxel) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione

20 mg polvere (20mg flaconcino vetro) e solvente (1 ml flaconcino vetro) per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso 1 flaconcino + 1 flaconcino

AIC N. 039915018/E (in base 10) 1623JB (in base 32)

Confezione

80 mg polvere (80mg flaconcino vetro) e solvente (4 ml flaconcino vetro) per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso 1 flaconcino + 1 flaconcino

AIC N. 039915020/E (in base 10) 1623JD(in base 32)

Indicazioni terapeutiche:

Tumore della Mammella

Docefrez in associazione con doxorubicina e ciclofosfamide è indicato per il trattamento adiuvante di pazienti con tumore della mammella operabile linfonodo positivo.

Docefrez in associazione con doxorubicina è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico che non hanno ricevuto una precedente terapia citotossica per questa patologia.

Docefrez in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento di una terapia citotossica. La precedente chemioterapia dovrebbe aver compreso una antraciclina o un agente alchilante.

Docefrez in associazione con trastuzumab è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella metastatico, con iperespressione di HER2 e che non hanno ricevuto in precedenza una terapia chemioterapica per malattia metastatica.

Docefrez in associazione con capecitabina è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico dopo fallimento di una chemioterapia citotossica. La precedente chemioterapia dovrebbe aver compreso una antraciclina.


Tumore non a piccole cellule del polmone

Docefrez è indicato per il trattamento di pazienti con tumore non a piccole cellule del polmone localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento di un precedente trattamento chemioterapico.

Docefrez in associazione con cisplatino è indicato per il trattamento di pazienti con tumore non a piccole cellule del polmone non operabile, localmente avanzato o metastatico che non hanno ricevuto precedenti chemioterapie per questa condizione.

Carcinoma prostatico

Docefrez in associazione con prednisone o prednisolone è indicato nella terapia dei pazienti con carcinoma della prostata metastatico ormono-refrattario.



Adenocarcinoma gastrico

Docefrez in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile è indicato per il trattamento dei pazienti con adenocarcinoma gastrico metastatico, compreso l'adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea, che non hanno in precedenza ricevuto chemioterapia per la malattia metastatica.

Tumore della testa e del collo

Docefrez in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile è indicato per il trattamento di induzione dei pazienti con carcinoma a cellule squamose localmente avanzato della testa e del collo.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Docefrez (docetaxel) è classificata come segue:

Confezione

20 mg polvere (20mg flaconcino vetro) e solvente (1 ml flaconcino vetro) per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso 1 flaconcino + 1 flaconcino

AIC n. 039915018/E (in base 10) 1623JB (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 56,64

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 93,48

Confezione

80 mg polvere (80mg flaconcino vetro) e solvente (4 ml flaconcino vetro) per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso 1 flaconcino + 1 flaconcino

AIC N. 039915020/E (in base 10) 1623JD(in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 211,49

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 349,04

Validità del contratto:

24 mesi

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DOCEFREZ (docetaxel) è la seguente:

Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 novembre 2010

Il direttore generale: RASI

10A14998

SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA

DECRETO 6 dicembre 2010.

Modificazioni allo statuto.

IL DIRETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo Statuto della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna, emanato con decreto direttoriale n. 4437 del 2 febbraio 1996 e pubblicato nella *G.U.* n. 39 del 16 febbraio 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste la delibera n. 99 del 22 ottobre del Consiglio di amministrazione e la delibera n. 184 del 22 ottobre del Senato Accademico con le quali sono state approvate le modifiche all'art. 27 comma 3 e all'art. 59 dello Statuto della Scuola;

Vista la nota direttoriale prot. n. 11813 del 27 ottobre 2010, con la quale si è provveduto a trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il prescritto controllo di legittimità e di merito il nuovo testo dello Statuto;

Vista la nota ministeriale prot. n. 3750 del 25 novembre 2010, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato di non avere rilievi di legittimità o di merito in merito alle modifiche statutarie adottate;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione del nuovo testo dello Statuto della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna;

Decreta:

Art. 1.

Emanazione

Sono emanate le modifiche allo Statuto della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna approvate dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 99 del 22 ottobre e dal Senato accademico con delibera n. 184 del 22 ottobre.



Art. 2.

Testo vigente

Il Testo dello Statuto, opportunamente modificato secondo quanto previsto dal precedente art. 1, viene allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 3.

Pubblicità ed entrata in vigore

Il presente decreto, comprensivo dell'allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le modifiche statutarie entreranno in vigore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 dello Statuto medesimo, il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Pisa, 6 dicembre 2010

Il direttore: CARROZZA

ALLEGATO

Art. 27.

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio è organo di programmazione, indirizzo e controllo della Scuola nella gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale ed esercita ogni altra competenza prevista dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dalle fonti interne.

2. A tal fine, il Consiglio di amministrazione:

a) approva il Programma triennale e le sue revisioni annuali di cui all'art. 5;

b) viene informato dal Presidente, coadiuvato dal Direttore, sull'attività e sul funzionamento della Scuola;

c) esamina l'esito degli atti di programmazione, e di indirizzo, la gestione della Scuola e stato di attuazione del bilancio preventivo;

d) approva il bilancio di previsione, avvalendosi delle linee di sviluppo, elaborate Senato accademico, il conto consuntivo e il bilancio sociale;

e) determina le azioni necessarie per la valorizzazione dei prodotti della ricerca della Scuola all'esterno;

f) approva le fonti interne di sua competenza e le relative modifiche;

g) determina la misura di eventuali indennità relative alla partecipazione a organi di governo della Scuola;

h) su proposta del Senato accademico delibera di attribuire indennità i carica, in relazione ad esigenze definite con riferimento a particolari posizioni, a favore di soggetti e svolgono compiti ulteriori rispetto a quelli ordinari corrispondenti alle funzioni;

i) su proposta del Senato accademico determina le eventuali incentivazioni da attribuire personale docente impegnato, con particolari responsabilità, nella gestione progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale e internazionale e/o nella progettazione e nelle svolgimento di corsi di alta formazione e di formazione continua;

j) può, nell'interesse della Scuola e sentito il Senato accademico, concedere ai professori di ruolo a tempo pieno il nulla osta, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche, a svolgere incarichi o ad assumere cariche in enti pubblici o privati funzionali allo sviluppo di progetti di formazione e/o di ricerca, di particolare significa o per le attività della Scuola;

k) nomina i Direttori dei Centri di spesa di cui all'art. 31;

l) delibera sulle questioni che il Presidente decida di sottoporre alla sua valutazione e deliberazione;

m) esercita ogni altra competenza prevista dalla legge, dallo statuto e dalle fonti interne.

3. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

a) il Presidente;

b) il Direttore;

c) un membro designato dall'Associazione ex allievi della Scuola, tra i suoi membri;

d) due consiglieri designati congiuntamente dal Presidente e dal Direttore, eventualmente anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata esperienza in campo gestionale ovvero di una esperienza professionale di alto livello.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal direttore amministrativo.

4. abrogato.

5. abrogato.

6. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. È presieduto dal Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore amministrativo.

7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono svolgersi per audioconferenza o videoconferenza. In tal caso il Presidente, o in sua assenza, chi lo sostituisce, deve verificare la presenza del numero legale per la costituzione della seduta, identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in audioconferenza o videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui debbono trovarsi contemporaneamente sia il Presidente, o chi lo sostituisce, che il segretario.

8. Su invito del Presidente possono partecipare al Consiglio di amministrazione, a titolo consultivo e per specifici argomenti posti all'ordine del giorno, i direttori dei Centri di spesa nonché i responsabili di attività operative.

Art. 59.

(Altre disposizioni)

1. abrogato.

2. abrogato.

3. Le elezioni delle rappresentanze di cui all'art. 23, commi 2 e 3 si svolgono, a regime, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente. Il professore ordinario decano convoca la riunione del collegio per procedere all'elezione almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo.

4. È eletto Presidente il candidato che ottiene i due terzi dei voti degli aventi diritto. Dopo la terza votazione viene proclamato eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta.


5. abrogato.

6. abrogato.

7. Per ragioni di semplicità, la scuola può utilizzare nei rapporti esterni ed interni la denominazione abbreviata Scuola Superiore Sant'Anna.

8. Al fine di introdurre una differenziazione temporale congrua con l'elezione del direttore e in considerazione delle riforme legislative in atto, in deroga a quanto previsto dall'art. 23, comma 5, il Presidente eletto per il triennio 2008/2010 resta in carica fino al 31 dicembre 2011. Tale proroga non si estende agli altri componenti del Consiglio di amministrazione.

10A15239



CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 15 dicembre 2010.

Chiarimenti e precisazioni in merito alle modalità di erogazione e gestione del contributo in conto interessi previsto dall'articolo 4 della Direttiva 10 luglio 2008 di adeguamento alla disciplina comunitaria della legge 17 dicembre 1982, n. 46 (FIT). Per aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
Alla Confindustria
Alla CONFAPI
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
All'ANCE
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

La direttiva 10 luglio 2008 (nel seguito denominata «direttiva»), che adegua la precedente direttiva 16 gennaio 2001 alla disciplina comunitaria n. 2006/C 323/01 in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, prevede all'art. 4, comma 3, per i programmi comportanti spese ammissibili pari o superiori a 3 milioni di euro, la concessione di un contributo in conto interessi in relazione ad un finanziamento bancario a tasso di mercato, destinato alla copertura finanziaria del programma oggetto della domanda di agevolazioni, pari al 50 per cento dei costi riconosciuti ammissibili, con una durata massima di 8 anni, oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma e comunque non superiore a 4 anni.

Detto finanziamento può essere deliberato dal soggetto di cui all'art. 2, comma 4 della direttiva, ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività creditizia ai sensi del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La misura del contributo è fissata in 80 punti percentuali del tasso di riferimento individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2 della direttiva stessa.

Con la presente circolare si indicano le modalità di erogazione di detto contributo in conto interessi nonché le procedure attraverso le quali i diversi soggetti interessati dovranno operare.

Soggetti coinvolti:

- a) Ministero dello sviluppo economico;
- b) soggetto beneficiario;
- c) soggetto convenzionato;
- d) soggetto finanziatore.

Per il Ministero dello sviluppo economico tutti i soggetti interessati dovranno fare riferimento alla divisione VIII della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali (D.G.I.A.I.), Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, via Giorgione n. 2b - 00147 Roma.

Per soggetto beneficiario si deve intendere i soggetti individuati dall'art. 3 della direttiva ammessi a fruire delle agevolazioni a seguito di presentazione di specifica domanda inoltrata secondo le procedure indicate dall'art. 2 della medesima direttiva.

Per soggetto convenzionato si deve intendere i soggetti che hanno sottoscritto con il Ministero, in proprio o quale mandatario di un Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), una convenzione per la gestione degli aiuti a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica.

Per soggetto finanziatore si deve intendere i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività creditizia ai sensi del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che delibera il finanziamento ordinario a favore del soggetto beneficiario.

Procedure.

In fase di presentazione della domanda di agevolazione il soggetto beneficiario deve indicare il soggetto finanziatore prescelto.


Il soggetto convenzionato dopo l'invio degli esiti istruttori al Ministero dello sviluppo economico, comunicherà l'importo dei costi ammessi alle agevolazioni al soggetto finanziatore, qualora quest'ultimo non coincida con il soggetto convenzionato.

Il soggetto finanziatore, entro sessanta giorni da detta comunicazione, dovrà deliberare la concessione di un finanziamento bancario specificamente destinato alla copertura del programma di ricerca e sviluppo oggetto della domanda di agevolazioni, comunicando l'avvenuta delibera al Ministero e al soggetto convenzionato, se diverso dal soggetto finanziatore. Detto finanziamento, secondo quanto indicato dall'art. 4, comma 3, della direttiva:

- 1) non potrà superare il 50% dei costi riconosciuti ammissibili dal soggetto convenzionato.
- 2) potrà avere una durata massima di otto anni di ammortamento;
- 3) avrà un preammortamento commisurato alla durata del programma e, comunque, non superiore a quattro anni, decorrente dalla data di stipula del contratto.

In detta delibera dovrà essere esplicitamente indicato l'impegno del soggetto finanziatore ad erogare il finanziamento oggetto del contributo in conto interessi solo a seguito del benessere del Ministero.

In assenza della predetta delibera di finanziamento, il Ministero non potrà procedere alla emanazione del decreto di concessione delle agevolazioni.



Concessione delle agevolazioni.

Il Ministero, con il decreto di concessione, stabilirà, tra l'altro, gli impegni che il soggetto beneficiario dovrà rispettare in relazione al contributo alla spesa e al contributo in conto interessi.

Di detto decreto sarà fornita tempestiva informazione anche al soggetto finanziatore qualora lo stesso non coincida con il soggetto convenzionato.

Contratto di finanziamento bancario.

Il contratto di finanziamento bancario dovrà essere stipulato tra il soggetto beneficiario ed il soggetto finanziatore entro trenta giorni dalla data di ricezione del decreto di concessione. Copia di detto contratto dovrà essere tempestivamente trasmesso al Ministero e, qualora lo stesso soggetto finanziatore non coincida con il soggetto convenzionato, anche a quest'ultimo.

Ove non risulti ancora disponibile copia del contratto il soggetto finanziatore comunicherà l'avvenuta stipula e fornirà al Ministero ed al soggetto convenzionato il piano di ammortamento sottoscritto dalle parti impegnandosi a trasmettere la citata copia appena questa sarà disponibile.

Il soggetto finanziatore comunicherà al Ministero e, qualora lo stesso non coincida con il soggetto convenzionato, anche a quest'ultimo, l'eventuale insorgenza di cause di inadempimento, delle quali sia venuto a conoscenza, nel corso del rapporto di finanziamento con il beneficiario delle agevolazioni, tali da comportare la risoluzione del contratto medesimo.

Erogazione del contributo in conto interessi.

Il finanziamento bancario sarà erogato sulla base dello Stato avanzamento lavori (SAL), più una quota a saldo.

A tal fine il soggetto convenzionato comunicherà al Ministero, al fine di riceverne il benestare, l'avvenuto accertamento del SAL, la quota di contributo alla spesa e della relativa quota di finanziamento bancario erogabile, nonché del relativo importo del contributo in conto interessi, attualizzato, in via provvisoria, al tasso di riferimento di cui all'art. 4, comma 2 della direttiva vigente al momento della suddetta comunicazione allo stesso Ministero.

Ricevuto il benestare del Ministero il soggetto convenzionato, qualora lo stesso non coincida con il soggetto finanziatore, ne darà comunicazione a quest'ultimo affinché provveda all'erogazione della quota spettante di finanziamento bancario al soggetto beneficiario.

Di detta erogazione il soggetto finanziatore ne darà comunicazione al Ministero e, qualora lo stesso non coincida con il soggetto convenzionato, al soggetto convenzionato medesimo.

Il Ministero provvederà a trasferire al soggetto convenzionato le quote di contributo alla spesa e di contributo in conto interessi, le quali verranno trasferite da parte dello stesso soggetto convenzionato sul conto corrente del soggetto beneficiario.

Ad avvenuta erogazione, il soggetto convenzionato ne darà comunicazione al soggetto finanziatore qualora non sia coincidente.

Successivamente all'erogazione dell'ultima quota in acconto il Ministero acquisisce dal soggetto convenzionato la relazione finale sul programma agevolato e, completate le valutazioni di cui all'art. 8, comma 1 della direttiva, trasmette al soggetto convenzionato stesso il benestare all'erogazione del saldo del finanziamento bancario, aggiornando l'importo in base alle risultanze delle suddette valutazioni di cui all'art. 8 comma 1. Ricevuto il benestare del Ministero il soggetto convenzionato, qualora lo stesso non coincida con il soggetto finanziatore, dà comunicazione a quest'ultimo affinché lo stesso provveda all'erogazione al soggetto beneficiario della quota a saldo del finanziamento bancario. Il soggetto finanziatore, a sua volta, dà comunicazione al soggetto convenzionato della data di avvenuta erogazione.

Il soggetto convenzionato procede quindi al ricalcolo definitivo del contributo in conto interessi spettante, che tiene conto delle effettive date di erogazione e del tasso di riferimento valido a tali date, e lo trasmette al Ministero.

Il Ministero emette il decreto definitivo e lo trasmette al soggetto convenzionato, autorizzando in tal modo lo stesso a procedere con la richiesta fondi da erogare al soggetto beneficiario relativi alla quota a saldo del complesso delle agevolazioni spettanti, fermo restando il rispetto del valore totale delle agevolazioni stesse determinato nel decreto di cui all'art. 6, comma 8 della direttiva.

Il Ministero provvede a mettere a disposizione del soggetto convenzionato i fondi richiesti affinché quest'ultimo possa trasferirli sul conto corrente del soggetto beneficiario.


Ad avvenuta erogazione, il soggetto convenzionato ne darà comunicazione al soggetto finanziatore qualora non sia coincidente.

Qualora il soggetto beneficiario dovesse procedere all'estinzione anticipata del finanziamento bancario successivamente all'ultimazione del progetto e al completamento delle valutazioni di cui all'art. 8, comma 1 della direttiva, il soggetto finanziatore ne darà immediata comunicazione al soggetto convenzionato, se diverso dal soggetto finanziatore e al Ministero, per le adozioni dei provvedimenti di competenza.

Roma, 15 dicembre 2010

*Il direttore generale
per l'incentivazione delle
attività imprenditoriali*
ESPOSITO

10A15237



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Nuovo regolamento dell'Albo dei Depositari AGEA

Con deliberazione n. 24 del 24 novembre 2010, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, viene emanato il «Nuovo regolamento Albo dei Depositari AGEA - 2011/2013», in sostituzione del precedente «Nuovo regolamento Albo dei Depositari AGEA - 2008/2010». pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2008:

Nuovo regolamento Albo dei Depositari AG.E.A.

Art. 1

Principi

Il presente regolamento ha come obiettivo l'ottimizzazione della conservazione dei prodotti in ammasso attraverso l'istituzione di un Albo nazionale dei depositari A.G.E.A. e la utilizzazione di un'apposita procedura di qualità informatizzata e tracciata che assicuri una puntuale definizione delle varie fasi dello stoccaggio nonché quella di liquidazione dei compensi.

Art. 2

Istituzione

L'Albo dei depositari dell'A.G.E.A., istituito per dare attuazione ai compiti previsti dall'art. 4 del D.lgs n. 165/99 e s.m.i. ed all'art. 15 lett. q del Regolamento del personale dell'Agea, è disciplinato con le disposizioni del presente regolamento, secondo le specifiche categorie merceologiche di cui all'allegato A) con effetto fino al 31 dicembre 2013.

Art. 3

Compiti

L'Albo dei depositari è lo strumento per mezzo del quale l'A.G.E.A. esercita le funzioni attribuite e definite dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, e dalla legge n. 441 del dicembre 2001; in particolare:

realizzare l'intervento nazionale e comunitario sul mercato e provvedere alla successiva vendita del prodotto immagazzinato; curare le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno ed Internazionale di prodotti agro-alimentari, per la formazione delle scorte necessarie e la successiva immissione regolata sul mercato interno, nonché di collocazione dei prodotti medesimi sui mercati comunitari ed extracomunitari in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione. L'iscrizione all'Albo è condizione preliminare necessaria per l'affidamento e l'espletamento dell'incarico di depositario.

Art. 4

Tenuta dell'Albo e affidamento degli incarichi

E' istituito, nell'ambito dell'Area amministrativa un apposito ufficio preposto alla tenuta, anche informatizzata, dell'Albo, alla ricezione di tutta la documentazione inerente alla tenuta dell'Albo medesimo, nonché all'istruttoria di tutte le procedure connesse a tale funzione.

L'ufficio opererà, applicando la normativa di cui al presente regolamento nonché le norme vigenti in materia, anche in riferimento al disciplinare ed ai requisiti previsti nei settori merceologici di riferimento contemplati



nell'allegato A) .

L'istruttoria, in ordine alle domande presentate per l'iscrizione e per le variazioni dell'iscrizione nell'albo dei depositari, avrà riguardo ai seguenti requisiti che condizionano la positiva definizione dell'istruttoria stessa:

possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9

affidabilità e solidità finanziaria;

idoneità tecnica delle strutture poste a disposizione dell'A.G.E.A. A tal fine l'ufficio dell'Albo provvede ad incaricare delle verifiche un tecnico iscritto in albo professionale legalmente riconosciuto, avuto riguardo alle condizioni poste dal presente regolamento ed ai requisiti stabiliti nell'allegato A). Per le verifiche del possesso dei requisiti informatici del depositario e' competente il Servizio tecnico dell'A.G.E.A. che effettuerà il sopralluogo presso le strutture del richiedente, di norma unitamente al professionista incaricato per la verifica degli impianti, redigendo separato verbale.

I costi delle verifiche, per le iscrizioni o le variazioni, dovranno essere anticipati dai richiedenti l'iscrizione o la variazione, solo se sarà possibile preventivare l'entità; altrimenti potranno essere anticipati dall'A.G.E.A. e dovranno essere rimborsati, entro trenta giorni dalla richiesta, dai soggetti sottoposti a verifica. In caso di accertamento di situazioni di non idoneità, sanabili in tempi brevi, si potrà procedere ad una successiva verifica con le medesime modalità della prima.

L'iscrizione all'Albo è subordinata al pagamento dei costi della suddetta verifica secondo i termini e le modalità indicate dall'AGEA al momento della richiesta di rimborso.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., il procedimento di iscrizione o variazione all'Albo dovrà concludersi entro il termine di novanta giorni dalla richiesta ai sensi del Regolamento di attuazione approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione AGEA del 24 giugno 2010.

Responsabile dei procedimenti relativi alla tenuta dell'Albo è il responsabile della struttura preposta alla tenuta dell'Albo dei depositari.

I procedimenti amministrativi in questione dovranno essere riportati in apposito manuale delle procedure a disposizione di ogni depositario Iscritto all'Albo.

I depositi di proprietà e gestione diretta pubblica o gestiti dalle Dogane si considerano iscritti d'ufficio all'Albo dei depositari, previa acquisizione dei dati tecnici necessari da immettere nel sistema informativo dell'A.G.E.A..

All'affidamento dei singoli incarichi di deposito, ed alla vigilanza sul loro espletamento, sono preposte, secondo regole comuni predefinite, le unità organizzative di commercializzazione dell'Ente; gli atti terminali delle procedure innanzi indicate sono assunti dal competente dirigente di area.

Per il compimento delle operazioni esecutive connesse agli interventi di commercializzazione dei prodotti agricoli disciplinati da norme nazionali e/o dell'Unione europea nei settori merceologici per i quali esiste un'organizzazione comune di mercato, il servizio esecutivo e' affidato dall'A.G.E.A. agli operatori iscritti all'Albo dei depositari nell'ambito del contratto ed in funzione delle esigenze dei bacini di utenza interessati. I bacini di utenza, ferme restando le prerogative del consiglio di amministrazione specificate all'ex art. 47 del regolamento di amministrazione e contabilità, sono in una prima fase individuati nelle regioni in cui e'



effettuata la produzione, nonché nelle regioni limitrofe.

L'AG.E.A. può, a suo insindacabile giudizio, trasferire il prodotto ad altro depositario.

Art. 5

Richiesta di iscrizione

Per ottenere l'iscrizione all'Albo dei depositari, i soggetti Interessati dovranno presentare domanda, in carta semplice, diretta all'A.G.E.A., Direzione area amministrativa - Ufficio Affari Generali - Via Palestro, 81 - 00185 Roma, contenente le indicazioni riportate nel presente regolamento.

La presentazione della domanda di iscrizione all'Albo dei depositari Implica l'accettazione di tutte le norme della presente regolamentazione e del disciplinare contenente le regole generali dei contratti di deposito.

Art. 6

Approvazione delle iscrizioni e tenuta dell'Albo

Possono essere iscritti all'Albo, con delibera del Consiglio di amministrazione dell'A.G.E.A., gli operatori che ne fanno richiesta secondo le specifiche categorie merceologiche riportate nel successivo allegato A, previo riconoscimento della loro idoneità a svolgere tutte le operazioni di carattere organizzativo, tecnico ed amministrativo relative alla gestione del servizio di deposito.

Il Consiglio di Amministrazione dell'A.G.E.A. delibera sulle eventuali variazioni della categoria merceologica e delle capacità ricettive per cui l'iscrizione e' stata disposta.

Le Iscrizioni e le variazioni all'Albo dei depositari sono comunicate a mezzo Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La struttura provvede alla formazione, alla tenuta ed all'aggiornamento dell'albo, istituendo per ciascun iscritto una scheda, anche informatizzata, contenente, oltre ai dati soggettivi, l'ubicazione della capacità ricettiva richiesta ed ammessa, l'ubicazione delle strutture ed attrezzature messe a disposizione dell'A.G.E.A., al fine di consentirne una corretta individuazione nella fase dei controlli.

Art. 7

Operatività delle iscrizioni


L'iscrizione all'Albo diviene operativa a decorrere dalla data della delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 8

Variazioni

Gli iscritti all'Albo debbono comunicare, all'A.G.E.A. Direzione area amministrativa - Via Palestro n.81 - 00185 Roma, entro dieci giorni dal loro verificarsi, tutte le variazioni dei requisiti rilevanti ai fini dell'Iscrizione, ivi comprese le riduzioni e gli ampliamenti della capacità ricettiva messa a disposizione dell'Agenzia.

La mancata o tardiva comunicazione di dette variazioni comporta l'attivazione delle procedure per la sospensione dall'Albo.



Le istanze relative alle variazioni da apportare all'albo, ivi comprese le riduzioni e gli ampliamenti della capacità ricettiva messa a disposizione dell'A.G.E.A., dovranno essere prodotte in carta semplice ed indirizzate all'A.G.E.A., Direzione area amministrativa - Via Palestro n.81 00185 Roma .

Tutte le variazioni richieste dal depositario, ed in linea con i requisiti richiesti dall'Agenzia e dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore, incidono sull'operatività dell'iscrizione dalla data della relativa delibera del consiglio di amministrazione dell'AG.E.A..

Entro il mese di marzo di ciascun anno , i soli depositari che detengono prodotti d'intervento, dovranno produrre autocertificazione attestante l'attuale conformità degli impianti alle norme nazionali e comunitarie, nonché alle caratteristiche di cui alla relazione tecnica del successivo art. 9.

I depositari che non detengono prodotti d'intervento, devono produrre la predetta autocertificazione prima dell'inizio delle operazioni di entrata dei prodotti stessi.

Entro il mese di giugno di ciascun anno dovrà , altresì, essere prodotto il bilancio aziendale, relativo all'esercizio precedente, certificato o approvato dai competenti organi statutari.

Art. 9

Contenuti della richiesta di iscrizione

La domanda d'iscrizione all'Albo deve essere sottoscritta dal richiedente con firma autenticata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, come riportato nell'allegato 1.

1) . essa deve indicare:

1) per gli Imprenditori individuali: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, numero di telefono di fax ed indirizzo e-mail;

per gli organismi associativi: denominazione e/o ragione sociale, sede legale, cognome, nome, qualifica, luogo e data di nascita del legale rappresentante del consiglio direttivo e dei soci iscritti nel libro dei soci, numero di telefono di fax ed indirizzo e-mail;

2) il numero di codice fiscale e di partita IV A;

3) il settore economico in cui il richiedente svolge la sua attività;

4) la categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione;

5) la capacità ricettiva totale messa a disposizione dell'AG.E.A., relativamente al settore interessato e la capacità di movimentazione che si e' in grado di assicurare per le operazioni di entrata e di uscita nelle 24 ore;

per ciascun magazzino deve essere inoltre indicato il titolo di possesso (con una durata almeno sino al 2013, e con un ulteriore periodo di tempo, necessario per un eventuale trasferimento del prodotto, non inferiore a sei mesi):

6) numero ed ubicazione precisa dei singoli magazzini (l'indirizzo del singolo magazzino deve essere esposto in modo tale da potersi individuare con precisione la via, il numero civico, od eventualmente il chilometro, ed altre indicazioni idonee all'identificazione. I magazzini con indirizzo vago o impreciso non saranno accettati);

7) per ogni magazzino principale di cui al precedente punto 6, dovranno essere indicati con precisione su



apposita planimetria: a) la quantità dei sottomagazzini (ossia le unità di deposito, come: singoli magazzini piani o perimetrazioni, site nell'interno della struttura principale, etc);

b) la quantità e la capacità delle localizzazioni (ossia le sotto unità di deposito contenenti la stessa qualità di prodotto, come: le singole celle frigorifere, i singoli silos, botti, serbatoi, cisterne o vasche posti all'interno di ogni singolo sottomagazzino, etc).

Tali indicazioni dovranno coincidere con i dati riportati negli allegati di cui al punto 8 del successivo paragrafo III.

Gli operatori richiedenti dovranno dimostrare che i magazzini messi a disposizione dell'AG.E.A. sono idoneamente protetti e collocati in edifici esclusivamente dedicati a tale fine, ovvero caratterizzati da autonomia strutturale, operativa e funzionale e separati da altre strutture immobiliari destinate all'esercizio di attività imprenditoriale e/o di deposito in proprio o per conto terzi.

II) . Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti o le autocertificazioni ammesse dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) per gli organismi associativi:

1) copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto, aggiornati alla data di presentazione della domanda;

2) certificato d'iscrizione della competente Camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato (CCIAA) con indicazione dell'attività specifica dell'impresa, dei legali rappresentanti, degli amministratori dell'organismo associativo, nonché degli eventuali soci con responsabilità personale illimitata, con il nulla osta antimafia e dal quale risulti che il richiedente medesimo non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o cessazione di attività. In alternativa, oltre al certificato d'iscrizione alla CCIAA, può essere presentato analogo certificato della cancelleria del competente Tribunale per le predette restanti attestazioni;

3) certificati anagrafici di cui al n. 1) della successiva lettera, oppure dichiarazione ai sensi della legge n. 445/2000 riguardanti, oltre al direttore tecnico, tutti i soci delle società in nome collettivo, gli accomandatari delle società in accomandita semplice e, per gli altri tipi di società o azioni, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza:

b) per le imprese Individuali:

1) dichiarazione ai sensi della legge n. 445/2000 o certificati di nascita, residenza, stato di famiglia e cittadinanza, nonché certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti concernenti il titolare dell'impresa o, se il direttore tecnico è persona diversa dal titolare i certificati relativi ad entrambi;

2) certificato di iscrizione della competente Camera di commercio industria, agricoltura e artigianato (CCIAA), dal quale risulti che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo. in alternativa, oltre al certificato d'iscrizione alla CCIAA, può essere presentato analogo certificato della cancelleria del competente Tribunale per le predette restanti attestazioni;

III) - Inoltre, per tutti i richiedenti dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1) certificato DURC (d.L. 210/2002, come convertito dalla L. n. 266/2002.)attestante la correttezza



contributiva;

- 2) copia autenticata delle denunce IV A dell'ultimo biennio;
 - 3) copia autenticata degli avvenuti versamenti all'erario delle imposte dirette riferite all'ultimo biennio;
 - 4) copia autenticata delle denunce dei redditi degli ultimi due anni;
 - 5) copia autenticata dei bilanci aziendali relativi agli ultimi due anni con relative delibere di approvazione degli organismi associativi competenti, corredata da relazione del collegio dei sindaci; per i soggetti non tenuti all'obbligo dell'approvazione del bilancio da parte degli organi competenti, i bilanci di cui sopra devono essere corredata da relazione economica-contabile di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale; l'A.G.E.A. si riserva il diritto di acquisire ai propri atti anche copie autentiche dei bilanci di cui sopra, per gli ulteriori precedenti tre anni;
 - 6) idonee referenze bancarie o di pubbliche amministrazioni che comprovino la potenzialità economica e la capacità finanziaria del richiedente;
 - 7) dichiarazione concernente il possesso o la disponibilità di un sistema di elaborazioni dati in grado di assicurare la qualità delle procedure informatiche previste dall'A.G.E.A.;
 - 8) una relazione tecnica con allegata planimetria ed identificazione dei dati catastali di riferimento che descriva le strutture (magazzini, sottomagazzini, localizzazioni) e le attrezzature messe a disposizione dell'AG.E.A. (considerate le caratteristiche proprie del settore merceologico Indicate nel successivo allegato A) con i relativi disegni e planimetrie, debitamente quotati, aggiornati e datati, il tutto redatto da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
 - 9) titolo che dimostri, con riferimento alle strutture ed alle attrezzature di cui al precedente punto 8, la piena e diretta disponibilità giuridica, materiale nonché gestionale del richiedente da non meno di un anno e per il periodo specificato nel comma 1, paragrafo 1, punto 5 del presente articolo; la documentazione attestata il titolo del possesso deve essere in regola con le norme fiscali vigenti in materia;
 - 10) certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal comando VV.FF. competente per territorio e certificato di agibilità rilasciato dal competente ente territoriale;
 - 11) certificazione, rilasciata dalla U.S.L. di zona per ogni magazzino, relativa alle norme igienico-sanitarie e di prevenzione infortuni sul lavoro. Qualora la certificazione della U.S.L. non possa essere prodotta, per motivi non addebitabili al richiedente l'iscrizione, in fase istruttoria vengono considerate valide anche idonee certificazioni igienico-sanitarie rilasciate da altre pubbliche amministrazioni e certificazioni di prevenzione infortuni sul lavoro conformi alle seguenti norme:
 - autocertificazione di valutazione dei rischi come da decreto legislativo n. 626/1994:
 - attestazione rilasciata dalla ditta che ha effettuato i lavori di messa a terra in relazione alla legge n. 46/1990:
 - controllo installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche (art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e decreto ministeriale 22 febbraio 1965).
- I soggetti, per i quali è applicabile il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, dovranno trasmettere all'AG.E.A. anche copia dell'autocertificazione resa in conformità al suddetto decreto legislativo ed alla circolare 7 agosto 1998, n. 11, e già presentata all'autorità sanitaria competente per territorio.



In qualsiasi momento l'A.G.E.A. può disporre, direttamente o con propri incaricati, ispezioni presso i magazzini iscritti all'Albo o per i quali e' stata richiesta l'iscrizione; pertanto il depositario (o il richiedente) e' tenuto a collaborare con i soggetti incaricati dall'AG.E.A alle verifiche.

A discrezione dell'Agenzia può essere immesso nei prodotti stoccati un tracciante per eventuali riconoscimenti futuri delle merci.

Per essere iscritti all'albo per più categorie merceologiche occorre presentare distinta e specifica domanda con relativa documentazione tecnica per ciascuna di esse.

Tutta la documentazione allegata dovrà essere anche trasmessa su supporto magnetico (CD rom) , in file formato PDF.

In caso di eventualità di presentazione contestuale di domande di iscrizioni per più categorie merceologiche, la documentazione prevista ed inerente ai certificati di Stato e la contabilità della ditta, può essere presentata in un unico esemplare

L'A.G.E.A., previa formale contestazione da parte dell'ufficio dell'Albo, può attivare la sospensione delle procedure di iscrizione di quegli operatori che, pur avendo dimostrato, in fase istruttoria, il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione, hanno in corso controversie con l'Agenzia (e l'ex AIMA) in relazione ad elementi che possano mettere in discussione il rapporto fiduciario.

Art. 10

Sospensione dall'Albo

L'efficacia dell'iscrizione all'Albo può essere sospesa, per un periodo massimo di due anni, oltre che nel caso previsto nel comma 1, dell'art. 8, quando nei confronti del depositario si verifichi uno o più del seguenti casi:

- 1) sia in corso una procedura per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione o di concordato preventivo;
- 2) sia in corso un procedimento penale a carico del titolare dell'impresa o dei soggetti di cui al precedente art. 9), lettera a), n. 3, per reati finanziari o fiscali o di tale natura e gravità da escludere il requisito della moralità e correttezza professionale;
- 3) siano in corso misure di prevenzione di cui alla legge 19 maggio 1990, n. 55, e sue successive modifiche ed integrazioni;
- 4) irregolarità o negligenza nello svolgimento del servizio di deposito così come specificato nel relativo contratto, anche considerando le specifiche previste nei precedenti articoli e nel successivo allegato A;
- 5) violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, delle norme della legislazione sociale o di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro con il personale dipendente;
- 6) accertata indisponibilità delle strutture messe a disposizione dell'Agenzia;
- 7) mancata consegna all'A.G.E.A., nei termini previsti, di copia delle quietanze di avvenuto pagamento integrale del premio di copertura assicurativa prevista dal contratto;
- 8) mancata consegna all'A.G.E.A., nei termini previsti, delle attestazioni di cui al precedente art. 8;
- 9) Insorgenza di contenzioso tra l'ente depositario e l'AG.E.A. a seguito di comprovate irregolarità emergenti nell'esercizio dell'attività di depositario;



10) accertamenti a carico del depositario da cui emergano fatti gravi incompatibili con i requisiti richiesti per l'iscrizione e/o con le norme previste nel contratto;

11) accertata, mancata diligenza nell'esercizio del controllo, atto a precludere la sottrazione della merce stoccata nei magazzini iscritti all'Albo;

12) inosservanza, da parte del depositario, delle condizioni di conservazione previste dalle disposizioni dettate da A.G.E.A.

Nel periodo di sospensione il depositario dovrà comunque attuare tutte le operazioni necessarie all'ottimale conservazione del prodotto già stoccato.

In caso di inottemperanza a tali disposizioni si applicherà il disposto di cui al punto 4) del successivo articolo.

Per quei depositari che operano in qualità di coordinatori di singoli soggetti, il provvedimento di sospensione sarà comminato alla singola struttura periferica, salvo nei casi contestabili direttamente al depositario medesimo.

Art. 11

Cancellazione dall'Albo

Sono cancellati dall'Albo i depositari per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- 1) fallimento, liquidazione o cessazione di attività d'impresa;
- 2) condanna, passata in giudicato, per taluno dei reati di cui al punto 2) del precedente art. 10 a carico dei soggetti ivi indicati;
- 3) applicazione definitiva, a carico dei soggetti medesimi, di una delle misure di sicurezza comminate dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive integrazioni e modifiche, di cui all'art. 10 della legge n. 575 del 1965, così come sostituita dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazione all'art. 19 della legge n. 646 del 1982 ed all'art. 2 della legge n. 936 del 1982;
- 4) grave, reiterata negligenza o malafede nell'esecuzione del servizio di deposito come specificato nel relativo contratto anche considerando le specifiche del precedente articolato e del successivo allegato A;
- 5) per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'art. 9;
- 6) recidiva o particolare gravità nei casi di cui ai numeri 4),5) e 6) dell'articolo precedente;
- 7) certificazione negativa, relativa agli ultimi due paragrafi del precedente art. 8, o in adempimento di quanto stabilito dall'AG.E.A. nel provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 10.

La cancellazione dall'Albo, che può essere disposta anche su richiesta dell'interessato per causa di forza maggiore, comporta in ogni caso l'addebito allo stesso delle spese connesse al trasferimento del prodotto, nonché quelle relative alla procedura di cancellazione dall'Albo.

Per quei depositari che operano in qualità di coordinatori di singoli soggetti detentori, il provvedimento di cancellazione sarà comminato alla singola struttura periferica, salvo i casi riconducibili direttamente a responsabilità del depositario medesimo.



Art. 12

Sanzioni

I provvedimenti di sospensione e cancellazione dall'Albo sono adottati dal Consiglio di amministrazione su proposta dell'ufficio Albo dei depositari.

Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione al depositario, da parte dell'ufficio Albo dei depositari, dei fatti addebitati e la contestuale fissazione del termine di venti giorni per proporre controdeduzioni.

In caso di controdeduzioni insoddisfacenti o in caso di mancato rispetto del suddetto termine perentorio, l'ufficio Albo dei depositari propone il provvedimento sanzionatorio al consiglio di amministrazione.

I provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo sono immediatamente notificati all'interessato e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Nel caso in cui le inadempienze riguardino l'operatività del deposito, l'Ufficio Operativo competente provvede a trasmettere all'ufficio Albo Depositari la relazione sull'inadempimento rilevato al fine dell'Attivazione della procedura di cui al presente articolo.

Art. 13

Norme transitorie

Dalla data di pubblicazione del presente regolamento tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di iscrizione.


I soggetti che attualmente svolgono l'incarico di depositario potranno continuare ad esercitarlo fino al termine della campagna di commercializzazione in corso, momento in cui dovranno essere state regolarizzate le loro posizioni nell'albo dei depositari ed in cui dovrà essere stipulato un nuovo contratto di deposito.

La mancata presentazione della domanda entro il termine di sessanta giorni precedenti alla scadenza della campagna di commercializzazione comporta l'annullamento dell'iscrizione già presente.

Restano valide le domande già presentate ai sensi del precedente regolamento.

Resta valida l'efficacia della proroga di cui alla delibera n. 323 del 18 luglio 2008 per i soggetti titolari di contratto sino al 30 giugno 2011. Dopo tale data il prodotto dovrà essere depositato o nelle strutture iscritte o per le quali è stata chiesta l'iscrizione ai sensi del terzo comma del presente articolo.

L'A.G.E.A., previa formale contestazione da parte dell'ufficio dell'Albo, può attivare la sospensione delle procedure di iscrizione degli operatori che, pur essendo stati riconosciuti idonei in fase istruttoria, hanno in corso controversie con l'Agenzia (e l'ex AIMA) in relazione ad elementi che possano mettere in discussione il rapporto fiduciario.



Art. 14

Abrogazione

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente regolamento si intende abrogato il Regolamento dell'Albo dei depositari dell'A.G.E.A. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2008.

AVVERTENZA:

Il testo integrale del regolamento è consultabile sul sito istituzionale Agea:
www.agea.gov.it



Allegato 1

Requisiti tecnici per l'iscrizione all'Albo dei depositari A.G.E.A. per ciascun settore merceologico.

Riferimenti identificativi generali.

Magazzino: ubicazione dell'Impianto (indirizzo completo e/o riferimenti catastali) ossia unità di deposito.

Sottomagazzino: sotto unità di deposito (magazzini piani o perimetrazione siti all'Interno del magazzino).

Localizzazione: sotto unità di deposito contenente la stessa qualità di prodotto (celle frigorifere, singoli silos, botti, tini, serbatoi, cisterne o vasche poste all'interno di ogni singolo sottomagazzino).

Tutti gli impianti di deposito e conservazione dei prodotti devono soddisfare preliminarmente alle norme e prescrizioni previste

dalle leggi vigenti in materia igienico-sanitaria, ambientale e di sicurezza, oltre alle specifiche caratteristiche tecniche espressamente riportate per ciascuna delle categorie merceologiche di seguito elencate. I locali devono essere conformi alle norme edilizie ed urbanistiche ed essere muniti di certificati di agibilità e di conformità alle norme antincendio.

Ogni impianto di deposito e conservazione, che trovasi collocato al piano terra, dovrà essere sopraelevato dal terreno per un'altezza utile a rendere sicuri i magazzini ed i prodotti da calamità naturali.

Ogni impianto di deposito e conservazione che non possieda tale requisito deve essere dotato di attrezzature ed opere ritenute idonee dall'Agenzia (es. canalizzazioni e pompe di aspirazione) per evitare conseguenze dannose e, comunque adeguate per assicurare la conservazione del prodotto rispetto ad eventi atmosferici e/o a deterioramenti.

Tutti i magazzini, posture, serbatoi, silos ecc., iscritti all'Albo, rimangono nella disponibilità del depositario e saranno da questi messi a disposizione dell'A.G.E.A. entro il termine indicato dall'Agenzia con lettera di preavviso, tramite raccomandata a/r.

Il predetto termine da determinarsi in relazione alle specifiche del prodotto da conservare e dei magazzini da utilizzare, sarà precisato nel contratto tipo per settore.

Il termine non potrà comunque essere inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento del predetto preavviso.

Tutti i magazzini, posture, serbatoi, silos ecc. dovranno essere identificati In loco, secondo la codifica indicata dall'AG.E.A. ed essere dotati di apposito cartello, stabilmente e visibilmente affisso alla struttura con le seguenti indicazioni:


A.G.E.A. Denominazione depositario

Matricola n.

Localizzazione n.

Magazzino n.

Sottomagazzino n.



Tipo prodotto (e varietà ove occorra).

Campagna di commercializzazione, e se comunitario o nazionale. Quantità (con relativa unità di misura).

I prodotti relativi a varie campagne di commercializzazione dovranno essere stoccati per singola campagna (tranne per il settore alcolevinico).

Tutti i magazzini dovranno essere forniti di idonei impianti antincendio e di illuminazione, di opportuno piazzale per la movimentazione merci in relazione alla capacità di stoccaggio del prodotto, nonché di opportuno impianto antifurto o servizio di vigilanza.

L'AG.E.A. provvede direttamente, o con propri Incaricati, laddove è previsto, a sigillare le localizzazioni.

I) Categoria cereali: (compresi granella anche di leguminose destinata ad alimentazione del bestiame, nonché semi oleosi da disoleare ed ogni altro prodotto simile da conservare alla rinfusa).

Il centro di intervento deve possedere una capacità minima di tonnellate 20.000.

Magazzini piani o silos metallici di capacità complessiva non inferiore a tonnellate 5.000 con capacità di entrata o di uscita giornaliera non inferiore ad un ventesimo della capacità totale (detta capacità di movimentazione va specificata nella relazione tecnica). Non si applica la capacità minima qualora il magazzino piano o silos avesse accesso diretto a un fiume navigabile, o al mare o a un collegamento ferroviario.

I luoghi di ammasso devono essere asciutti, in buono stato di manutenzione, esenti da parassiti, privi di odori estranei e ben areati.

Nei magazzini piani i cumuli di granella devono avere altezze tali da garantire la areazione delle masse, ma non possono comunque superare i 5 metri e devono essere spianati in superficie.

Le conseguenti cubature di detti magazzini saranno perciò definite in base ad un'altezza massima di metri 5.

Ogni magazzino dovrà essere fornito di adeguato numero di sonde termiche.

Ai fini dell'ottimale conservazione del prodotto nei magazzini piani, In cui non e' in funzione un impianto di refrigerazione delle masse o un sistema di movimentazione automatica, deve essere lasciata disponibile un'idonea area per lo spostamento delle masse stesse, da non considerare nel computo del conteggio dell'effettiva capacità ricettiva del magazzino.


Le operazioni di disinfestazione andranno comunicate all'AG.E.A. almeno cinque giorni prima della loro effettuazione.

I magazzini dovranno avere la disponibilità di strutture necessarie per le attività amministrative e laboratorio di analisi in grado di misurare, In particolare, il peso specifico, il tasso di proteine e l'indice di caduta di Hagber.

Le capacità dei magazzini, dei sotto magazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica, in unità di peso e in metri cubi.

II) Categoria carni: (comprendente carni bovine, suine, ovine, cunicole ed avicole con o senza osso, presentate in carcasse, mezzene o quarti).

I centri frigoriferi, di capacità non inferiore a tonnellate 100, devono disporre di idonei locali ed attrezzature di ufficio, nonché di magazzini frigoriferi per la conservazione delle carni a temperatura uguale o inferiore a



-17°C con strumenti di registrazione della temperatura stessa (termografi, lettura istantanea della temperatura e registrazioni della temperatura con strumenti informatici).

L'impianto di conservazione dovrà disporre di un apparato automatico di continuità tale da garantire l'efficienza del sistema di raffreddamento in caso di mancato approvvigionamento di rete (tale possibilità dovrà essere espressa nella relazione tecnica dell'impianto).

In alternativa al predetto gruppo elettrogeno, devono essere presentate prove di decadimento della temperatura delle celle frigorifere messe a disposizione dell'A.G.E.A. ed effettuate da personale tecnico abilitato.

I centri di intervento per le carni con osso destinate al disosso debbono essere indipendenti, sia per gestione, direzione e personale dai macelli.

I magazzini frigoriferi d'intervento devono consentire il magazzinaggio di tutte le carni bovine disossate in condizioni tecniche soddisfacenti per un periodo minimo di tre mesi.

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica, in unità di peso ed In metri cubi.

Inoltre l'impianto dovrà essere provvisto di tunnel di congelamento e sala di disosso.

III) Categoria olii vegetali: (comprendente olio di oliva, nonché ogni altro olio destinato ad uso alimentare).

Il magazzino, di capacità complessiva non inferiore a tonnellate 200 di prodotto, deve essere dotato di idonea recinzione esterna e separato dagli impianti di produzione.

Le posture e/o vasche interrate o sopraelevate, ovvero i serbatoi debbono essere comunque ubicati all'interno del magazzino di conservazione; sono ammessi serbatoi esterni solo per la conservazione di olio d'oliva ed olii lampanti.

Le capacità relative agli olii di oliva extra vergini e vergini rispetto ad olii di diversa natura andranno specificate in domanda e nella relazione tecnica (per oli extra vergini e vergini, potranno essere considerati idonei solo contenitori non esposti ad irraggiamento solare diretto).

L'impianto deve inoltre essere dotato di attrezzature per la movimentazione del prodotto non inferiore a tonnellate 25/ora, nonché di sistema di pesatura al pieno e al vuoto per cisterna ed autocisterna.

Deve essere assicurata la disponibilità per il magazzino di un laboratorio idoneo all'accertamento delle caratteristiche chimiche, fisiche ed organolettiche del prodotto.


Le posture ed i serbatoi interrati vanno dettagliatamente quotati in planimetria e nei disegni tecnici per l'esatta definizione dei volumi. Inoltre dovranno essere fornite le relative tabelle di taratura, rilasciate dalla ditta costruttrice o da libero professionista iscritto all'Albo.

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate nella relazione tecnica, in unità di peso ed In metri cubi.

IV) Categoria prodotti caseari: (comprendente formaggi a pasta dura ed a pasta molle stagionati).

Magazzino e connesse attrezzature idonei ad assicurare le condizioni ambientali specie di temperatura ed umidità, necessarie alla buona conservazione e/o stagionatura del prodotto.

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate nella relazione



tecnica in unità di peso ed in metri cubi.

I magazzini dovranno disporre di europallets.

V) Categoria burro.

Magazzino frigorifero e relative attrezzature, ovvero celle frigorifere, idonei a conseguire il regime di temperatura pari o inferiore a -15°C per un lungo periodo di conservazione del prodotto.

L'impianto di conservazione dovrà disporre di un apparato automatico di continuità tale da garantire l'efficienza del sistema di raffreddamento in caso di mancato approvvigionamento di rete (tale possibilità dovrà essere espressa nella relazione tecnica dell'impianto).

In alternativa al predetto gruppo elettrogeno devono essere presentate prove di decadimento della temperatura per le celle messe a disposizione dell'AG.E.A. ed effettuate da personale tecnico abilitato.

La capacità minima di ogni magazzino è pari a 400 tonnellate. Non si applica la capacità minima qualora il magazzino avesse accesso diretto a un fiume navigabile, o al mare o a un collegamento ferroviario.

I luoghi di ammasso devono essere asciutti, in buono stato di manutenzione, esenti da parassiti e privi di odori estranei.

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate nella relazione tecnica in unità di peso ed in metri cubi.

I magazzini dovranno disporre di europallets.

VI) Categoria alcolevinico e da frutta: (comprendente alcool buongusto con gradazione non inferiore a 95° , alcool etilico grezzo con gradazione non inferiore a 52° , alcool teste e code non inferiore a 90° idoneo allo stato in cui trovasi soltanto per la denaturazione).

Locale di conservazione dell'alcool e relativa attrezzatura, conforme ai requisiti prescritti dalle leggi finanziarie che disciplinano l'esercizio dei magazzini fiduciari e sussidiari di fabbrica, nonché dei magazzini di invecchiamento.

Non sono ammessi contenitori che possano provocare alterazioni organolettiche e/o della qualità del prodotto in essi stoccato, fatta eccezione per i tini in legno destinati all'invecchiamento.

I magazzini devono avere complessivamente una capacità pari ad almeno ettolitri 3.000 e la possibilità di movimentazione giornaliera pari a non meno di etto litri 2.000.

Le capacità dei magazzini dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicati, nella relazione tecnica, in unità di volume (ettolitri), allegando alla stessa copia delle relative tabelle di taratura, rilasciate o dalla ditta costruttrice o da libero professionista iscritto all'Albo o certificate dagli Uffici delle Dogane.

VII) Categoria tabacco: (comprendente tabacco condizionato in colli, o greggio in foglia secco sciolto).

Il magazzino deve possedere i seguenti requisiti:

a) contenere un locale idoneo alla perizia ed alla conservazione di non meno di 150 tonnellate di tabacco in foglia, presentato in balle provvisorie, ovvero per il tabacco in colli di non meno di 150 tonnellate se presentato in balle o in balle. Tali capacità dovranno essere descritte nella relazione tecnica, in unità di peso e metri cubi;

b) contenere, inoltre, locali accessori ad uso ufficio per la separazione e distinzione di colli da periziare, per



L'isolamento dei campioni e per il deposito di materiali e sostanze per la lotta antiparassitaria;

- c) essere ubicato, compresi i locali di cui al precedente punto
- b), in struttura lontana almeno metri 50 da abitazioni civili per l'autorizzazione ASL a trattamenti da effettuare con fosfina sottotelo; .
- d) avere un'altezza utile dei locali di almeno metri 5, per stoccaggio a 6 file, con campate ampie (almeno metri 15) senza pilastri;
- e) essere dotato di finestre di areazione posizionate in alto, a luce non molto ampia, con infissi mobili e dispositivo di apertura automatico;
- f) avere pareti lisce, senza anfratti che possano consentire la deposizione di uova di parassiti ed accumulo di polvere;
- g) avere un pavimento in cemento ben livellato, senza crepe, per eventuali disinfestazioni sottotelo;
- h) avere un'illuminazione artificiale sufficiente;
- i) avere porte di accesso di dimensioni adeguate per operazioni di carico e scarico all'interno o, in alternativa adeguate tettoie di servizio per le suddette operazioni;
- l) essere dotato di bilico di pesa a ponte, di tettoia di disimpegno e di un ufficio per la tenuta di documenti ed attrezzature;
- m) essere dotato di umidimetro con relativi accessori e dispositivi di monitoraggio circa la presenza di insetti parassiti (tarlo, efestia);
- n) l'eventuale sala per la ricarica dei carrelli elettrici deve essere separata dai locali di stoccaggio del prodotto;
- o) per la conservazione dei tabacchi della varietà subtropicali, la superficie dei locali deve essere almeno metri quadri 400, le apparecchiature di termoidroregolazione devono poter realizzare la temperatura costante di 21/25 °C ed una umidità relativa dell'ambiente dell'85/90% (tali possibilità dovranno essere indicate nella relazione tecnica dell'impianto).


Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica in unità di peso ed in metri cubi.

VIII) Categoria mangimi: (comprendente farina e polvere di latte ed ogni altro mangime sotto forma farinosa allo stato specifico).

Il magazzino di conservazione, collegato con imprese di trasformazione, di capacità non inferiore a tonnellate 400 di prodotto, deve essere caratterizzato da basso grado di umidità ambientale e da sufficiente ventilazione con possibilità di movimentazione giornaliera della merce pari ad 1/10 della capacità del magazzino stesso. Non si applica la capacità minima qualora il magazzino avesse accesso diretto a un fiume navigabile, o al mare o a un collegamento ferroviario.

I luoghi di ammasso devono essere asciutti, in buono stato di manutenzione, esenti da parassiti, privi di odori estranei e ben areati.

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle eventuali localizzazioni dovranno essere indicate nella relazione tecnica in unità di peso ed in metri cubi.



IX) Categoria zucchero.

I silos ed i magazzini di conservazione del prodotto, sia allo stato sfuso che confezionato in colli di diversa natura, di capacità non inferiore a tonnellate 2.000.

Inoltre le strutture abilitate alla conservazione dello zucchero devono essere esenti da infiltrazioni di polvere e di fumo, offerenti tutte le garanzie di tenuta alle intemperie e all'umidità, riservate esclusivamente alla conservazione dello zucchero, **muniti** di idonea attrezzatura per la pesatura e la determinazione delle quantità di prodotto stoccate, fornite di procedimenti di climatizzazione adatti ad assicurare la perfetta conservazione dello zucchero nel tempo. Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate nella relazione tecnica in unità di peso ed in metri cubi.


X) Categoria ortofruttili e patate a conservazione naturale o frigoconservati.

Magazzini piani in muratura in corpo unico o divisi in celle di capacità non inferiore a tonnellate 100, dotati di attrezzature per lo stoccaggio dei prodotti che deve avvenire in maniera tale da consentire l'opportuna movimentazione ed areazione del prodotto stesso.

Le strutture murarie del magazzino devono essere tali da assicurare il mantenimento, all'interno del magazzino, di un buon grado di umidità. Il magazzino deve, inoltre, essere dotato di attrezzature per la pesatura del prodotto, nonché per la movimentazione di entrata e di uscita dello stesso che deve essere pari ad almeno 1/10 della capacità del magazzino stesso.

Ove per particolari prodotti, sia prevista l'utilizzazione di celle frigorifere, queste dovranno essere collegate ad un gruppo elettrogeno con apparato automatico di continuità tale da garantire l'efficienza del sistema di raffreddamento in caso di mancato approvvigionamento di rete (tale possibilità dovrà essere esposta nella relazione tecnica dell'impianto).

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle eventuali localizzazioni dovranno essere indicate nella relazione tecnica in unità di peso ed in metri cubi.



Allegato 2

Disciplinare permanente sulle condizioni generali del contratto di deposito relative alle operazioni esecutive di intervento nel mercato agricolo.

Art. 1.

Inquadramento

Gli interventi di commercializzazione dei prodotti agricoli sono disciplinati dalle leggi dello Stato, nonché, per i settori merceologici per i quali esiste un'organizzazione comune di mercato, da regolamenti dell'Unione europea.

In relazione al presente disciplinare si fa rinvio alle norme contenute nel Regolamento di determinazione dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo dei depositari dell'A.G.E.A.

Art. 2.

Affidamento incarichi

Per ciascun settore merceologico l'A.G.E.A. si avvale dei soggetti iscritti all'Albo dei depositari, tenendo conto delle rispettive capacità operative sul piano territoriale, entro i limiti derivanti dalle specifiche esigenze organizzative e strutturali dell'intervento, con l'obiettivo di ottimizzare la conservazione dei prodotti stoccati attraverso la predisposizione di un'apposita procedura informatizzata e tracciata che assicuri una puntuale definizione delle varie fasi dello stoccaggio, ivi compresa quella di liquidazione dei compensi. (art. 1).

Art. 3.


Obblighi del depositario

Dalla data di stipulazione del contratto di affidamento del servizio, il depositario è tenuto a mettere a disposizione dell'Agea, nell'ambito dei magazzini iscritti all'albo, le localizzazioni prescelte, salvo quanto diversamente espresso da A.G.E.A. Il depositario è, altresì tenuto a curare, in conformità alle disposizioni ed alla presenza dell'Agea o di suoi delegati, le operazioni di ricevimento, di conservazione e di uscita dei vari prodotti, nel rispetto pieno della corrispondente normativa comunitaria e nazionale per il settore merceologico, nei limiti quantitativi e qualitativi della merce e per i magazzini elencati nel contratto medesimo.

Il depositario, al fine di consentire la tracciabilità di tutti i processi di stoccaggio, dovrà utilizzare un apposito programma informatico le cui specifiche tecniche sono fornite dall'A.G.E.A.

L'eventuale e temporanea inagibilità del magazzino o delle localizzazioni deve essere immediatamente comunicata dal depositario all'Agea per le successive decisioni, indicandone le cause ed i tempi tecnici necessari al relativo ripristino, fermo restando la facoltà dell'A.G.E.A. di valutare la congruità dei tempi indicati.

Qualora dopo la stipula del contratto tra l'AG.E.A. ed il depositario del servizio sopravvengano modificazioni



alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia, il depositario e' tenuto ad osservarle in conformità alle istruzioni dell'A.G.E.A. e se necessario, l'A.G.E.A. stessa procederà all'adeguamento delle condizioni contrattuali, che il depositario dovrà accettare pena risoluzione del contratto stesso.

Art. 4.

Ammissibilità dei prodotti all'intervento

Per ciascun prodotto oggetto d'intervento l'AG.E.A., sulla base della normativa vigente, fissa mediante apposito disciplinare che formerà parte integrante del contratto di deposito e sarà pubblicato prima dell'inizio delle operazioni di intervento, i requisiti qualitativi e merceologici in base ai quali il prodotto stesso e' ammissibile all'intervento, nonché le quantità minime che possono essere conferite in ciascun centro territoriale di intervento.

Art. 5.

Conferimenti

Ogni offerta di conferimento di prodotto all'intervento e' oggetto di domanda scritta, secondo apposito modello predisposto dall'A.G.E.A., indirizzata all'A.G.E.A. stessa.

La domanda, oltre alle indicazioni del nome, cognome o denominazione sociale, C.F. e P. I.V.A. ed indirizzo dell'offerente, alla quantità e qualità della merce offerta all'intervento, deve anche contenere l'esatta ubicazione del magazzino di giacenza della merce offerta, nonché la documentazione comprovante il diritto dell'offerente a conferire all'intervento e l'origine della merce stessa. Spetta comunque all'A.G.E.A. l'individuazione del depositario e del magazzino e le localizzazioni presso cui conferire i prodotti di intervento.

La domanda può essere formulata ed inoltrata dai produttori anche per il tramite delle associazioni o cooperative cui il produttore aderisce.

L'A.G.E.A. può consentire a tale richiesta tenuto conto della capacità di ricezione delle strutture così individuate, con riferimento al bacino di utenza.

L'AG.E.A., ricevuta l'offerta di conferimento, comunica al più presto al depositario incaricato ed al conferente l'accettazione dell'offerta stessa, unitamente ai tempi ed alle modalità di consegna del prodotto.

Qualora, per motivi di incapienza od inagibilità del magazzino indicato dall'A.G.E.A. oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, il depositario non fosse in grado di prendere in consegna la merce, il depositario medesimo ne informa immediatamente l'AG.E.A. che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

La quantità di prodotto da conferire deve, a cura del conferente, essere consegnata franco veicolo magazzino del depositario, non scaricata se alla rinfusa o, se specificata, consegnata alla banchina di detto magazzino.

Alle operazioni materiali di entrata della merce in magazzino deve provvedere il depositario in presenza del personale AG.E.A. e del conferente o, in sua assenza, da chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

Il verbale e' sottoscritto dal depositario, dal conferente e dall'A.G.E.A.

In caso di contestazione tra le parti In ordine alla qualità, alle condizioni ed alle caratteristiche della merce



offerta in vendita, saranno prelevati in contraddittorio tra le parti stesse, gli usuali campioni o, se necessario, a seconda della merce, l'intera partita. In contestazione, che verranno sottoposti ad un laboratorio di analisi designato dall'A.G.E.A., nei modi precisati nel contratto di deposito. I campioni rappresentativi per l'analisi da effettuare in caso di contestazione sono prelevati secondo le norme previste dai metodi ufficiali di analisi per i prodotti agricolo-alimentari approvati dal Ministero per le politiche agricole e forestali.

I risultati delle analisi sono vincolanti per le parti e le spese sono a carico della parte soccombente.

Nel caso in cui la merce non sia conforme ai requisiti richiesti il conferimento all'intervento non ha luogo e l'offerente è obbligato a ritirare la merce medesima con pagamento a suo carico delle spese di entrata e di uscita dal magazzino, nonché delle spese di sosta della merce a favore del depositario.

Alle operazioni di entrata ed alla fase del prelevamento dei campioni, ferme restando le competenze in precedenza previste, assiste di norma il personale dell'A.G.E.A. o suoi delegati che attesteranno la conformità alle disposizioni vigenti delle suddette operazioni.

L'entrata in magazzino è attestata da apposita bolletta di presa in consegna, redatta in tre esemplari con firme in originale su ogni esemplare, di cui uno deve essere trattenuto dal depositario presso il magazzino in cui è stato preso in consegna il prodotto, uno dal conferente ed uno dall'A.G.E.A.

Art. 6.

Copertura assicurativa

Il depositario del servizio provvede alla buona conservazione del prodotto acquistato dall'A.G.E.A., adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdita del prodotto stesso, ed è obbligato a costituire la relativa copertura assicurativa nella misura determinata dal contratto di deposito. Egli non risponde però delle perdite quantitative per cali e/o dispersioni, dovute a cause naturali, comprese entro il limite di tolleranza stabilito dalle normative comunitarie e nazionali per ciascun prodotto, nonché delle alterazioni naturali derivanti dal decorrere del tempo, preventivamente comunicate all'Agenzia.

La copertura assicurativa del prodotto dovrà essere stipulata, in esclusivo riferimento alle polizze tipo, predisposte per ciascun prodotto dall'A.G.E.A., che provvederà a trasmetterle ai depositari prima della stipula del contratto di deposito.


Non potrà essere stipulato alcun contratto di deposito in assenza di regolare polizza sottoscritta dalle parti e redatta in conformità allo schema tipo sopra specificato.

Il depositario, a dimostrazione della costituzione di copertura assicurativa, dovrà presentare all'A.G.E.A., entro 15 giorni dal termine iniziale per il pagamento del premio, la quietanza di avvenuto pagamento integrale del relativo premio dovuto.

L'esclusivo beneficiario della polizza è l'A.G.E.A. per la parte relativa al prodotto immagazzinato. Ogni danno non riconosciuto dalle compagnie assicuratrici, per qualsivoglia motivo, dovrà essere risarcito dal depositario direttamente all'A.G.E.A.

Il depositario risponde del proprio operato e di quello dei suoi dipendenti per l'espletamento delle funzioni di deposito ed a tal fine deve rilasciare idonee garanzie.

Immediatamente dopo l'emissione della bolletta di presa in consegna, il depositario dovrà prestare, a favore



dell'A.G.E.A., una garanzia sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fidejussoria (a prima richiesta e senza eccezioni, rilasciata da soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni) di valore pari ad una percentuale del corrispettivo valore di acquisto della merce introdotta nel magazzino; detta percentuale verrà determinata, per campagna e per prodotto, dal Consiglio di amministrazione dell'A.G.E.A. e, comunque, non potrà essere inferiore al 30% del predetto valore di acquisto della merce depositata e presa in consegna.

Sono ammesse polizze fluttuanti.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini impegnati con il contratto di affidamento del servizio e debbono essere tenute ordinatamente collocate distintamente per varietà di prodotto e, qualora previsto dalla normativa comunitaria, per campagna (come riportato nella tabella «A» del regolamento concernente l'albo dei depositari), al fine di consentire in ogni momento oltre che l'esecuzione delle necessarie misure di buona conservazione del prodotto, l'accertamento quantitativo delle masse ed il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto medesimo.

Il depositario deve dare comunicazione all'AG.E.A. delle operazioni poste in essere per assicurare la buona conservazione della merce. Nell'apposita dettagliata relazione sono indicate in particolare le date di svolgimento delle relative operazioni.

In caso di negligenza o inadempimento nella esecuzione delle operazioni di stoccaggio, tali da compromettere la buona conservazione di prodotto, l'A.G.E.A. potrà procedere oltre che alla sospensione temporanea od alla cancellazione dall'Albo dei depositari, alla risoluzione in danno del contratto, con accollo all'inadempiente di tutti i danni.

Art. 7.

Vendita del prodotto

La vendita del prodotto acquistato dall'A.G.E.A. e conservato dal depositario in esecuzione dell'incarico, è disposta dall'Agenzia che provvede, direttamente o tramite propri incaricati, alla totale o parziale rimozione dei sigilli.

Le consegne del prodotto ceduto dall'A.G.E.A. sono effettuate alla condizione di merce resa, caricata dal depositario, sul veicolo dell'acquirente alla banchina del magazzino di consegna, oppure, per le merci specificate, alla banchina di detto magazzino.

Tutte le operazioni relative alla consegna del prodotto fanno carico al depositario.

Alle operazioni di consegna del prodotto, ferme restando le competenze in precedenza previste, assistono il personale dell'A.G.E.A. o suoi delegati, l'acquirente ed il depositario. Il verbale di uscita è sottoscritto dall'Agea, dal depositario e dall'acquirente.

Art. 8.

Documentazione

Il depositario e' obbligato a fornire all'A.G.E.A. dati statistici e dimostrazione documentale sull'andamento e sulle conclusioni delle operazioni d'intervento.



Un resoconto annuale sullo stato delle scorte, redatto sulla base di modalità definite dall'Agenzia, deve essere inviato all'A.G.E.A., a cura del depositario, entro il 15 ottobre di ciascun anno, per le operazioni svolte dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno successivo.

Entro il mese successivo a quello di scadenza dei premi delle polizze assicurative, il depositario è tenuto ad inviare copia delle quietanze effettuate, a conferma dell'avvenuto pagamento.

Art. 9.

Compensi

Al depositario è dovuto un compenso riferito al quantitativo di prodotto preso in carico ed effettivamente immagazzinato, nella misura unitaria che sarà stabilita nel contratto di affidamento in funzione della giacenza del prodotto stesso in magazzino.

Al depositario sono dovuti altresì compensi onnicomprensivi delle spese di entrata fisica nelle localizzazioni del prodotto acquistato dall'Agenzia, nonché i compensi onnicomprensivi delle spese di uscita fisica dai magazzini del prodotto ceduto nelle misure unitarie stabilite nel contratto, determinate ai sensi del successivo comma.

L'importo dei predetti compensi verrà determinato in riferimento ai rimborsi effettuati dall'Unione europea per i vari prodotti giacenti e regolati da apposita O.C.M.

In caso di Ammasso pubblico nazionale di prodotti non disciplinati da apposita O.C.M., i predetti compensi saranno determinati con riferimento a similare prodotto assistito da O.C.M.

Pertanto le modalità di pagamento dei servizi di deposito terranno conto del principio della corresponsione di danaro dopo reso il servizio.

Art. 10.

Prodotto invenduto

Il prodotto invenduto al termine dell'esercizio è trasferito contabilmente a quello successivo ed alla ulteriore gestione provvede lo stesso depositario del servizio.

Sono fatti salvi diversi criteri di rendicontazione da inserire nei contratti di deposito.

Art. 11.

Ispezioni e controlli

L'A.G.E.A. può disporre in ogni momento ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato al depositario. Inoltre l'A.G.E.A. effettuerà i controlli previsti dall'art. 2 del regolamento CE n. 884/2006 e per i quali il depositario dovrà fornire la massima collaborazione anche per quanto riguarda le attribuzioni specifiche demandategli dall'allegato I del predetto regolamento.

Il depositario è responsabile di tutte le discrepanze rilevate tra i quantitativi immagazzinati e le indicazioni contenute nei verbali di entrata ed uscita. Qualora vengano riscontrate mancanze di prodotto e se queste superano il/i limite/i di tolleranza (indicati nei rispettivi contratti), tali mancanze vengono totalmente imputate al depositario come perdita non identificabile.

Qualora contesti i quantitativi mancanti, il depositario può esigere la pesatura o la misurazione del prodotto. In tal caso le spese relative all'operazione saranno a suo carico; tuttavia se da essa risulti che i quantitativi



dichiarati sono effettivamente presenti, oppure che lo scarto non superi il/i limite/i di tolleranza, la spesa di pesatura o di misurazione e' a carico dell'A.G.E.A.

Tutti i documenti contabili ed i verbali redatti in applicazione del regolamento CE 884/2006, limitatamente a quelli per i quali è richiesta anche la firma del depositario, possono essere consultati in qualunque momento dagli incaricati dall'Agenzia nonché, a norma del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, dagli agenti incaricati dalla Commissione, tanto presso il titolare dei magazzini quanto presso l'A.G.E.A.

Art. 12.

Contratti

Nei singoli contratti di deposito verranno fissate le sanzioni, anche di carattere pecuniario, ivi compresa la sospensione temporanea o la cancellazione dall'Albo dei depositari, connesse a casi di accertate irregolarità o inadempienze.

E' vietata qualsiasi forma di subappalto o di affidamento gestionale a terzi delle strutture di cui ai punti 9) e 10) del cap. III dell'art. 9) del regolamento concernente l'Albo dei depositari.

E' fatto divieto di altre utilizzazioni delle localizzazioni

oggetto di contratto di deposito messe a disposizione dell'A.G.E.A., e dalla stessa sigillate, in quanto contenenti prodotti in ammasso pubblico: i sigilli possono essere apposti, tolti e riapposti esclusivamente da personale A.G.E.A. o suoi delegati.

Tali impropri utilizzi comporteranno il rigetto della domanda e la cancellazione dall'Albo.

Nei contratti di deposito saranno stabiliti in maniera omogenea per ciascuna categoria merceologica i tempi strettamente necessari

per ripristinare la perfetta disponibilità e quindi la utilizzazione da parte dell'A.G.E.A. dei magazzini e delle localizzazioni iscritti all'Albo dei depositari per i quali e' stata data in precedenza l'autorizzazione alla utilizzazione da parte del depositario.

Art. 13.

Rischi ed oneri

I rischi e gli oneri compresi quelli fiscali, derivanti dall'adempimento delle obbligazioni che sono oggetto delle presenti norme, sono a totale ed esclusivo carico del depositario del servizio.

Art. 14.


Ulteriori disposizioni

Nel corso della vigenza del contratto l'A.G.E.A. impartisce, se necessario, opportune disposizioni affinché l'attività del depositario si svolga nel pieno rispetto delle norme comunitarie e nazionali.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa espresso riferimento a particolari specifiche normative vigenti in materia, nonché alle disposizioni del codice civile sul «deposito regolare», e, in quanto applicabili, a quelle previste dal codice stesso e dalla normativa speciale sul «deposito nei magazzini generali», fatte salve le eventuali eccezioni espressamente previste dalla normativa comunitaria.

Art. 15

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Agea ed il depositario sarà competente il Foro di Roma.



AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori ordinari e speciali ed estensione della rilevazione ai contratti di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai contratti «Esclusi» di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del d.lgs. n. 163/2006, di importo superiore ai 150.000 euro, e agli accordi quadro e fattispecie consimili.

IL PRESIDENTE

Visto:

Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

il comunicato del Presidente dell'Autorità in data 4 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 21 aprile 2008, con il quale sono state rese note le modalità per l'invio all'Osservatorio delle informazioni relative ai contratti pubblici aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro;

il rinvio operato dal predetto comunicato in data 4 aprile 2008, a successive comunicazioni con le quali sarebbero state rese note le modalità di trasmissione dei dati relative alle ulteriori fattispecie contrattuali previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Considerato

Che, al fine di assicurare la vigilanza del mercato, occorre estendere la rilevazione dei dati anche alle seguenti fattispecie:

a) contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali di importo inferiore o uguale ad euro 150.000;

b) contratti «esclusi» di lavori, servizi e forniture di importo superiore ai 150.000 euro rientranti nelle particolari casistiche di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del Codice dei contratti pubblici;

c) accordi quadro, contratti attivati da Centrali di committenza, convenzioni e fattispecie consimili;

d) contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, discendenti dalle fattispecie di cui al punto c).

Comunica

ferma restando la validità del Comunicato del Presidente dell'Autorità del 4 aprile 2008 che disciplina il sistema di comunicazione dei dati relativi agli appalti di importo superiore a 150.00 euro,

1. Che l'invio alla Sezione centrale dell'Osservatorio, ovvero alle Sezioni regionali competenti, da parte dei soggetti obbligati, dei dati aventi ad oggetto i contratti di cui al successivo punto 2), dovrà essere assicurato mediante le apposite procedure informatiche rese disponibili sui siti web dell'Autorità e delle Regioni e Province Autonome, secondo le seguenti modalità:

1.1) la trasmissione dei dati concernenti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, affidati o aggiudicati da stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale o sovra regionale, dovrà essere assicurata ricorrendo all'uso delle procedure telematiche che saranno rese disponibili sul sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it> entro gennaio 2011;

1.2) la trasmissione dei dati concernenti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, di interesse regionale, provinciale e comunale dovrà essere assicurata ricorrendo all'uso delle procedure telematiche che saranno rese disponibili sui siti delle Regioni e delle Province Autonome, ovvero - nel caso in cui la Sezione regionale dell'Osservatorio non sia operativa/istituita - mediante

l'uso delle procedure telematiche di cui al precedente punto 1.1). A tal fine le Sezioni regionali dell'Osservatorio provvedono, entro il 31 dicembre 2010, a render note con apposito avviso le modalità operative con cui le stazioni appaltanti di interesse regionale, provinciale e comunale dovranno trasmettere i dati sui contratti pubblici.

2. Che l'obbligo dell'invio dei dati riguarda:

2.1) i contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000 euro, e i contratti di servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 20.000 e i 150.000 euro, per i quali si è pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a far data dal 1° gennaio 2011; per i contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000 euro, aggiudicati o affidati fino a dicembre 2010, rimane l'obbligo dell'invio dell'elenco riassuntivo trimestrale con le precedenti modalità e tempistiche;

2.2) i contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo superiore ai 150.000 euro, rientranti nelle particolari casistiche di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i quali si è pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a far data dal 1° gennaio 2011; per gli stessi contratti non è più necessario l'invio del corrispondente documento cartaceo a fine 2011.

2.3) gli accordi quadro, i contratti attivati da Centrali di committenza, le convenzioni e le fattispecie consimili, per le quali si è pervenuti all'affidamento a far data dal 1° gennaio 2011;

2.4) i contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, discendenti da accordi quadro, da contratti attivati da Centrali di committenza, da convenzioni e fattispecie consimili (aggiudicate o affidate a far data dal 1° gennaio 2011), di cui al precedente punto 2.3).


3. Che i dati concernenti i contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000 euro, e i contratti di servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 20.000 e i 150.000 euro di cui al precedente punto 2.1) vanno comunicati unicamente con riferimento alle fasi di aggiudicazione (o definizione di procedura negoziata) e di stipula del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto stesso.

4. Che i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo superiore ai 150.000 euro, rientranti nelle particolari casistiche enunciate agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di cui al precedente punto 2.2), vanno comunicati unicamente con riferimento alle fasi di aggiudicazione (o definizione di procedura negoziata) e di stipula del contratto; l'invio degli stessi deve avvenire - ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettera b), secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici - entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è pervenuti al relativo affidamento.

5. Che i dati concernenti gli accordi quadro conclusi ai sensi dell'art. 59 del Codice dei contratti, le attività delle Centrali di committenza di cui all'art. 33 del Codice dei contratti, le convenzioni ex articolo 26 della legge n. 488/99, e le fattispecie consimili, vanno comunicati, allo stato, con riferimento alla relativa fase di aggiudicazione, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento della stessa, e con riferimento alla eventuale stipula del contratto entro 60 giorni dalla sottoscrizione dello stesso. Le modalità di rilevazione delle fasi successive alla stipula verranno rese note con successivi comunicati.

6. Che i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, discendenti da accordi quadro, da contratti attivati da Centrali di committenza, convenzioni e fattispecie consimili, che risultano affidati a far data dal 1° gennaio 2011, vanno comunicati:

6.1) se di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, con le modalità di cui al precedente punto 3) e, quindi, con riferimento alle sole fasi di aggiudicazione e di stipula del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto stesso;



6.2) se di importo superiore ai 150.000 euro, con le modalità ordinarie di cui al precedente comunicato del Presidente dell'Autorità in data 4 aprile 2008 concernente la trasmissione dei dati dei contratti pubblici e, quindi, con riferimento alle diverse fasi dell'appalto ed alle comunicazioni di eventi in esso previste.

7. Che ai sensi dell'articolo 7, comma 8, ultimo capoverso del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il soggetto che ometta senza giustificato motivo, di fornire le informazioni di cui ai punti precedenti, o che non rispetti i termini di invio o fornisca dati non veritieri è sottoposto con provvedimento dell'Autorità alla sanzione amministrativa.

Alla data del 31 dicembre 2010 cessano di produrre i propri effetti i precedenti comunicati dell'Autorità relativi alla trasmissione dei dati concernenti i contratti pubblici di importo inferiore o uguale alla soglia dei 150.000 euro. Gli enti aggiudicatori sono tenuti a far pervenire con le precedenti modalità - elenco riassuntivo trimestrale - avvii e conclusioni degli appalti di lavori intervenuti fino al 31 dicembre 2010, nonché le conclusioni intervenute successivamente al 31 dicembre 2010, ma riferite ad appalti di lavori avviati entro la medesima data.

Con ulteriori comunicazioni saranno rese note le variazioni che saranno apportate al sistema di raccolta dei dati in relazione alle ulteriori fattispecie contrattuali previste dalla legge, avvalendosi delle Sezioni regionali, anche di intesa con le stesse.

Roma, 14 dicembre 2010

Il Presidente: BRIENZA

10A15190

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 6 dicembre 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Roberto Berni Canani, Console onorario della Repubblica di Lettonia in Napoli.

10A15291

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 13/2010 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 5 marzo 2010.

Con ministeriale n.24/VI/0022836/MA004.A012/MED-L-78 del 25 novembre 2010 è stata approvata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la delibera n. 13/2010 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 5 marzo 2010, concernente modifiche alla disciplina regolamentare relativa al pagamento dei ratei di pensione ed, in genere, delle prestazioni maturate e non riscosse dall'iscritto deceduto a carico del fondo di Previdenza generale, del fondo dei medici di Medicina generale, del Fondo degli specialisti ambulatoriali e del fondo specialisti esterni.

10A15161

Approvazione della delibera n. 41/2009 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 26 giugno 2010.

Con ministeriale n. 24/IX/0023094/MED-L-71 del 4 dicembre 2009 e con presa d'atto n. 24/VI/0022379/MED-L-71 del 22 novembre 2010, tenuto conto che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 43/2010 del 24 settembre 2010, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) si è conformato alle osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n.41/2009, adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 26 giugno 2009, con le relative modifiche apportate, concernente una deroga al limite del 5% dello stanziamento annuo previsto per le prestazioni assistenziali dall'art. 31, comma 5, del Regolamento, del Fondo di previdenza generale, limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010.

10A15162

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Vinagre de Jerez».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 319 del 24 novembre 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.). - «Vinagre De Jerez».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A14574

Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» e del relativo disciplinare di produzione.


Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela Alta Langa, per il tramite della Regione Piemonte, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini.

Visto il parere formulato dalla Regione Piemonte in merito alla predetta istanza di riconoscimento.

Ha espresso, nella riunione del giorno 16 novembre 2010, presente il funzionario della Regione Piemonte, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni



ni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSE

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «ALTA LANGA»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» è riservata ai vini spumanti, ottenuti esclusivamente con la fermentazione in bottiglia, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie.

«Alta Langa» spumante anche riserva.

«Alta Langa» spumante rosato anche riserva.

Art. 2.

Base ampelografica

La denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» nelle tipologie previste all'art. 1, è riservata ai vini spumanti, ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: vitigni Pinot nero e/o Chardonnay dal 90 al 100%. Per il complessivo rimanente 10% possono concorrere alla produzione di detti vini, le uve provenienti dai vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve destinate all'ottenimento dei vini spumanti «Alta Langa» è costituita dalle particelle fondiarie di collina e di spiccata vocazione viticola situate, nelle province di Cuneo, Asti ed Alessandria, nei territori dei seguenti comuni:

Provincia di Alessandria:

Acqui Terme, Alice Bel Colle, Belforte Monferrato, Bistagno, Bosio, Capriata d'Orba, Carpeneto, Cartosio, Casaleggio Boiro, Castelnovo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Cassine, Cassinelle, Cavatore, Cremolino, Denice, Grogna, Lerma, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Mornese, Morsasco, Orsara Bormida, Ovada, Pareto, Parodi Ligure, Ponti, Ponzone, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, San Cris toforo, Sezzadio, Silvano d'Orba, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo Monferrato, Terzo, Trisobbio, Visone.

Provincia di Asti:

Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelrocchero, Cessole, Coazzolo, Fontanile, Loazzolo, Maranzana, Monastero Bormida, Mombaldone, Mombaruzzo, Montabone, Olmo Gentile, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Serole, Sessame, Vesime.

Provincia di Cuneo:

Alba (territori alla destra orografica del fiume Tanaro), Albaretto Torre, Arguello, Bastia, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Briaglia, Camerana, Camo, Carù, Castellino Tanaro, Castelletto Uzzone, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Ceva (territori alla destra orografica del torrente Cevetta fino alla confluenza nel Tanaro, da qui i territori alla destra orografica del fiume Tanaro), Cigliè, Clavesana, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Cissone, Gorzegno, Gottasecca, Grinzane Cavour, Igliano, Lequio Berria, Levice, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovì (territori alla destra orografica del torrente Ellero fino a raggiungere da sud l'abitato di Mondovì, quindi proseguendo verso nord-est i territori a destra della s.s. 28 per Fossano, fino al confine comunale con Magliano Alpi), Monesi-

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: i terreni marnosi calcareo-argillosi, a fertilità moderata;

giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi e pianeggianti;

altitudine: non inferiore a metri 250 s.l.m.;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 4.000;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali: contropalliera bassa con potatura a Guyot tradizionale o cordone speronato;

è vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere le seguenti:

«Alta Langa» anche riserva, resa uva t/ha: 11, titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 9,50% vol;

«Alta Langa» rosato anche riserva, resa uva t/ha: 11, titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 9,50% vol.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente comma 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data d'inizio della vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le rappresentanze di filiera, vista la situazione di mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione temporanea delle iscrizioni allo Schedario vitivinicolo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale della denominazione.

Art. 5.


Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, imbottigliamento, elaborazione ed invecchiamento dei vini «Alta Langa» devono essere effettuate nel territorio della Regione Piemonte.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

«Alta Langa» anche riserva, resa uva/vino: 65%, produzione max di vino /ha: 7150 litri;

«Alta Langa» rosato anche riserva, resa uva/vino: 65%, produzione max di vino /ha: 7150 litri.



Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla DOCG, oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto;

3. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le migliori caratteristiche di qualità.

4. Nella elaborazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» deve essere applicato il metodo della rifermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale o classico.

5. È consentito l'uso del travaso isobarico o il trasferimento da una bottiglia ad un'altra per permettere l'utilizzo di contenitori di foggia o capacità diverse.

6. È consentita, a scopo migliorativo, nella composizione della partita, l'aggiunta nella misura massima del 15%, di «Alta Langa» più giovane ad «Alta Langa» più vecchio o viceversa.

7. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata «Piemonte» spumante.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Alta Langa» spumante anche riserva:

spuma: fine e persistente;

colore: da giallo paglierino tenue ad oro intenso;

odore: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione in bottiglia;

sapore: sapido, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l

«Alta Langa» spumante rosato anche riserva:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione in bottiglia;

sapore: sapido, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l

2. Per le qualificazioni riferite alle caratteristiche di sapore e alla loro obbligatoria utilizzazione nella presentazione e designazione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» valgono le disposizioni ed i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia, con l'esclusione delle caratteristiche demi-sec, sec e dolce.

3. È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

4. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore e l'odore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa di quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. Il riferimento alle varietà di uve che lo compongono è consentito solo su etichette complementari. Sulle medesime etichette complementari è possibile indicare il periodo dell'avvenuta sboccatura.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» è consentito l'uso di indica-

zioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» è consentita esclusivamente l'utilizzazione delle diciture «fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale», o «metodo tradizionale», o «metodo classico», o «metodo classico tradizionale» alle condizioni previste dalla normativa vigente. È pertanto vietata nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» l'utilizzazione della semplice dicitura «fermentazione in bottiglia».

4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» spumante rosato anche riserva, è consentito utilizzare anche i termini «krosa» o «rosé».

5. L'indicazione dell'annata di raccolta delle uve è obbligatoria.

6. La durata del processo di elaborazione, comprendente l'invecchiamento nell'azienda di produzione, non deve essere inferiore a trenta mesi per i vini denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» spumante e «Alta Langa» spumante rosato e, a 36 mesi per i vini con menzione riserva. Per entrambi i casi la durata del processo si intende a decorrere dalla vendemmia.

7. La menzione «vigna», seguita dal relativo toponimo, è consentita, alle condizioni previste dalla legge. I relativi toponimi o nomi tradizionalidevono figurare in un apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

Art. 8.

Confezionamento

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» per la commercializzazione devono essere di tipo idoneo da spumante, di capacità consentita dalle vigenti leggi.

2. È vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da compromettere il prestigio del vino. Per i vini denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» destinati all'esportazione è autorizzato il confezionamento in bottiglie aventi capacità consentite dal Paese importatore.

3. Le bottiglie non etichettate e ancora in fase di elaborazione e chiuse con tappo provvisorio possono essere cedute tra produttori all'interno della sola zona di elaborazione purché siano munite di idoneo documento di accompagnamento.

10A14575

Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» e del relativo disciplinare di produzione.


Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero, per il tramite della Regione Piemonte, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini;

Visto il parere formulato dalla Regione Piemonte in merito alla predetta istanza di riconoscimento;

Ha espresso, nella riunione del giorno 16 novembre 2010, presente il funzionario della Regione Piemonte, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo», e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.



ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "DOGLIANI"**Art. 1. Denominazione e vini**

1. La denominazione d'origine controllata e garantita "Dogliani" è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

- «Dogliani»
«Dogliani» superiore.

Art. 2. Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Dogliani" e «Dogliani» superiore, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti dal vitigno Dolcetto;

Art. 3. Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione del vino designato con la denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» devono essere prodotte nella zona di origine costituita dall'intero territorio dei comuni di: Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Briaglia, Castellino Tanaro, Ciglie', Clavesana, Dogliani, Farigliano, Igliano, Marsaglia, Monchiero, Niella Tanaro, Piozzo, Rocca Ciglie' ed in parte dal territorio dei comuni di Carrù, Mondovì, Murazzano, Roddino, S. Michele Mondovì, Somano e Vicoforte.

Tale zona e' cosi' delimitata: da una linea che partendo dalla confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro segue il confine comunale tra Monchiero e Novello fino a incontrare il confine comunale tra Monchiero e Monforte d'Alba. Segue detto confine fino a raggiungere il confine comunale di Dogliani in prossimita' di cascina Michelotti. Segue quindi il confine comunale tra Dogliani e Monforte d'Alba fino ad incontrare il torrente Riavolo che segue controcorrente fino al punto d'incontro con il confine comunale di Cissone indi segue il confine comunale tra Cissone e Roddino fino a incontrare nuovamente il confine comunale di Dogliani. Prosegue lungo il confine comunale tra Dogliani e Bossolasco indi, da cascina Ravera, segue la strada campestre che porta a cascina Altavilla e quindi a cascina Bicocca. Da cascina Bicocca seguendo una linea immaginaria nord-sud, raggiunge il concentrico di Somano, si inserisce sulla provinciale Somano-Dogliani che segue in direzione di Dogliani fino ad incontrare il confine comunale di Dogliani.

Indi la linea di delimitazione segue il confine tra Dogliani e Somano, tra Dogliani e Bonvicino, tra Belvedere Langhe e Bonvicino, tra Murazzano e Bonvicino. Indi segue la carrareccia che passa per case Toscana e raggiunge, nei pressi di Santa Eurosia, il cimitero e la circonvallazione est dell'abitato di Murazzano che si immette nella statale "Pedaggera". Segue predetta statale fino a località S. Bernardo indi devia per la strada di Forneletto che segue fino al termine (quota 632). Quindi la linea di delimitazione si identifica con il rio adiacente e raggiunge il confine del comune di Marsaglia (presso quota 601). Segue quindi il fossato corrente il lato ovest della Cascine Robella, Feia e Bucciard per ridiscendere il corso del rio Bocchiardo fino al punto di incontro con il confine del comune di Igliano. Segue detto confine e prosegue sul confine tra Igliano e murazzano, tra Igliano e Torresina, tra Igliano e Roascio, tra Roascio e Castellino Tanaro, tra Castellino tanaro e Ceva, tra Castellino Tanaro e Lesegno, tra Niella tanaro e Lesegno, tra Lesegno e San Michele di Mondovì sino ad imboccare la strada statale n. 28. Segue la strada statale n. 28 in direzione S. Michele Mondovì percorrendo la variante che passa fuori del centro abitato di S. Michele Mondovì. Prosegue sempre lungo la statale n. 28 fino all'ingresso sud dell'abitato di Mondovì ove incontra il torrente Ellero. Da questo punto la linea di delimitazione segue il corso del torrente Ellero fino ad incontrare l'autostrada Torino-Savona in direzione Torino fino all'incontro del confine comunale tra Magliano Alpi e Mondovì prosegue poi sul confine comunale tra Magliano Alpi e Carrù fino ad incontrare nuovamente l'autostrada Torino-Savona che percorre fino al cavalcavia della strada comunale di Trinità. Prosegue su detta strada fino alla confluenza con la strada per Madonna dei Ronchi che segue per breve tratto indi devia sulla carreggiabile che confluisce sulla strada che tocca Case Zucchetta. Prosegue su detta strada fino al quadrivio, indi devia sulla carreggiabile per Tetti Nuovi che segue sino all'incrocio con la comunale di Benevagienna, segue per circa 50 metri detta strada indi devia sulla vicinale della Cascina Nuova che segue per raggiungere il confine del territorio comunale tra Piozzo e Benevagienna per proseguire sul confine comunale tra Piozzo e Lequio Tanaro, tra Farigliano e Lequio tanaro, tra Dogliani e Lequio Tanaro, Monchiero e Lequio Tanaro, fino a giungere alla confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro.

Art. 4. Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» e «Dogliani» superiore devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

- terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non superiore a metri 800 m s.l.m.;
- esposizione: adatta ad assicurare un'ideale maturazione ed a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità, ma con l'esclusione per i nuovi impianti, del versante nord da -22,5° a +22,5° sessagesimali. Sono ammessi i rinnovi dei vigneti nelle attuali condizioni di esposizione.
- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 4.000.
- forme di allevamento e sistemi di potatura: I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno utilizzare quelli tradizionali (forma di allevamento: contropalliera con vegetazione assurgente e guyot) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini; e' vietata ogni pratica di forzatura.

3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini «Dogliani» e «Dogliani»



superiore ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

vini	resa uva t/ha	titolo alcolometrico volumico
		min. naturale
"Dogliani"	8,0	11,50% vol
"Dogliani" superiore	7,0	13,00% vol

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita Dogliani con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo deve essere di t 7,2.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine "Dogliani" superiore con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo deve essere di t 6,3.

Le uve destinate alla produzione del vino DOCG «Dogliani» che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva «vigna» debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,00% vol.

Le uve destinate alla produzione del vino DOCG "Dogliani" superiore che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva "vigna" debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,00% vol .

La denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» e "Dogliani" superiore può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni. Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:

al terzo anno

vini	resa uva t/ha	titolo alcolometrico volumico
		min. naturale
"Dogliani"	4,3	12,00 % vol
"Dogliani" superiore	3,8	13,00 % vol

al quarto anno

vini	resa uva t/ha	titolo alcolometrico volumico
		min. naturale
"Dogliani"	5,0	12,00 % vol
"Dogliani" superiore	4,4	13,00 % vol

al quinto anno

vini	resa uva t/ha	titolo alcolometrico volumico
		min. naturale
"Dogliani"	5,8	12,00 % vol
"Dogliani" superiore	5,0	13,00 % vol


al sesto anno

vini	resa uva t/ha	titolo alcolometrico volumico
		min. naturale
"Dogliani"	6,5	12,00 % vol
"Dogliani" superiore	5,7	13,00 % vol

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Dogliani" e "Dogliani" superiore devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. I vigneti oggetto di coltivazione dovranno essere iscritti separatamente a Schedari viticoli distinti per "Dogliani" e "Dogliani" superiore nel rispetto delle norme vigenti.

5. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista



dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

6. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

7. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela può fissare i limiti massimi di vino per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

8. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le rappresentanze di filiera, vista la situazione del mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione, anche temporanea, delle iscrizioni allo Schedario viticolo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

Art. 5. Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» e «Dogliani» superiore devono essere effettuate all'interno della provincia di Cuneo. Tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni di vinificazione le aziende ricadenti in provincia di Savona che già dispongono della relativa autorizzazione ad effettuare tali operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini	Resa uva/vino	produzione max di vino
"Dogliani"	70%	5600 l/ha
"Dogliani" superiore	68%	4760 l/ha

Per l'impiego della menzione "vigna", fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4, punto 3.

Per il vino "Dogliani", qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Per il vino "Dogliani" superiore, qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 73%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente. Per vino a denominazione di origine controllata e garantita "Dogliani" superiore non è consentito l'arricchimento.

4. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Dogliani" superiore deve essere sottoposto a un periodo minimo di invecchiamento:

vini	durata mesi	decorrenza
"Dogliani" superiore	12	15 ottobre dell'anno di raccolta delle uve

Per il seguente vino l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata:


vini	data
"Dogliani" superiore	1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia

Nel periodo tra il termine del periodo di invecchiamento obbligatorio e la data di immissione al consumo, le aziende potranno procedere alla certificazione del prodotto alla DOCG.

Art. 6. Caratteristiche al consumo

1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;



odore: fruttato e caratteristico;
sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
«Dogliani» con menzione «vigna: 12,00%vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Dogliani" superiore, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol;
"Dogliani" superiore con menzione "vigna": 13,00 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7. Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» e «Dogliani» superiore è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» e «Dogliani» superiore, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, riferimenti toponomastici, purché veritieri, non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» e «Dogliani» superiore, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché:

- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino in un apposito elenco regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n.61/2010;
- coloro che, nella designazione e presentazione dei vini «Dogliani» e «Dogliani» superiore, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna", abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

l'indicazione "superiore" deve essere riportata con gli stessi caratteri per dimensione, colore, tipo a quelli utilizzati per indicare la denominazione «Dogliani».

L'indicazione "superiore" dovrà essere riportata sulla stessa riga o immediatamente sotto la denominazione «Dogliani»

4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» e «Dogliani» superiore, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8. Confezionamento.

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino DOCG "Dogliani" e "Dogliani" superiore per la commercializzazione devono essere di vetro scuro di capacità fino a 6 litri, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl. Possono essere utilizzate anche bottiglie di vetro scuro di capacità pari a 9, 12 e 15 litri.

E' vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.



**Domanda di registrazione della denominazione
«Cordero De Extremadura».**

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 323 del 30 novembre 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria carni fresche (e frattaglie) - «Cordero De Extremadura».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A14788

**Domanda di registrazione della denominazione
«Jablka Grójeckie».**

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 322 del 27 novembre 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Polonia, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - «Jablka Grójeckie».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A14789

**Domanda di registrazione della denominazione
«Κατσικακι Ελασσονας» (Katsikaki Elasonas).**

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 322 del 27 novembre 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Grecia, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria carni fresche (e frattaglie) - «Κατσικακι Ελασσονας» (Katsikaki Elasonas).

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A14790


**Domanda di modifica della denominazione registrata
«Pimiento Asado del Bierzo».**

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 321 del 26 novembre 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria - ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati - «Pimiento Asado Del Bierzo».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A14791

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it,
al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57)* (di cui spese di spedizione € 66,28)*	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45)* (di cui spese di spedizione € 132,22)*	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)*

(di cui spese di spedizione € 73,20)*

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)*

(di cui spese di spedizione € 20,60)*

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 18,00

€ **190,00**
€ **180,50**

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.


N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 0 1 2 2 0 *

€ 1,00

